



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Delibera Giunta regionale 6 giugno 2016 - n. X/5269

Prescrizioni integrative tipo per le autorizzazioni all'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali . . . . . 3

### D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

#### Presidenza

##### Decreto dirigente unità organizzativa 1 giugno 2016 - n. 4911

Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti degli stanziamenti del bilancio di previsione 2016 e del relativo documento tecnico d'accompagnamento - 18° provvedimento . . . . . 7

##### Decreto dirigente unità organizzativa 6 giugno 2016 - n. 5143

Ammissione dell'impresa «Pasini Andrea, Loc. Prà De Le Fam s.n.c. - 25080 Tignale (BS)» all'agevolazione IRAP di cui agli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11 . . . . . 9

##### Decreto dirigente unità organizzativa 6 giugno 2016 - n. 5145

Ammissione dell'impresa «La Cuccia e il nido Pet Shop di Minoglia Andrea, strada provinciale ex S.S. n. 10 Padana Inferiore km 256 + 185 26030 Calvatone (CR)» all'agevolazione IRAP di cui agli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11 . . . . . 10

##### Decreto dirigente unità organizzativa 6 giugno 2016 - n. 5146

Ammissione dell'impresa «New Olef s.r.l., via Milzano 8 - 25020 Cigole (BS)» all'agevolazione IRAP di cui agli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11 . . . . . 11

##### Decreto dirigente unità organizzativa 7 giugno 2016 - n. 5225

Presidenza - Sede Territoriale Bergamo - D.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12 - Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2, art. 27 - Concessione rilasciata alla società Enel Green Power s.p.a. (codice fiscale 10236451000) per l'utilizzo ad scopo idroelettrico delle acque del fiume Serio di cui ai decreto luogotenenziale n. 7207 dell'11 luglio 1918, r.d. n. 6492 del 13 settembre 1928 ed r.d. n. 4753 del 16 giugno 1939 e d.d.u.o. n. 9766 del 28 ottobre 2013. Approvazione del progetto definitivo secondo le risultanze della conferenza dei servizi svoltasi secondo le procedure dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 ed autorizzazione unica alla società Enel Green Power s.p.a. per gli interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto idroelettrico esistente di Gandellino in comune di Gandellino (BG) . . . . . 12

##### Decreto dirigente unità organizzativa 7 giugno 2016 - n. 5226

Presidenza - Sede Territoriale Bergamo - D.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12 - Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2, art. 27 - Concessione rilasciata alla società Enel Green Power s.p.a. (codice fiscale 10236451000) per l'utilizzo ad scopo idroelettrico delle acque del fiume Brembo di cui ai r.d. n. 5217 del 4 giugno 1922, r.d. n. 8858 del 16 giugno 1927, d.m. n. 4622 del 6 giugno 1929, d.m. n. 8979 del 29 aprile 1934, r.d. n. 1285 del 17 agosto 1941, r.d. n. 5306 del 3 febbraio 1942, d.m. n. 807/71 del 14 marzo 1973, r.d. n. 5572 del 26 novembre 1931 e d.d.u.o. n. 9771 del 28 ottobre 2013. Approvazione del progetto definitivo secondo le risultanze della conferenza dei servizi svoltasi secondo le procedure dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 ed autorizzazione unica alla società Enel Green Power s.p.a. Per gli interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto idroelettrico esistente di Bonate in comune di Bonate Sotto (BG) . . . . . 16

### D.G. Agricoltura

#### Decreto dirigente unità organizzativa 8 giugno 2016 - n. 5283

Programma di sviluppo rurale (PSR) della Lombardia 2014 - 2020. Applicazione delle modalità di riduzioni ed esclusioni previste dal d.m. 180/2015 in merito alle inadempienze degli impegni e altri obblighi previsti dalla Misura 11 «Agricoltura biologica» e dall'Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa nelle aree svantaggiate di montagna» - Anno 2015. . . . . 19

### D.G. Università, ricerca e open innovation

#### Decreto dirigente struttura 27 maggio 2016 - n. 4811

«Accordo quadro tra Regione Lombardia e Consiglio Nazionale delle ricerche per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo e valorizzazione del capitale umano con ricadute dirette sul sistema della ricerca e sul territorio lombardo sottoscritto

## Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

il 16 luglio 2012»: conferma/rideterminazione dell'importo di contributo concesso ai 12 progetti dell'accordo a seguito di verifica della rendicontazione finale, conseguente liquidazione al CNR del saldo del contributo concesso a titolo definitivo pari a € 2.972.660,75 con contestuale richiesta di contabilizzazione dell'economia di spesa di € 27.339,25 . . . . . 53

**D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile****Decreto dirigente unità organizzativa 1 giugno 2016 - n. 5002**

POR FESR 2014-20: Asse IV, azione IV.4.c.1.1 – Approvazione del bando per la concessione di agevolazioni finalizzate alla ristrutturazione energetica degli edifici pubblici (Fondo regionale per l'efficienza energetica – FREE) . . . . . 58

**E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO**

## Corte Costituzionale

**Sentenza 19 aprile 2016 - n. 101**

Sentenza 19 aprile 2016 - n. 101 . . . . . 121

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 6 giugno 2016 - n. X/5269

**Prescrizioni integrative tipo per le autorizzazioni all'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali**

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la seguente normativa comunitaria:

- Direttiva 12 giugno 1986, n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- Direttiva 21 maggio 1991, n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- Direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE relativa alla Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Vista la seguente normativa statale:

- d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 concernente l'«Utilizzazione dei fanghi di depurazione - Attuazione della Direttiva 86/278/Cee», con particolare riferimento all'articolo 6, comma 1, punto 2) con cui viene conferita alla regione la facoltà di stabilire «ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento»;
- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», con particolare riferimento agli articoli 126, 127 e 179;
- d.m. 7 aprile 2006 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152»;
- d.p.r. 13 marzo 2013 n. 59 «Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35»;

Vista la seguente normativa regionale:

- l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 recante «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed in particolare l'articolo 17, comma 1, lettera e) laddove si prevede che spetta alla Regione la funzione di indirizzare e coordinamento dell'articolazione territoriale degli atti di programmazione mediante «l'adozione di direttive procedurali e tecniche per le funzioni autorizzatorie spettanti alle province»;
- d.g.r. 1 luglio 2014, n. X/2031, avente ad oggetto: «Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi da depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili»;

Dato atto che le sentenze del T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione III, n. 2434 del 19 novembre 2015 e n. 195 del 29 gennaio 2016 hanno annullato, in parte, la d.g.r. n. 2031/14;

Atteso che a fronte di tali sentenze la Regione Lombardia, rispettivamente con d.g.r. n. 4881 e n. 4883 del 7 marzo 2016, ha determinato di presentare impugnativa avanti il Consiglio di Stato, con richiesta di sospensiva delle sentenze stesse;

Rilevato che nota prot. T1.2016.0014952 del 22 marzo 2016, in considerazione delle motivazioni del ricorso e delle valutazioni del T.A.R. sui singoli aspetti, la Regione Lombardia ha indicato nel dettaglio le parti della d.g.r. 2031/2014 da ritenersi annullate, tra le quali non risultano i paragrafi 6.2 e 6.3;

Atteso che sono emerse problematiche in ordine all'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi da depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali, sostanzialmente riconducibili alla verifica ambientale della qualità dei suoli, alla

necessità di controllo delle modalità di spandimento dei fanghi utilizzati per garantirne un uso efficiente sotto l'aspetto agronomico, alle molestie olfattive derivanti da tali rifiuti;

Ritenuto pertanto di individuare prescrizioni integrative tipo da inserire negli atti autorizzativi in ordine all'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali, finalizzate alla risoluzione delle problematiche evidenziate;

Rilevato che le disposizioni introdotte con il presente provvedimento sono state assunte previa disamina di accorgimenti tecnici e scientifici rivolti sia a ridurre eventuali rischi per la salute della collettività, sia a garantire la compatibilità dell'attività in relazione alle caratteristiche dei suoli, alla loro utilizzazione, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi ed alla loro modalità di trattamento;

Dato atto che, in ossequio alla Direttiva 86/278/CE, ogni limitazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura deve essere supportata da dati tecnici che rilevino l'impatto inquinante della pratica di riutilizzo dei fanghi e deve essere, allo stesso tempo, improntata al rispetto dei principi di proporzionalità e necessità;

Considerato che in data 20 luglio 2011, con decreto del direttore generale della D.G. Territorio e Urbanistica n. 6731 avente ad oggetto: «Costituzione del gruppo di lavoro regionale per la soluzione delle criticità connesse al recupero dei fanghi da depurazione mediante il loro riutilizzo in agricoltura», è stato istituito il gruppo di lavoro in argomento, successivamente ricostituito con medesimo tipo di provvedimento (decreto del direttore generale della D.G. Territorio e Urbanistica 8 febbraio 2012, n. 876), e che ai lavori hanno partecipato portando il proprio contributo:

- Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile (allora denominata Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti);
- Direzione Generale Agricoltura;
- A.R.P.A. Lombardia;
- Università di Pavia - Dipartimento di Ingegneria Idraulica e Ambientale;

Ricordato che, nel corso della propria attività, il gruppo di lavoro di cui trattasi ha provveduto a consultare le associazioni di rappresentanza delle categorie interessate, nonché la Provincia di Pavia, che aveva richiesto espressamente di partecipare alle riunioni. I soggetti elencati nel seguito e l'amministrazione soprari-chiamate sono stati convocati agli incontri tenutisi il 4 marzo 2016, il 11 marzo 2016 ed il 9 maggio 2016:

- Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche [Federutility];
- Cap Holding;
- FISE Assoambiente;
- European Federation for Agricultural Recycling [EFAR];
- ERSAF;

Valutato che il gruppo di lavoro sopramenzionato, allo scopo di fornire puntuali indicazioni circa la corretta applicazione della disciplina per l'utilizzo a beneficio dell'agricoltura dei fanghi da depurazione finalizzate a scongiurare potenziali interazioni negative connesse al loro utilizzo sulle varie componenti ambientali ed antropiche, ha elaborato il seguente allegato, denominato «Prescrizioni integrative tipo in ordine all'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali», che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Valutata la necessità di attribuire all'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni inerenti l'utilizzo a beneficio dell'agricoltura dei fanghi di depurazione l'attività di controllo sulle modalità di utilizzo, anche attraverso i corpi di polizia locale, previa attuazione di corsi di formazione specifici con riferimento alle disposizioni del presente provvedimento;

Atteso che le Province sono autorità competenti sia al rilascio delle autorizzazioni inerenti l'utilizzo a beneficio dell'agricoltura dei fanghi di depurazione ai sensi della l.r. n. 26/03, sia al controllo delle medesime attività ai sensi dell'art. 197 del d.lgs 152/06;

Ritenuto di prevedere che l'adeguamento alle presenti disposizioni dei provvedimenti autorizzativi, da parte delle autorità competenti, siano attuate entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente delibera, con efficacia delle nuove prescrizioni a partire dal 1 febbraio 2017, al fine di garantire una uniforme applicazione sul territorio regionale ed evitare pertanto distorsioni competitive del mercato tra i diversi operatori;

## Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

Ritenuto di confermare le previsioni dei paragrafi 6.2 e 6.3 dell'allegato 1 alla d.g.r. n. 2031/14 non superate da quelle della presente delibera;

Fatta salva la procedura giudiziaria avanti il Consiglio di Stato in difesa della legittimità della d.g.r. n. 2031/14 e precisato pertanto che con il presente provvedimento Regione Lombardia non presta acquiescenza alle sentenze del T.A.R. Lombardia sopra richiamate;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare il presente provvedimento per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate nonché l'Allegato al presente provvedimento recante «*Prescrizioni integrative tipo, in ordine all'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali*», parte integrante della presente delibera;

2. che le Autorità competenti provvedano ad adeguare gli atti autorizzativi alla presente delibera entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento, prevedendo che le nuove prescrizioni siano efficaci a partire dal 1 febbraio 2017;

3. di confermare all'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni inerenti l'utilizzo a beneficio dell'agricoltura dei fanghi di depurazione le attività di controllo sulle modalità di utilizzo, anche attraverso i corpi di polizia locale, previa attuazione di corsi di formazione specifici, con riferimento alle disposizioni del presente provvedimento;

4. di confermare le previsioni dei paragrafi 6.2 e 6.3 della d.g.r. 2031/14 non superate da quelle della presente delibera;

5. di pubblicare il presente atto sul BURL e sui portali web della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile e della Direzione Generale Agricoltura;

6. di far salva la procedura giudiziaria avanti il Consiglio di Stato in difesa della legittimità della d.g.r. n. 2031/14;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

**PRESCRIZIONI INTEGRATIVE TIPO, IN ORDINE ALL'UTILIZZO, A BENEFICIO DELL'AGRICOLTURA, DEI FANGHI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DI IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI****PREMESSE**

Le problematiche emerse in ordine all'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi da depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali, sono sostanzialmente riconducibili alla verifica ambientale della qualità dei suoli, alla necessità di controllo delle modalità di spandimento dei fanghi utilizzati, al fine di garantirne un uso efficiente sotto l'aspetto agronomico, alle molestie olfattive derivanti da tali rifiuti.

Le presenti prescrizioni integrative, aventi lo scopo di prevenire e/o limitare le problematiche sopra espresse, dovranno essere inserite nei provvedimenti autorizzativi.

L'utilizzo in agricoltura dei fanghi trattati resta comunque subordinato al rispetto delle condizioni e dei limiti individuati dalle norme Comunitarie e Nazionali, nonché da quanto riportato nelle vigenti "Linee guida Regionali".

**1 MODALITA' DI MOVIMENTAZIONE DEI FANGHI**

Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche tecniche stabilite nei singoli provvedimenti di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per le categorie 4 e 5, relative al trasporto di rifiuti speciali, ogni fase di trasporto dei fanghi da depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali, dal luogo di produzione agli impianti di trattamento/condizionamento e/o al luogo di utilizzo deve essere effettuata con mezzi e/o contenitori a tenuta e nel caso di trasporto con container scoperto, deve essere comunque garantita la copertura del container con telo impermeabile.

Qualora dopo il conferimento il container non sia stato oggetto di pulizia e contenga pertanto ancora residui di fango, la copertura dovrà essere mantenuta anche nel viaggio di ritorno e sino ad avvenuto lavaggio del container medesimo in area appositamente attrezzata con recupero/smaltimento delle acque di lavaggio.

**2 ACCUMULO DEI FANGHI IN ATTESA DI SPANDIMENTO**

Al fine di evitare episodi di molestie olfattive nell'ambiente circostante, deve essere evitato un eccessivo accumulo di fanghi in attesa di spandimento sui singoli appezzamenti di terreno.

Sul luogo della campagna di spandimento può essere presente un solo cumulo di volume massimo di 90 mc. Ciò in quanto cumuli di limitata dimensione agevolano poi una distribuzione ed interrimento più omogeneo dei fanghi sul/nel terreno.

**3 TEMPI DI MESSA A DIMORA (SPANDIMENTO) DEI FANGHI**

Il conferimento in cumulo sul campo non può avvenire dopo le 17:00.

Lo spandimento e l'interrimento del fango in cumulo devono avvenire entro un tempo massimo di 3 ore dallo scarico in campo. La verifica del termine temporale può essere fatta anche con riferimento all'orario riportato sul formulario di identificazione che accompagna il carico e che deve essere sempre presente sul luogo di conferimento.

L'interrimento dei fanghi palabili deve essere effettuato contestualmente allo spandimento, secondo le modalità di cui al paragrafo successivo.

In caso di sospensione della messa a dimora dei fanghi per cause di forza maggiore (guasto mezzi di spandimento e/o interrimento, improvvisa modifica condizioni meteo), deve essere effettuato il ricarico dei fanghi sul mezzo di trasporto o, in alternativa, la copertura del cumulo.

**4 MODALITA' DI MESSA A DIMORA (SPANDIMENTO) DEI FANGHI**

La messa a dimora del fango deve avvenire tramite aratura oppure, dove la coltura non permetta l'aratura, tramite discatura profonda e/o ripetuta.

I fanghi in fase liquida o pompabile possono essere applicati esclusivamente tramite iniezione profonda nei terreni (a solco chiuso).

Devono essere disponibili ed utilizzati un numero di mezzi per la messa a dimora tale da consentire che l'interrimento avvenga entro il limite temporale stabilito al punto precedente.

**5 LIMITAZIONI TEMPORALI DI UTILIZZO DEI FANGHI**

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato:

- nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura;
- all'interno dei pioppeti nei periodi dal 1 luglio al 31 gennaio con l'esclusione dei periodi di preimpianto;
- in prossimità degli ambiti destinati alla residenza o prevalentemente residenziali, individuati all'interno del tessuto urbano consolidato come definito nel P.R.G./P.G.T. per una fascia di 100 m. Per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m.

**6 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'UTILIZZATORE**

Atteso che l'utilizzazione agronomica, secondo una "buona pratica agricola", di qualunque sostanza che apporta nutrienti ai suoli, ha come presupposto che le quantità distribuite con l'insieme dei materiali (concimi minerali + effluenti zootecnici + gessi di defecazione + altre matrici organiche fra cui quindi anche i fanghi) corrispondano ai fabbisogni delle colture, in modo tale da evitare accumuli nei terreni e/o dispersioni nell'ambiente (acqua e aria), è necessario che i P.U.A. ed i piani di fertilizzazione prevedano gli apporti di nutrienti derivanti dalle materie sopra indicate.

A tal fine è obbligatorio che, per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura, sia comunicato all'utilizzatore (agricoltore), come dati medi annui:

- il titolo di N, P (inteso come  $P_2O_5$ ), K (espresso come % sul tal quale o sulla sostanza secca);
- la % di sostanza secca;
- la concentrazione dei principali metalli presenti (Zn, Cu, Cd, As espressi in mg/kg di sostanza secca).

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

Dovranno essere trasmesse agli utilizzatori anche copia di tutte le analisi singole effettuate sui fanghi conferiti nei relativi terreni.

#### **7 COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITA' DEI TERRENI**

L'atto di disponibilità dei terreni all'effettuazione del recupero R10 da parte del proprietario e/o del conduttore ha durata massima biennale; pertanto deve essere rinnovato e può essere inviato contestualmente alle analisi, anch'esse di durata biennale, dei terreni dati in disponibilità.

#### **8. RILASCIO NULLAOSTA PER NUOVI TERRENI**

Poiché la possibilità di utilizzo di nuovi terreni si configura quale variante non sostanziale all'autorizzazione in essere, i termini previsti per il rilascio del nullaosta all'utilizzo di nuovi terreni ammontano a:

- 90 giorni per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06;
- 60 giorni per le A.I.A. rilasciate ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/06.

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### Presidenza

**D.d.u.o. 1 giugno 2016 - n. 4911**

**Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti degli stanziamenti del bilancio di previsione 2016 e del relativo documento tecnico d'accompagnamento - 18° provvedimento**

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA  
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Vista la legge regionale 30 dicembre 2015 , n. 43 «Legge di Stabilità 2016»;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2015 , n. 44 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016/2018 a legislazione vigente»;

Vista la d.g.r. 29 dicembre 2015 n. X/4709 «Approvazione Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2016-2018- Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2016 - Programma triennale delle opere pubbliche 2016 - 2018- Programmi annuali di attività degli enti, aziende dipendenti e società in house- piano- Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti - Piano studi e ricerche 2016-2018»;

Visto l'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni che prevede il prelievo dal fondo di riserva di cassa con decreto del dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria;

Visto l'art. 7 del regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art 48. del d.lgs. 118/2011 « Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009»e successivo d.lgs. 126/2014«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 » che disciplina casistiche e modalità di utilizzo dei fondi di riserva iscritti a bilancio;

Accertato che è necessario procedere alla liquidazione di spese i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o stimati in misura inferiore in sede di bilancio di previsione;

Dato atto che la dotazione finanziaria di cassa del cap. 1.20.01.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», alla data del 30 maggio 2016 è di € 1.780.955.406,35;

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento dello stanziamento di cassa dei capitoli di cui all'allegato «A» , che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo indicato al fine di dar corso a pagamenti necessari all'adempimento di obbligazioni giuridiche sottostanti;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Vista la d.g.r. 29 aprile 2013 n. 87 «Il PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2013»;

Visto il decreto del Segretario Generale 25 luglio 2013 n. 7110 «Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni della Giunta Regionale - X Legislatura» che stabilisce la competenza all'adozione del presente decreto da parte della U.O. Programmazione e Gestione Finanziaria;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

DECRETA

1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di € 61.750,00 dal cap. 1.20.01.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» del bilancio per l'esercizio finanziario 2016, ai sensi dell'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

2. di apportare la conseguente variazione alla dotazione di cassa dei capitoli, specificati nell'allegato «A», del bilancio di previsione 2016 ed al Documento tecnico di accompagnamento per un importo complessivo € 61.750,00.

3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni, al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78, e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il direttore della funzione specialistica  
u.o. programmazione e gestione finanziaria  
Manuela Giaretta



Progressivo 2016 : 18

**PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA - ART.41, COMMA 2 L.R. 34/78**

ALLEGATO - SINTESI PER MISSIONE E PROGRAMMI E TITOLI						
MISSIONE	DESCRIZIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	Spese correnti	750
7	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	61.000
					<b>TOTALE VARIAZIONI AUMENTATIVE</b>	<b>61.750</b>
<b>20</b>	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>01</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>			<b>TOTALE PRELIEVO FONDO CASSA</b>
						<b>-61.750,00</b>

**D.d.u.o. 6 giugno 2016 - n. 5143****Ammissione dell'impresa «Pasini Andrea, Loc. Prà De Le Fam s.n.c. - 25080 Tignale (BS)» all'agevolazione IRAP di cui agli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11**LA DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA  
TUTELA DELLE ENTRATE REGIONALI

Visti gli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5, della l.r. 5 maggio 2004 n. 11, che prevedono un'agevolazione irap a favore delle imprese di nuova costituzione, nonché delle imprese esercenti attività commerciali di vicinato nei comuni, in situazioni di svantaggio economico - sociale, con popolazione residente non superiore a 3000 abitanti, individuati con d.g.r. 1 luglio 2014 n. X/2008;

Vista la circolare regionale 28 gennaio 2013 n. 4;

Vista la domanda di ammissione all'agevolazione di cui ai citati articoli 2 e 9 presentata dall'impresa individuale Pasini Andrea, LOC. PRA' DE LA FAM SNC - Tignale (BS) CF PSNN-DR96C24D940U in data 11 novembre 2015 prot. regionale n. A1.2015.0099368 dell'11 novembre 2015, integrata in data 7 aprile 2016, con i documenti richiesti il 20 novembre 2015;

Verificato che la documentazione presentata dall'impresa individuale Pasini Andrea, LOC. PRA' DE LA FAM SNC - TIGNALE (BS) comprova il possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la sede legale, amministrativa ed operativa in uno dei comuni individuati con d.g.r. 1 luglio 2014 n. X/2008;
- b) essere impresa di nuova costituzione;
- c) trovarsi nello stato di vigenza;
- d) essere iscritta alla competente Camera di Commercio;
- e) non essere destinataria di aiuti de minimis che sommati alla presente agevolazione superino l'importo consentito dalla normativa vigente;
- f) non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali che beneficiano della medesima agevolazione;

Tenuto conto dell'obbligo di procedere alla verifica sostanziale del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla Circolare n. 4 del 28 gennaio 2013;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», la d.g.r. n. 2249 del 1° agosto 2014, il decreto del Segretario Generale n. 8548 del 17 settembre 2014, relativi alle competenze della U.O. Tutela delle Entrate Regionali, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura,

## DECRETA

1. - di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, l'impresa Pasini Andrea, LOC. PRA' DE LA FAM SNC - 25080 Tignale (BS) C.F. PSNNDR96C24D940U all'agevolazione che prevede la riduzione dell'aliquota IRAP nella misura massima prevista dall'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 446/97, per l'anno 2015;

2. - di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3. - di trasmettere il presente decreto all'impresa sopracitata e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4. - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. - di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013»,

La dirigente  
Maria Arcangela Carbone

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

**D.d.u.o. 6 giugno 2016 - n. 5145**

**Ammissione dell'impresa «La Cuccia e il nido Pet Shop di Minoglia Andrea, strada provinciale ex S.S. n. 10 Padana Inferiore km 256 + 185 26030 Calvatone (CR)» all'agevolazione IRAP di cui agli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11**

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
TUTELA DELLE ENTRATE REGIONALI

Visti gli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5, della l.r. 5 maggio 2004 n. 11, che prevedono un'agevolazione IRAP a favore delle imprese di nuova costituzione, nonché delle imprese esercenti attività commerciali di vicinato nei comuni, in situazioni di svantaggio economico - sociale, con popolazione residente non superiore a 3000 abitanti, individuati con d.g.r. 1 luglio 2014 n. X/2008;

Vista la circolare regionale 28 gennaio 2013 n. 4;

Vista la domanda di ammissione all'agevolazione di cui ai citati articoli 2 e 9 presentata dall'impresa individuale LA CUCCIA E IL NIDO PET SHOP di Minoglia Andrea, strada provinciale ex S.S. n. 10 Padana Inferiore KM 256 + 185 - 26030 Calvatone (CR) C.F. MNGNDR75S03D150D in data 18 marzo 2015 prot. regionale n. A1.2015.0025532 del 20 marzo 2015, integrata in data 28 aprile 2016, con i documenti richiesti il 31 marzo 2015;

Verificato che la documentazione presentata dall'impresa individuale LA CUCCIA E IL NIDO PET SHOP di Minoglia Andrea, strada provinciale ex S.S. N. 10 Padana Inferiore KM 256 + 185 - 26030 Calvatone (CR) comprova il possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la sede legale, amministrativa ed operativa in uno dei comuni individuati con d.g.r. 1 luglio 2014 n. X/2008;
- b) essere impresa di nuova costituzione;
- c) trovarsi nello stato di vigenza;
- d) essere iscritta alla competente Camera di Commercio;
- e) non essere destinataria di aiuti de minimis che sommati alla presente agevolazione superino l'importo consentito dalla normativa vigente;
- f) non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali che beneficiano della medesima agevolazione;

Tenuto conto dell'obbligo di procedere alla verifica sostanziale del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla Circolare n. 4 del 28 gennaio 2013;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», la d.g.r. n. 2249 del 1° agosto 2014, il decreto del Segretario Generale n. 8548 del 17 settembre 2014, relativi alle competenze della U.O. Tutela delle Entrate Regionali, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura,

DECRETA

1. - di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, l'impresa LA CUCCIA E IL NIDO PET SHOP di Minoglia Andrea, strada provinciale ex S.S. n. 10 Padana Inferiore KM 256 + 185 - 26030 Calvatone (CR) CF MNGNDR75S03D150D all'agevolazione che prevede la riduzione dell'aliquota IRAP nella misura massima prevista dall'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 446/97, per l'anno 2015;

2. - di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3. di trasmettere il presente decreto all'impresa sopracitata e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4. - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. - di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013»,

La dirigente  
Maria Arcangela Carbone

**D.d.u.o. 6 giugno 2016 - n. 5146**  
**Ammissione dell'impresa «New Olef s.r.l., via Milzano 8 - 25020 Cigole (BS)» all'agevolazione IRAP di cui agli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11**

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
TUTELA DELLE ENTRATE REGIONALI

Visti gli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5, della l.r. 5 maggio 2004 n. 11, che prevedono un'agevolazione irap a favore delle imprese di nuova costituzione, nonché delle imprese esercenti attività commerciali di vicinato nei comuni, in situazioni di svantaggio economico - sociale, con popolazione residente non superiore a 3000 abitanti, individuati con d.g.r. 1° luglio 2014 n. X/2008;

Vista la circolare regionale 28 gennaio 2013 n. 4;

Vista la domanda di ammissione all'agevolazione di cui ai citati articoli 2 e 9 presentata dall'impresa NEW OLEF s.r.l., via Milzano 8 - 25020 Cigole (BS) C.F. 03718290988 in data 24 marzo 2016 prot. regionale n. A1.2016.0043887 del 31 marzo 2016;

Verificato che la documentazione presentata dall'impresa NEW OLEF s.r.l., via Milzano 8 - 25020 Cigole (BS) comprova il possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la sede legale, amministrativa ed operativa in uno dei comuni individuati con d.g.r. 1° luglio 2014 n. X/2008;
- b) essere impresa di nuova costituzione;
- c) trovarsi nello stato di vigenza;
- d) essere iscritta alla competente Camera di Commercio;
- e) non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali che beneficino della medesima agevolazione;
- f) non essere destinataria di aiuti de minimis che sommati alla presente agevolazione superino l'importo consentito dalla normativa vigente;
- g) ogni socio persona fisica dichiara di non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di agevolazioni fiscali concesse ai sensi della richiamata legge regionale n. 11/2004;

Tenuto conto dell'obbligo di procedere alla verifica sostanziale del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla Circolare n. 4 del 28 gennaio 2013;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», la d.g.r. n. 2249 del 1° agosto 2014, il decreto del Segretario Generale n. 8548 del 17 settembre 2014, relativi alle competenze della U.O. Tutela delle Entrate Regionali, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura,

DECRETA

1. - di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, l'impresa NEW OLEF s.r.l., via Milzano 8 - 25020 Cigole (BS) CF 03718290988 all'agevolazione che prevede la riduzione dell'aliquota IRAP nella misura massima prevista dall'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 446/97, per l'anno 2015;

2. - di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3. - di trasmettere il presente decreto all'impresa sopraccitata e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4. - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. - di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013».

La dirigente  
Maria Arcangela Carbone

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

**D.d.u.o. 7 giugno 2016 - n. 5225**

**Presidenza - Sede Territoriale Bergamo - D.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12 - Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2, art. 27 - Concessione rilasciata alla società Enel Green Power s.p.a. (codice fiscale 10236451000) per l'utilizzo ad scopo idroelettrico delle acque del fiume Serio di cui ai decreto luogotenenziale n. 7207 dell'11 luglio 1918, r.d.n. 6492 del 13 settembre 1928 ed r.d. n. 4753 del 16 giugno 1939 e d.d.u.o. n. 9766 del 28 ottobre 2013. Approvazione del progetto definitivo secondo le risultanze della conferenza dei servizi svoltasi secondo le procedure dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 ed autorizzazione unica alla società Enel Green Power s.p.a. per gli interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto idroelettrico esistente di Gandellino in comune di Gandellino (BG)**

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE DI BERGAMO

Visti:

- il regio decreto 14 agosto 1920 n. 1285 «Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;
- il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e successive modificazioni;
- la legge regionale 16 agosto 1982 n. 52 «Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt»;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59», inerenti la fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed in particolare il Titolo V recante «Disciplina delle Risorse Idriche»;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità» e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 42/2004 «Codici dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 18 aprile 2005 n. 62 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004», in particolare l'articolo 15 «Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/54/CR del 26 giugno 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE; le Regioni ed enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
- il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26»;
- il programma di tutela e uso delle acque (PTUA), approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale»;
- le «Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili» di cui al d.m. Sviluppo Economico del 10 settembre 2010;
- il piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po adottato con deliberazione n. 1/2010 del 24 febbraio 2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.

- Il decreto legislativo 28 marzo 2011 n. 28 recante per oggetto «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;
- la d.g.r. 22 dicembre 2011 n. IX/2727 «Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 - Contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006»;
- la legge regionale 1 febbraio 2012 n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;
- la d.g.r. 18 aprile 2012 n. IX/3298 «Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia»;

Premesso che:

- con decreto Luogotenenziale n. 7207 del 11 luglio 1918, regolato dal disciplinare n. 4 di rep. del 27 aprile 1918, è stato concesso alla Ditta Crespi e C. di derivare dal fiume Serio in comune di Fiumenero e dal torrente Sedornia in comune di Gandellino, complessivi moduli medi 10,05 per produrre col salto di 103,08 m una potenza di 1.381,27 HP. La concessione è stata accordata per un periodo di anni 50 (cinquanta) successivi e continui a decorrere dalla data del decreto di concessione;
- con r.d. n. 6492 del 13 settembre 1928, regolato dal disciplinare n. 140 di rep. del 25 giugno 1927, è stato concesso, in via di sanatoria, alla Ditta Crespi e C. di derivare:
  - dal fiume Serio e dal torrente Fiumenero in comune di Fiumenero, anteriormente all'attuazione dell'invaso del Barbellino, moduli medi 24,70 e massimi 50, e dopo l'attuazione di detto vaso, moduli medi 28,27 e massimi 50;
  - dal torrente Sedornia, in comune di Gandellino, moduli medi 4,30 e massimi 10.

La portata complessivamente derivabile prima dell'attuazione dell'invaso del Barbellino è stata determinata pari a moduli medi 29,00, atti a produrre, sul salto di 104 m, una potenza di 4.021,33 HP mentre dopo la costruzione dell'invaso la portata derivabile è stata determinata in moduli medi 32,57 atti a produrre, sul salto di 104 m, la potenza di 4.516,26 HP. La concessione è stata accordata per un periodo di anni 60 (sessanta) successivi e continui decorrenti dalla data dell'originale decreto di concessione (11 luglio 1918);

- con r.d. n. 4753 del 16 giugno 1939, regolato dal disciplinare n. 711 di rep. del 29 settembre 1938, è stato concesso alla Azienda Elettrica Crespi e C. di derivare dal torrente Grabiasca in comune di Gromo moduli medi 2,50 per produrre, sull'esistente salto di 104 m, la potenza di 347 HP, pari a 254,90 kW. La concessione è stata accordata sino al 10 luglio 1978, data di scadenza della concessione assentita con r.d. 13 settembre 1928 n. 6492.

La complessiva potenza nominale producibile negli impianti oggetto dei predetti atti è pari a 3.575,76 kW;

- con l'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 (istituzione dell'Ente nazionale per l'Energia Elettrica) e del successivo d.p.r. n. 377/1963, recante norme di attuazione in tema di trasferimento delle imprese elettriche preesistenti, la Società Elettrica Bergamasca è stata trasferita all'Enel che è divenuto quindi titolare delle concessioni assentite con i sopracitati decreti;
- ai sensi del d.l. n. 333 del 11 luglio 1992, convertito nella legge n. 359 del 8 agosto 1992, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL è stato trasformato in Enel s.p.a. succedendo a titolo universale ai rapporti giuridici di Enel e quindi anche alle concessioni in argomento;
- in virtù del conferimento operato ai sensi del d.lgs. 79/99 alla società Enel s.p.a. è subentrata Enel Produzione s.p.a.;
- per effetto dell'art.12 comma 6 del d.lgs. n. 79/1999 la scadenza delle concessioni rilasciate all'Enel s.p.a. per le grandi derivazioni è fissata al 31 marzo 2029;
- a far data dal 1 gennaio 2002 la Regione Lombardia è succeduta al Ministero dei Il.pp., Provveditorato alle oo.pp. per la Lombardia, nell'esercizio delle funzioni amministrative afferenti le concessioni di grande derivazione d'acqua;
- con decreto del Dirigente della Sede Territoriale di Berga-

mo n. 4917 del 19 maggio 2009 la società Enel Green Power s.p.a. è subentrata ad Enel Produzione s.p.a. nella titolarità delle concessioni relative all'impianto in oggetto;

- con d.d.u.o.n. 9766 del 28 ottobre 2013, regolato da disciplinare integrativo n. 2874 del 27 maggio 2013, le opere di presa dell'impianto di Gandellino sono state adeguate al rilascio del deflusso minimo vitale, con conseguente ridefinizione delle portate medie derivabili e della complessiva potenza ritraibile dagli impianti stessi.

Considerato che in data 29 marzo 2016 (Prot. n. AE02.2016.0001986) la Società concessionaria ha presentato alla Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo - istanza di Autorizzazione Unica per l'approvazione del progetto definitivo di manutenzione straordinaria dell'impianto idroelettrico esistente di Gandellino ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 27 del r.r. n. 2/2006 allegando il progetto datato Gennaio 2016 a firma Dott. Ing. Roberto Mellano (pratica n. FERA45190).

Visto l'allegato progetto definitivo costituito dai seguenti elaborati:

- Elenco Elaborati;
- Relazione sintesi dei lavori;
- Relazione tecnica descrittiva;
- Relazione elettromeccanica;
- Relazione fotografica;
- Relazione impatto acustico;
- Relazione paesaggistica;
- Relazione geologica;
- Computo metrico estimativo comprensivo di stima degli oneri per la Sicurezza;
- Relazione di stima dei proventi annui derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica con valorizzazione delle misure compensative;
- Cronoprogramma lavori;
- Relazione produzione attesa;
- Piano particellare.

e dai seguenti elaborati grafici:

- Planimetria catastale;
- Estratto P.R.G./P.G.T. (comprensivo di stralcio delle N.T.A. con l'ubicazione dell'impianto oggetto di autorizzazione);
- Cartografia di inquadramento territoriale su base C.T.R. in scala 1:10.000;
- Planimetria generale dei lavori;
- Opera di presa - Torrente Fiumenero e Fiume Serio, stato di fatto e progetto;
- Canale derivatore Serio: ristrutturazione sfioratore e primo tratto di canale derivatore. Pianta - sezioni - profili, stato di fatto e progetto;
- Canale derivatore Serio: canale - trattamenti superficiali interni. Planimetria - profilo - sezioni;
- Canale derivatore Serio: rifacimento di canale. Planimetria - profilo - sezioni stato di fatto e progetto;
- Canale derivatore Serio: immissione derivazione Grabiasca. Ristrutturazione e ampliamento pozzetto. Pianta e sezioni stato di fatto e progetto;
- Canale derivatore Serio: completamento rivestimento tratto interno con lamiera. Planimetria - profilo - sezioni;
- Canale derivatore Sedornia: Galleria, progetto nuovo rivestimento. Planimetria - profilo - sezioni e particolari;
- Canale derivatore Sedornia: Stabilizzazione sbarramento. Pianta e sezioni posizionamento ancoraggi;
- Bacino di carico - Località Tezzi, Opere di derivazione Val Sedornia. Planimetria - sezioni e particolari;
- Planimetria centrale, stato di fatto e progetto;
- Sezioni, stato di fatto e progetto;
- Planimetria di cantiere/cantierizzazione;
- Schema unifilare;
- Elenco CDU;
- Struttura Carroponte.

Preso atto che:

- con nota Prot. AE02.2016.0002137 del 4 aprile 2016, in

conformità alla Legge n. 241/90 e s.m.i., è stato avviato il procedimento istruttorio di Autorizzazione Unica;

- con nota Prot. AE02.2016.0002396 del 11 aprile 2016 è stata indetta, per il giorno 22 aprile 2016, la prima seduta della Conferenza dei Servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo;
  - alla prima Conferenza dei Servizi sono stati invitati:
    - a) Enel Green Power s.p.a.;
    - b) Terna Rete Italia s.p.a.;
    - c) Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bergamo;
    - d) Comune di Gandellino;
    - e) Comune di Valbondione;
    - f) Comunità Montana Valle Seriana;
    - g) Parco delle Orobie Bergamasche;
    - h) Provincia di Bergamo - Settore tutela Risorse Naturali - Servizio Utilizzo delle Acque;
    - i) Provincia di Bergamo - ufficio Vincoli;
    - j) Provincia di Bergamo - Servizio Produzione e trasporto di energia;
    - k) Provincia di Bergamo - Servizio Concessioni;
    - l) Provincia di Bergamo - Servizio Rifiuti;
    - m) Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per la Lombardia - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;
    - n) Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia della Lombardia;
    - o) Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale per la Lombardia 3° S.S. - Elettrodotti;
    - p) Regione Lombardia - D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - Parchi, Tutela della Biodiversità e Paesaggio;
    - q) Arpa Lombardia - Settore tutela delle Risorse e Rischi Naturali - U.O. Servizio Idrografico;
    - r) Arpa Lombardia - Dipartimento di Bergamo;
    - s) A.T.S. Bergamo - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria.
  - La Conferenza dei Servizi tenutasi in data 22 aprile 2016 ha determinato di sospendere i lavori assegnando alla Società concessionaria un termine di 15 giorni per la predisposizione e la trasmissione ai soggetti richiedenti e all'Autorità procedente degli elaborati progettuali rispondenti alle integrazioni richieste nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi;
  - con nota in data 3 maggio 2016 Prot. AE02.2016.0003101 il verbale della Conferenza dei Servizi, e relativi allegati, è stato trasmesso a tutti gli Enti invitati;
  - con nota in data 10 maggio 2016 Prot. AE02.2016.0003451 è stata indetta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 24 maggio 2016;
  - con nota in data 11 maggio 2016 Prot. AE02.2016.0003526 la Società concessionaria, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel suddetto verbale, ha trasmesso la Relazione Forestale;
  - in data 24 maggio 2016 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi;
  - il verbale della seconda e conclusiva seduta della Conferenza dei Servizi, corredato dai relativi allegati, è stato trasmesso a tutti gli Enti invitati con nota in data 30 maggio 2016 Prot. AE02.2016.0004599.
- Preso atto CHE entro la conclusione della Conferenza dei Servizi sono pervenuti i seguenti pareri/comunicazione/autorizzazioni/atti di assenso da parte degli Enti e/o Amministrazioni interessate:
- a) nota della PROVINCIA DI BERGAMO - Servizio Rifiuti Prot. N. AE02.2016.0002638 del 18 aprile 2016;
  - b) nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bergamo Prot. N. AE02.2016.0002648 del 18 aprile 2016;
  - c) nota della Comunità montana Valle Seriana Prot. N. AE02.2016.0002439 del 12 aprile 2016;
  - d) nota della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - Struttura Paesaggio Prot. T1.2016.0019743 del 20 aprile 2016;

## Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

- e) nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia della Lombardia - Milano Prot. N. AE02.2016.0002818 del 21 aprile 2016;
- f) nota del Parco delle Orobie Bergamasche Prot. N. AE02.2016.0002737 del 20 aprile 2016;
- g) nota di Enel Green Power Prot. N. AE02.2016.0002635 del 18 aprile 2016;
- h) nota della Comunità Montana Valle Seriana Prot. AE02.2016.0002710 del 20 aprile 2016;
- i) nota del Comune di Valbondione Prot. AE02.2016.0002828 del 22 aprile 2016;
- j) nota della PROVINCIA DI BERGAMO - Servizio Rifiuti Prot. n. AE02.2016.0004128 del 23 maggio 2016;
- k) nota della Comunità Montana Valle Seriana Prot. n. AE02.2016.0004122 del 23 maggio 2016.

Preso altresì atto che in sede di conferenza Enel Green Power ha depositato la «Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie».

Considerato che in sede di Conferenza dei Servizi si sono espressi i rappresentanti dei seguenti Enti:

- a) Comune di Gandellino;
- b) Provincia di Bergamo - Servizio Produzione e Trasporto di Energia;
- c) Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo.

Preso atto che i soggetti intervenuti al procedimento, ivi compresi gli Enti e le Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica-territoriale e della salute dei cittadini ai sensi dell'art. 14 comma 4 della legge 241/90 e s.m.i., hanno espresso parere favorevole all'approvazione del progetto definitivo di manutenzione straordinaria dell'impianto idroelettrico in oggetto, ciascuno con le relative prescrizioni di cui si è tenuto conto nel verbale della conferenza o che sono contenute nelle comunicazioni pervenute allegata, parte integrante ai verbali della Conferenza dei Servizi.

Tenuto conto dei suddetti pareri e delle conclusioni delle Conferenze dei Servizi di cui ai verbali del 22 aprile 2016 e del 24 maggio 2016, che costituiscono, unitamente ai relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Considerato che:

- L'art. 5 del disciplinare integrativo n. 2872 del 27 maggio 2013 vincolava la Società Concessionaria a provvedere, previa approvazione dell'Autorità concedente e sentita l'ARPA Lombardia - U.O. Servizio Idrografico, all'installazione e manutenzione in buono stato di funzionamento di idonei strumenti necessari alla misura del DMV rilasciato;
- L'art. 7 del disciplinare integrativo n. 2872 del 27 maggio 2013 vincolava la Società Concessionaria a presentare ad ARPA Lombardia - U.O. Servizio Idrografico e all'Autorità concedente il progetto per l'installazione dei dispositivi e degli strumenti necessari per la misurazione in continuo e per la registrazione delle acque derivate.

Considerato altresì che:

- le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono state dichiarate di pubblico interesse e di pubblica utilità ed indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 12 comma 1 del d.lgs. 387/2003 e del punto 4.6 della d.g.r. n. IX/3298 del 18 aprile 2012;
- l'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, conforme alla determinazione conclusiva assunta all'esito dei lavori della Conferenza dei Servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, ai sensi del paragrafo 4.6 della sopracitata d.g.r.;
- i mappali interessati dalle opere e dalle occupazioni temporanee, come risulta dalla «Planimetria catastale», sono di proprietà della Società concessionaria e pertanto non è necessario apporre vincolo preordinato all'esproprio di beni e terreni.

Dato atto che la Società Enel Green Power s.p.a. ha dimostrato di aver versato gli oneri istruttori quantificati in 2.423,00 Euro come previsto al punto 2.7 della d.g.r. IX/3298 del 18 aprile 2012 emanata in attuazione del d.m. 10 settembre 2010.

Ritenuto di poter adottare il provvedimento conclusivo del procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i., secondo gli esiti della Conferenza dei Servizi, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale, nonché di tutte le prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, e di approvare il progetto definitivo presentato dalla società Enel Green Power s.p.a. in data 29 marzo 2016 composto dagli elaborati sopra citati.

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20: «Testo unico di leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la d.g.r. X/87 del 29 aprile 2013 «Il Provvedimento organizzativo 2013», con cui è stato affidato all'ing. Claudio Merati l'incarico di dirigente della Sede Territoriale di Bergamo, il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni delle Giunte Regionale - X Legislatura» ed il Provvedimento Organizzativo 2016 approvato con d.g.r. n. X/4774 del 28 gennaio 2016 relativo alle nuove disposizioni riguardanti gli assetti organizzativi.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi integralmente richiamate:

1. di adottare il presente provvedimento conclusivo del procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i.;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 27 del regolamento regionale 2/2006 e dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i., il progetto definitivo delle opere di manutenzione straordinaria datato gennaio 2016 a firma Dott. Ing. Roberto Mellano;

3. di autorizzare la Società Enel Green Power s.p.a. (codice fiscale - P.IVA CF e P. IVA 10236451000 con sede legale in viale Regina Margherita, 125 - Roma) gli interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto esistente di Gandellino in comune di Gandellino (BG), in conformità al progetto definitivo approvato;

4. di vincolare l'inizio dei lavori e la realizzazione delle opere all'installazione di idonei strumenti necessari alla misura del DMV rilasciato, come previsto dall'art. 5 del disciplinare integrativo sopracitato;

5. di vincolare l'inizio dei lavori e la realizzazione delle opere all'acquisizione del parere di ARPA Lombardia - U.O. Servizio Idrografico in merito alla valutazione della strumentazione di misura delle portate e del sistema di acquisizione/trasmissione dei dati, come previsto dall'art. 7 del disciplinare integrativo sopracitato;

6. di stabilire che il presente provvedimento autorizza la Società concessionaria, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 16 agosto 1982 n. 52, alla costruzione ed all'esercizio delle opere (infrastrutture) funzionali all'immissione nella Rete Elettrica del Distributore dell'energia prodotta dall'impianto (elettrdotto);

7. di stabilire che l'esercizio dell'impianto rimane subordinato agli adempimenti di cui all'art. 21 comma 9 del r.r. 2/2006, consistenti nel collaudo delle opere effettuato dall'Autorità Concedente, il cui onere sarà a carico del concessionario;

8. di vincolare la Società concessionaria al rispetto di tutte le prescrizioni impartite dai vari Enti nelle rispettive determinazioni e/o pareri, acquisiti nel corso del procedimento istruttorio come riportati nei verbali del 22 aprile 2016 e del 24 maggio 2016 della Conferenza dei Servizi, che costituiscono parte integrante della presente autorizzazione, nonché alle disposizioni e direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio, sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto;

9. di dare atto che:

a) la Società concessionaria resta vincolata alle prescrizioni, condizioni e obblighi contenute nel decreto di concessione rilasciato dalla Regione Lombardia n. 9766 del 28 ottobre 2013, regolato da disciplinare n. 2874 di rep. del 27 maggio 2013;

b) la presente autorizzazione unica costituisce, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi dell'art. 12 comma 3 del d.lgs. 387/2003;

10. di stabilire che l'inizio dei lavori autorizzati con il presente provvedimento dovrà avvenire entro due anni a decorrere dalla data della presente autorizzazione, mentre i lavori dovranno essere conclusi entro cinque anni dalla medesima data;

11. di obbligare la Società concessionaria a comunicare tempestivamente all'Autorità concedente la data di inizio lavori, unitamente ai nominativi della Direzione Lavori e della ditta esecutrice, nonché di notificare la fine lavori entro 30 giorni dal termine degli stessi;

12. di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione è avvenuto nel rispetto dei termini stabiliti dalla vigente normativa;

13. di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di trasmetterne copia a tutti gli Enti coinvolti;

14. di stabilire che la Società concessionaria risponde esclusivamente in proprio, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente, oltre a tutte le Pubbliche Amministrazioni cointeressate, da qualunque danno o pregiudizio possa derivare a terzi o a cose a seguito del presente atto;

15. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, come indicato al punto 4.6 della d.g.r. n. IX/3298 del 18 aprile 2012.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'ufficio territoriale  
regionale di Bergamo  
Claudio Merati

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

**D.d.u.o. 7 giugno 2016 - n. 5226**

**Presidenza - Sede Territoriale Bergamo - D.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12 - Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2, art. 27 - Concessione rilasciata alla società Enel Green Power s.p.a. (codice fiscale 10236451000) per l'utilizzo ad scopo idroelettrico delle acque del fiume Brembo di cui ai r.d. n. 5217 del 4 giugno 1922, r.d. n. 8858 del 16 giugno 1927, d.m. n. 4622 del 6 giugno 1929, d.m. n. 8979 del 29 aprile 1934, r.d. n. 1285 del 17 agosto 1941, r.d. n. 5306 del 3 febbraio 1942, d.m. n. 807/71 del 14 marzo 1973, r.d. n. 5572 del 26 novembre 1931 e d.d.u.o. n. 9771 del 28 ottobre 2013. Approvazione del progetto definitivo secondo le risultanze della conferenza dei servizi svoltasi secondo le procedure dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 ed autorizzazione unica alla società Enel Green Power s.p.a. Per gli interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto idroelettrico esistente di Bonate in comune di Bonate Sotto (BG).**

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE  
REGIONALE DI BERGAMO**

Visti:

- il regio decreto 14 agosto 1920 n. 1285 «Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;
  - il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e successive modificazioni;
  - la legge regionale 16 agosto 1982 n. 52 «Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt»;
  - la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni;
  - il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59», inerenti la fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche;
  - il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» e successive modifiche ed integrazioni;
  - la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed in particolare il Titolo V recante «Disciplina delle Risorse Idriche»;
  - il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità» e successive modifiche ed integrazioni;
  - il decreto legislativo 42/2004 «Codici dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche ed integrazioni;
  - la legge 18 aprile 2005 n. 62 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004», in particolare l'articolo 15 «Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/54/CR del 26 giugno 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE; le regioni ed enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 Marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
  - il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26»;
  - il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006;
  - il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale»;
  - le «Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili» di cui al d.m. sviluppo economico del 10 settembre 2010;
  - il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po adottato con deliberazione n. 1/2010 del 24 febbraio 2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.
- Il decreto legislativo 28 marzo 2011 n. 28 recante per oggetto «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;
  - la d.g.r. 22 dicembre 2011 n. IX/2727 «Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 - Contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006»;
  - la legge regionale 1 febbraio 2012 n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;
  - la d.g.r. 18 aprile 2012 n. IX/3298 «Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia»;
- Premesso che:
- con regio decreto n. 2726 del 17 maggio 1928, regolato dal disciplinare n. 165 di rep. del 6 dicembre 1927, è stato concesso alla società Forze Idrauliche Basso Brembo di derivare dal fiume Brembo in comune di Ponte S. Pietro (BG) una portata pari a 180 mod. medi e 250 mod. massimi per produrre, su un salto di 24 m, la potenza di 5.760 HP nella centrale di Bonate Sotto (BG), e di derivare, direttamente dallo scarico di detta centrale, una portata pari a 125 mod. medi e 200 mod. massimi per produrre, su un salto di 30 m, la potenza di 5.000 HP nella centrale di Filago località Marne (BG) La concessione è stata accordata per un periodo di anni 60 (sessanta) successivi e continui a decorrere dalla data del decreto di concessione;
  - con regio decreto n. 6365 del 19 settembre 1935, regolato dai disciplinari supplementari n. 394 di rep. del 4 giugno 1934 e n. 476 di rep. del 28 gennaio 1935, la società Elettrica Bergamasca è stata riconosciuta titolare della concessione assentita con r.d. n. 2726 del 17 maggio 1928. Inoltre è stato concesso alla società Elettrica Bergamasca:
    - di derivare dal fiume Brembo, in comune di Ponte S. Pietro, la portata media invariata di 180 mod. per produrre sul salto aumentato a 25,60 m la potenza di 6.144 HP;
    - di derivare dal fiume Brembo, in comune di Bonate Sotto, la portata aumentata a 136,50 mod. nel periodo 15 ottobre - 15 aprile per produrre, sul salto invariato di 30 m, la potenza di 5.460 HP, fermo restando, per il rimanente periodo dell'anno, quanto concesso con il r.d. n. 2726 del 17 maggio 1928;
    - di spostare la centrale di Marne da valle a monte dell'autostrada Milano-Bergamo.
  - la complessiva potenza nominale producibile negli impianti oggetto dei predetti atti è pari a 8.363,24 kW;
  - con l'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1943 n. 1643 (istituzione dell'ente nazionale per l'energia elettrica) e del successivo d.p.r. n. 377/1963, recante norme di attuazione in tema di trasferimento delle imprese elettriche preesistenti, la società Elettrica Bergamasca è stata trasferita all'Enel che è divenuto quindi titolare delle concessioni assentite con i sopracitati decreti;
  - ai sensi del d.l. n. 333 dell'11 luglio 1992, convertito nella legge n. 359 dell'8 agosto 1992, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Enel è stato trasformato in Enel s.p.a. succedendo a titolo universale ai rapporti giuridici di Enel e quindi anche alle concessioni in argomento;
  - in virtù del conferimento operato ai sensi del d.lgs. 79/99 alla società Enel s.p.a. è subentrata Enel Produzione s.p.a.;
  - per effetto dell'art. 12 comma 6 del d.lgs. n. 79/1999 la scadenza delle concessioni rilasciate all'Enel s.p.a. per le grandi derivazioni è fissata al 31 marzo 2029;
  - con d.d.u.o. n. 4917 del 19 maggio 2009 la società Enel Green Power s.p.a. è subentrata ad Enel Produzione s.p.a. nella titolarità delle concessioni relative all'impianto in oggetto.
  - con d.d.u.o. n. 9771 del 28 ottobre 2013, regolato da disciplinare integrativo n. 2872 del 27 maggio 2013, le opere di presa degli impianti di Bonate e Marne sono state adeguate al rilascio del deflusso minimo vitale, con conseguente rideterminazione delle portate medie derivabili e della complessiva potenza ritraibile dagli impianti stessi.
- Considerato che in data 29 marzo 2016 (prot. n. AE02.2016.0001985) la società concessionaria ha presentato al-

la Regione Lombardia – Ufficio territoriale regionale di Bergamo – istanza di autorizzazione unica per l'approvazione del progetto definitivo di manutenzione straordinaria dell'impianto idroelettrico esistente di Bonate ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 27 del r.r. n. 2/2006 allegando il progetto datato marzo 2016 a firma dott. ing. Roberto Mellano (pratica n. FERA45532).

Visto l'allegato progetto definitivo costituito dai seguenti elaborati di testo:

- Elenco Elaborati;
- Relazione sintesi dei lavori;
- Relazione tecnica descrittiva;
- Relazione elettromeccanica;
- Relazione fotografica;
- Relazione impatto acustico;
- Relazione paesaggistica;
- Relazione geologica;
- Computo metrico estimativo comprensivo di stima degli oneri per la Sicurezza;
- Relazione di stima dei proventi annui derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica con valorizzazione delle misure compensative;
- Cronoprogramma lavori;
- Piano particolare;
- Relazione idrologica e del calcolo della produzione attesa;
- Relazione elettrica.
- e dai seguenti elaborati grafici:
- Planimetria catastale e piano particellare;
- Estratto P.R.G./P.G.T. (comprensivo di stralcio delle N.T.A. con l'ubicazione dell'impianto oggetto di autorizzazione) – CDU;
- Cartografia di inquadramento territoriale su base C.T.R. in scala 1:10.000;
- Planimetria generale/Canale derivatore tav.\_1 stato di fatto e progetto;
- Planimetria generale/Canale derivatore tav.\_2 stato di fatto e progetto;
- Canale derivatore profilo tav.\_1 stato di fatto e di progetto;
- Canale derivatore profilo tav.\_2 stato di fatto e di progetto;
- Canale derivatore sezioni tipo stato di fatto e progetto;
- Opera di presa Ponte San Pietro planimetria, pianta, vista, stato di fatto e progetto;
- Bacino di carico planimetria, pianta, sezioni A-B-C-D, stato di fatto e progetto;
- Bacino di carico, canale fuggatore con scivolo, stato di fatto e progetto;
- Pianta centrale, stato di fatto e progetto;
- Planimetria di cantiere/cantierizzazione;
- Schema unifilare;
- Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU);
- Sezioni centrale, stato di fatto e progetto;
- Passerelle e paratoie centrale, progetto;
- Condotte forzate profilo stato di fatto e progetto;
- Cabina elettrica di connessione con Enel Distribuzione. Planimetria, pianta, prospetti, sezioni e particolari.

Preso atto che:

- con nota prot. AE02.2016.0002136 del 4 aprile 2016, in conformità alla legge n. 241/90 e s.m.i., è stato avviato il procedimento istruttorio di Autorizzazione Unica;
- con nota prot. AE02.2016.0002390 dell'11 aprile 2016, è stata indetta, per il giorno 20 aprile 2016, la conferenza dei servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo;
- alla conferenza dei servizi sono stati invitati:
  - a) Enel Green Power s.p.a.;
  - b) Enel Distribuzione s.p.a. – Divisione Infrastrutture e Reti;
  - c) Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bergamo;
  - d) Comune di Bonate Sopra;
  - e) Comune di Bonate Sotto;
  - f) Comune di Ponte San Pietro;

- g) Comune di Presezzo;
- h) Provincia di Bergamo – Settore tutela Risorse Naturali – Servizio Utilizzo delle Acque;
- i) Provincia di Bergamo – ufficio Vincoli;
- j) Provincia di Bergamo – Servizio produzione e trasporto di energia;
- k) Provincia di Bergamo – Servizio Concessioni;
- l) Provincia di Bergamo – Servizio Rifiuti;
- m) Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Basso Corso del fiume Brembo;
- n) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Lombardia – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;
- o) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza archeologia della Lombardia;
- p) Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni – Ispettorato territoriale per la Lombardia 3° S.S. – Elettrodotti;
- q) Regione Lombardia – D.G. ambiente, energia e sviluppo sostenibile – Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio;
- r) Arpa Lombardia – Settore tutela delle risorse e rischi naturali - U.O. Servizio Idrografico;
- s) Arpa Lombardia – Dipartimento di Bergamo;
- t) A.T.S. Bergamo – Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria.

- con nota in data 21 aprile 2016 Prot. AE02.2016.0002822 il verbale della conferenza dei servizi, e relativi allegati, è stato trasmesso a tutti gli enti invitati.

Preso atto che entro la conclusione della conferenza dei servizi sono pervenuti i seguenti pareri/comunicazione/autorizzazioni/atti di assenso da parte degli enti e/o amministrazioni interessate:

- a) nota di ARPA Lombardia – U.O. servizio idrografico Prot. N. AE02.2016.0002587 del 15 aprile 2016;
- b) nota della Provincia di Bergamo - Servizio rifiuti Prot. N. AE02.2016.0002639 del 18 aprile 2016.
- c) nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bergamo Prot. N. AE02.2016.0002648 del 18 aprile 2016.
- d) nota della d.g. ambiente, energia e sviluppo sostenibile – Struttura paesaggio pervenuta in data 19 aprile 2016 Prot. T1.2016.0019467.
- e) nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza archeologia della Lombardia - Milano Prot. N. AE02.2016.0002690 del 19 aprile 2016.
- f) nota del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Basso Corso del fiume Brembo Prot. N. AE02.2016.0002711 del 20 aprile 2016.
- g) nota di A.T.S. Bergamo – Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria Prot. N. AE02.2016.0002713 del 20 aprile 2016.

Preso altresì atto che in sede di conferenza Enel Green Power s.p.a. ha depositato:

1. la «Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie»;
2. Parere di rispondenza di Enel Distribuzione.

Considerato che in sede di Conferenza dei Servizi si sono espressi i rappresentanti dei seguenti Enti:

- a) Comune di Bonate Sotto;
- b) Provincia di Bergamo – Servizio Produzione e Trasporto di Energia;
- c) Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo.

Preso atto che i soggetti intervenuti al procedimento, ivi compresi gli enti e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica-territoriale e della salute dei cittadini ai sensi dell'art. 14 comma 4 della legge 241/90 e s.m.i., hanno espresso parere favorevole all'approvazione del progetto definitivo di manutenzione straordinaria dell'impianto idroelettrico in oggetto, ciascuno con le relative prescrizioni di cui si è tenuto conto nel verbale della conferenza o che sono contenute nelle comunicazioni pervenute allegate, parte integrante ai verbali della Conferenza dei Servizi.

Tenuto conto dei suddetti pareri e delle conclusioni della Conferenza dei Servizi di cui al relativo verbale del 20 aprile 2016,

## Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

che costituiscono, unitamente ai relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Considerato che la società Enel Green Power si è impegnata, in sede di conferenza di servizi, a fornire la documentazione richiesta da Arpa Lombardia - U.O.S Servizio Idrografico con nota Prof. N. AE02.2016.0002587 del 15 aprile 2016 per le valutazioni di competenza.

Considerato altresì che:

- L'art. 5 del disciplinare integrativo n. 2872 del 27 maggio 2013 vincolava la società Concessionaria a provvedere, previa approvazione dell'Autorità concedente e sentita l'Arpa Lombardia - U.O. servizio idrografico, all'installazione e manutenzione in buono stato di funzionamento di idonei strumenti necessari alla misura del DMV rilasciato;
- L'art. 7 del disciplinare integrativo n. 2872 del 27 maggio 2013 vincolava la Società Concessionaria a presentare ad Arpa Lombardia - U.O. servizio idrografico e all'autorità concedente il progetto per l'installazione dei dispositivi e degli strumenti necessari per la misurazione in continuo e per la registrazione delle acque derivate.

Considerato che:

- le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono state dichiarate di pubblico interesse e di pubblica utilità ed indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 12 comma 1 del d.lgs. 387/2003 e del punto 4.6 della d.g.r. n. IX/3298 del 18 aprile 2012;
- l'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, conforme alla determinazione conclusiva assunta all'esito dei lavori della conferenza dei servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, ai sensi del paragrafo 4.6 della sopracitata d.g.r.;
- i mappali interessati dalle opere e dalle occupazioni temporanee, come risulta dalla «Planimetria catastale e piano particellare», sono di proprietà della società concessionaria e che pertanto non è necessario apporre vincolo preordinato all'esproprio di beni e terreni.

Dato atto che la Società Enel Green Power s.p.a. ha dimostrato di aver versato gli oneri istruttori quantificati in 2.153,00 euro come previsto al punto 2.7 della d.g.r. IX/3298 del 18 aprile 2012 emanata in attuazione del d.m. 10 settembre 2010.

Ritenuto di poter adottare il provvedimento conclusivo del procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i., secondo gli esiti della Conferenza dei Servizi, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale, nonché di tutte le prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, e di approvare il progetto definitivo presentato dalla società Enel Green Power s.p.a. in data 29 marzo 2016 composto dagli elaborati sopra citati.

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20: «Testo unico di leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura ed in particolare la d.g.r. X/87 del 29 aprile 2013 «Il provvedimento organizzativo 2013», con cui è stato affidato all'ing. Claudio Merati l'incarico di dirigente della sede territoriale di Bergamo, il decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle direzioni delle Giunte regionale - X Legislatura» ed il provvedimento organizzativo 2016 approvato con d.g.r. n. X/4774 del 28 gennaio 2016 relativo alle nuove disposizioni riguardanti gli assetti organizzativi.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi integralmente richiamate:

1. di adottare il presente provvedimento conclusivo del procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i.;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 27 del regolamento regionale 2/2006 e dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i., il progetto definitivo delle opere di manutenzione straordinaria datato marzo 2016 a firma dott. ing. Roberto Mellano;

3. di autorizzare la Società Enel Green Power s.p.a. (codice fiscale - P.IVA C.Fe P.IVA 10236451000 con sede legale in viale Regina Margherita, 125 - Roma) gli interventi di manutenzione

straordinaria sull'impianto esistente di Bonate in comune di Bonate Sotto (BG), in conformità al progetto definitivo approvato;

4. di vincolare l'inizio dei lavori e la realizzazione delle opere all'installazione di idonei strumenti necessari alla misura del DMV rilasciato, come previsto dall'art. 5 del disciplinare integrativo sopracitato;

5. di vincolare l'inizio dei lavori e la realizzazione delle opere all'acquisizione del parere di Arpa Lombardia - U.O. servizio idrografico in merito alla valutazione della strumentazione di misura delle portate e del sistema di acquisizione/trasmissione dei dati, come previsto dall'art. 7 del disciplinare integrativo sopracitato;

6. di stabilire che il presente provvedimento autorizza la società concessionaria, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 16 agosto 1982 n. 52, alla costruzione ed all'esercizio delle opere (infrastrutture) funzionali all'immissione nella rete elettrica del distributore dell'energia prodotta dall'impianto (elettrodotto);

7. di stabilire che l'esercizio dell'impianto rimane subordinato agli adempimenti di cui all'art. 21 comma 9 del r.r. 2/2006 consistenti nel collaudo delle opere effettuato dall'autorità concedente il cui onere sarà a carico del concessionario;

8. di vincolare la società concessionaria al rispetto di tutte le prescrizioni impartite dai vari enti nelle rispettive determinazioni e/o pareri acquisiti nel corso del procedimento istruttorio come riportati nel verbale del 20 aprile 2016, nonché alle disposizioni e direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio, sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto;

9. di dare atto che:

a) la società concessionaria resta vincolata alle prescrizioni, condizioni e obblighi contenute nel decreto di concessione rilasciato dalla Regione Lombardia n. 9771 del 28 ottobre 2013, regolato da disciplinare n. 2872 di rep. del 27 maggio 2013;

b) la presente autorizzazione unica costituisce, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi dell'art. 12 comma 3 del d.lgs. 387/2003;

10. di stabilire che l'inizio dei lavori autorizzati con il presente provvedimento dovrà avvenire entro due anni a decorrere dalla data della presente autorizzazione, mentre i lavori dovranno essere conclusi entro cinque anni dalla medesima data;

11. di obbligare la società concessionaria a comunicare tempestivamente all'autorità concedente la data di inizio lavori unitamente ai nominativi della direzione lavori e della ditta esecutrice, nonché di notificare la fine lavori entro 30 giorni dal termine degli stessi;

12. di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione è avvenuto nel rispetto dei termini stabiliti dalla vigente normativa;

13. di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di trasmetterne copia a tutti gli enti coinvolti;

14. di stabilire che la società concessionaria risponde esclusivamente in proprio, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione concedente, oltre a tutte le pubbliche amministrazioni cointeressate, da qualunque danno o pregiudizio possa derivare a terzi o a cose a seguito del presente atto;

15. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, come indicato al punto 4.6 della d.g.r. n. IX/3298 del 18 aprile 2012.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il tribunale superiore delle acque pubbliche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'ufficio territoriale regionale di Bergamo  
Claudio Merati

## D.G. Agricoltura

D.d.u.o. 8 giugno 2016 - n. 5283

**Programma di sviluppo rurale (PSR) della Lombardia 2014 - 2020. Applicazione delle modalità di riduzioni ed esclusioni previste dal d.m. 180/2015 in merito alle inadempienze degli impegni e altri obblighi previsti dalla Misura 11 «Agricoltura biologica» e dall'Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa nelle aree svantaggiate di montagna» - Anno 2015.**

IL DIRIGENTE DELLA U.O.  
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA,  
SVILUPPO RURALE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Visti:

- il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, «sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio»;
- il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, «sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008»;
- il regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, «recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio»;

Richiamati altresì:

- il regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della commissione, «recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)»;
- il regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della commissione, «recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità»;

Visto il regolamento delegato UE n. 640/2014 della Commissione, «che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità», in particolare fornisce la base normativa per il calcolo e l'applicazione di sanzioni per inadempienze del beneficiario relative a requisiti di ammissibilità, agli impegni previsti nell'ambito delle misure e operazione (art. 35), e ad altri obblighi (art. 13, art. 16, art. 19);

Vista la decisione di esecuzione C(2015)4931 del 15 luglio 2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Lombardia ai fini della concessione di un sostegno da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014 - 2020;

Vista la d.g.r. 24 luglio 2015 - n. X/3895 «Approvazione del Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020»;

Visto il decreto n. 180 del 23 gennaio 2015 del MIPAAF, «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» che attua a livello nazionale il reg. (UE) 640/2014, individuando anche la metodologia generale del calcolo delle sanzioni amministrative per mancato rispetto degli impegni previsti dalle misure e operazioni dello sviluppo rurale;

Preso atto della nota n. 11020 del 29 maggio 2015 del Mipaaf avente ad oggetto: «D.m. n. 180/2015 «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e

delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale: precisazioni sul regime di condizionalità e sullo sviluppo rurale» che specifica, tra l'altro, che i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari non appartengono più al regime di condizionalità rientrando così tra gli impegni di misura della Misura 10 e 11;

Visto il decreto n. 6513 del 18 novembre 2014 del Mipaaf, «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento UE n. 1307/2013» così come integrato dal d.m. n. 1420 del 26 febbraio 2015 «Disposizioni modificative ed integrative del d.m. 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento UE n. 1307/2013» che definisce a livello nazionale tra l'altro le caratteristiche dell'agricoltore in attività e l'attività agricola intesa come definizione dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione e l'attività agricola minima;

Vista altresì la d.g.r. n. 3232 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto «Determinazione in ordine all'attuazione del decreto del Mipaaf n. 1420 del 26 febbraio 2015 recante disposizioni modificative ed integrative del d.m. 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento UE n. 1307/2013» che definisce, a livello regionale, che il periodo minimo di pascolamento è pari a 45 giorni in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 3 e all'art. 3 comma 2 del d.m. 1420/2015;

Visto il decreto n. 15962 del 20 dicembre 2013 del Mipaaf, «Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità» riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori ai sensi del reg. (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013» che definisce un elenco di «non conformità» riguardanti la produzione biologica e le corrispondenti misure che gli organismi di certificazione devono applicare agli operatori biologici e in conversione.

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 747/2015 della commissione «recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015»;

Visto decreto n. 1566 del 12 maggio 2015 del Mipaaf «Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014 - 2020», che a livello nazionale dà attuazione al reg. UE n. 747/2015;

Visto il d.d.s. 22 maggio 2015 - n. 4184 «Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Approvazione del bando 2015 della Misura 11 «Agricoltura biologica»» che definisce per l'anno 2015 le regole per poter aderire alla Misura 11;

Visto il d.d.s. 22 maggio 2015 - n. 4186 «Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 - Approvazione del bando 2015 dell'Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna»» che definisce per l'anno 2015 le regole per poter aderire all'operazione 13.1.01;

Vista la d.g.r. 1° aprile 2015 - n. X/3351 «Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013», che disciplina il regime di «Condizionalità» per l'anno 2015;

Richiamato il d.d.u.o. 23 ottobre 2015 - n. 8827 dell'organismo pagatore regionale: «Approvazione del manuale operativo dei controlli di condizionalità 2015», che definisce le modalità di controllo relativamente alla «Condizionalità» per la campagna 2015;

Considerato che, ai sensi del reg. UE n. 1306/2014 ed in particolare degli articoli 63 - 64, in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni di misura o degli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto previsti dalla legislazione settoriale agricola, la riduzione dell'importo del sostegno da versare in relazione alla domanda di aiuto/pagamento è definita come sanzione amministrativa;

Considerato che le regioni, ai sensi dell'art. 23 «Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale» del d.m. n. 180/2015, devono individuare le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni e alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalità; i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione su cui viene calcolata la sanzione amministrativa ossia la riduzione/esclusione del premio previsto, ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni com-

## Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

messe deliberatamente e eventuali impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'operazione stessa.

Visto il documento «Sanzioni amministrative (riduzioni ed esclusioni dai premi) per violazioni di impegni ed altri obblighi della Misura 11 «Agricoltura biologica» PSR 2014 - 2020 e dell'operazione 13.1.01 «Indennità compensativa nelle aree svantaggiate di montagna» PSR 2014 - 2020, per l'anno 2015», allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto predisposto dalla competente struttura «Programmazione e attuazione dello sviluppo rurale» sentito l'organismo pagatore regionale;

Ritenuto pertanto necessario approvare il citato allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente:

- Parte A: conseguenze derivanti da eventuale mancato rispetto degli impegni di misura e delle condizioni di ammissibilità relative alla Misura 11;
- Parte B: conseguenze derivanti da eventuale mancato rispetto degli impegni di misura e delle condizioni di ammissibilità relative alla Misura 13;

Vista la l.r.n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della uo «Programmazione comunitaria, sviluppo rurale e semplificazione amministrativa» individuate dalla d.g.r. X/5227 del 31 maggio 2016;

## DECRETA

1. di approvare l'Allegato 1 «Sanzioni amministrative (riduzioni ed esclusioni dai premi) per violazioni di impegni ed altri obblighi della Misura 11 «Agricoltura biologica» PSR 2014 - 2020 e dell'operazione 13.1.01 «Indennità compensativa nelle aree svantaggiate di montagna» PSR 2014 - 2020, per l'anno 2015», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante attuazione del d.m. n. 180/2015 in relazione agli impegni connessi alle sopracitate misure del PSR Lombardia 2014 - 2020;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della direzione generale agricoltura;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento all'organismo pagatore regionale.

Il dirigente  
Pietro Buonanno

— • —

**SANZIONI AMMINISTRATIVE  
(RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DEI PREMI)  
PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI**

**MISURA 11 “AGRICOLTURA BIOLOGICA” – PSR 2014- 2020  
OPERAZIONE 13.1.01 “INDENNITA’ COMPENSATIVA NELLE AREE SVANTAGGIATE DI  
MONTAGNA” – PSR 2014- 2020**

**ANNO 2015**

## INDICE

### 1. PREMESSA

### 2. DEFINIZIONI

### 3. TIPOLOGIE DI OBBLIGHI GENERALI COMUNI ALLA MISURA 11 E ALLA MISURA 13

*3.1 Presentazione delle Domande di Aiuto/Pagamento entro la scadenza dei termini*

*3.2 Dichiarazione annuale di tutte le parcelle agricole aziendali (art. 72, par 1, Reg Ue n. 1306/2013)*

*3.3 Dichiarazione corretta dell'effettiva estensione della superficie richiesta con la domanda di Aiuto/Pagamento*

### 4. IMPEGNI DI MISURA E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' PER LA MISURA 11 E PER LA MISURA 13

### 5. DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONE DEI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI NON ESSENZIALI

*5.1 Revoca dei premi già erogati per infrazioni di impegni non essenziali*

*5.2 Ripetizione delle inadempienze ai sensi dell'art. 35 del reg. (UE) 640/2014*

*5.3 Esclusione di un beneficiario dalla misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo*

### 6. ESCLUSIONE DEI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI

*6.1 Revoca dei premi già erogati per infrazioni di impegni essenziali*

**PARTE A - MISURA 11: CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' E IMPEGNI SPECIFICI**

**PARTE B - MISURA 13: CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' E IMPEGNI SPECIFICI**

## 1. PREMESSA

Il presente documento riguarda l'applicazione delle sanzioni amministrative, a valere per l'anno 2015, con riferimento alla Misura 11 "Agricoltura Biologica" e alla Operazione 13.1.01 "Indennità compensativa nelle aree svantaggiate di montagna" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (di seguito PSR 2014-2020), disciplinando a livello regionale le sanzioni amministrative definite nel Decreto Ministeriale n.180 del 23 gennaio 2015, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", che attua a livello nazionale il Regolamento UE n. 640/2014 anche individuando la metodologia generale del calcolo delle sanzioni amministrative per il mancato rispetto degli impegni.

In caso di mancato rispetto di impegni e altri obblighi previsti dalle singole operazioni del PSR 2014-2020, si applicano le sanzioni amministrative descritte nel documento, così come previste dal nuovo quadro normativo europeo 2014-2020 (Reg. UE n. 1306/2013, Reg. delegato UE n. 640/2014, Reg. esecuzione UE n. 809/2014).

## 2. DEFINIZIONI

**MISURA/SOTTOMISURA** – è un insieme di operazioni che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità/focus area dell'Unione in materia di sviluppo rurale previste dall'art. 5 del reg. UE n. 1305/2013.

**OPERAZIONE** – progetto, contratto, azione o gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione di un obiettivo specifico (focus area) collegato alla misura/sottomisura.

**DOMANDA DI AIUTO (O SOSTEGNO)** – è la domanda di partecipazione ad un regime di aiuto ai sensi del reg. UE n. 1305/2013.

**DOMANDA DI PAGAMENTO** – è la domanda per ottenere un pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. UE n. 1305/2013

**IMPEGNO** – è il vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce ad una operazione del PSR 2014-2020. Gli impegni si dividono in essenziali e non essenziali. Il mancato rispetto di un impegno essenziale comporta l'esclusione dal premio.

**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ** – è l'impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile all'impegno di misura sottoscritto dal beneficiario.

**CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ** – criteri che il richiedente di una domanda di aiuto/pagamento deve possedere al momento della presentazione della domanda e mantenere per tutto il periodo dell'impegno.

**GRUPPO DI COLTURA** – insieme di superfici a cui si riconosce il medesimo premio unitario per ettaro;

**SOI** – Superficie Oggetto d'Impegno che è stata richiesta con la domanda di aiuto/pagamento.

**SANZIONE AMMINISTRATIVA** – una riduzione dell'importo dell'aiuto richiesto con la domanda di aiuto/pagamento che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

**RIDUZIONI DEL PREMIO PER INADEMPIENZA DEGLI IMPEGNI NON ESSENZIALI** – E' calcolata in percentuale sul premio richiesto con la domanda di aiuto/pagamento basato su 3 parametri (gravità-entità-durata) previsti all'art. 35 del reg. UE n.640/2014.

**GRAVITÀ DELL'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO NON ESSENZIALE** – dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati;

**ENTITÀ DELL'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO NON ESSENZIALE**– dipende in particolare dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme;

**DURATA DELL'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO NON ESSENZIALE** - dipende in particolare dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminare l'effetto con mezzi ragionevoli.

**RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO** – dipende dal fatto che sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi 4 anni, o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario o la stessa misura o operazione o riguardo al periodo di programmazione 2007-2013 per una misura analoga.

**REVOCA** – s'intende il recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale

### 3. TIPOLOGIE DI OBBLIGHI GENERALI COMUNI ALLA MISURA 11 E ALLA MISURA 13

Si riportano di seguito gli obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione applicabili al sostegno del FEASR per le misure connesse alla superficie e agli animali, che sono soggette al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ai sensi dell'art. 67 del REG UE n. 1306/2013.

TIPOLOGIE OBBLIGHI	TIPO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA IN CASO DI INADEMPIENZA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
Presentazione delle domande di pagamento entro la scadenza dei termini (reg. UE n. 809/2014 art. 13)	Riduzione o rifiuto del sostegno (art.13 del reg. (UE) n. 640/2014)	Domanda
Dichiarazione annuale di tutte le parcelle agricole aziendali (art. 72, par 1 del reg UE n. 1306/2013)	Riduzione (art. 16 del REG UE n. 640/2014).	Domanda
Dichiarazione corretta dell'effettiva estensione della superficie richiesta con la domanda di aiuto/pagamento	Riduzione o rifiuto del sostegno (art. 19 del REG UE n. 640/2014).	Gruppo coltura

#### *3.1 Presentazione delle Domande di Aiuto/Pagamento entro la scadenza dei termini*

Ai sensi del reg. UE n. 809/2014 art. 13, le domande annuali di aiuto/pagamento devono essere presentate entro il termine del **15 maggio di ogni anno** (salvo altro termine eventualmente determinato dalla Commissione Europea). Qualora il termine per la presentazione della domanda, o il termine massimo di ritardo della presentazione, sia un sabato o un giorno festivo, detto termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Per l'anno 2015 il termine ultimo è stato fissata al **15 giugno 2015** così come previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 747/2015.

Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica:

- si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;

- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

### *3.2 Dichiarazione annuale di tutte le parcelle agricole aziendali (art. 72, par 1, Reg Ue n. 1306/2013)*

Ogni anno, nella domanda di aiuto/pagamento, il beneficiario dichiara tutte le parcelle agricole dell'azienda, comprese quelle fuori Regione e la superficie non agricola.

Ai sensi dell'art. 16 del reg. UE n. 640/2014, se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda di pagamento, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall'altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l'importo complessivo dei pagamenti che gli spettano per l'anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell'omissione.

La riduzione dell'importo spettante è così determinata:

$(\text{sup tot dichiarata in domanda}) - (\text{sup tot dichiarata in domanda} + \text{sup. tot. non dichiarata}) = X$

Se X rapportato alla sup tot dichiarata in domanda è  $\leq 3\%$  ---> nessuna riduzione;

se X rapportato alla sup tot dichiarata in domanda è  $> 3\%$  e  $\leq 15\%$  ---> 1% riduzione;

se X rapportato alla sup tot dichiarata in domanda è  $> 15\%$  ---> 3% riduzione

La valutazione esclude gli effetti dovuti a refresh.

### *3.3 Dichiarazione corretta dell'effettiva estensione della superficie richiesta con la domanda di Aiuto/Pagamento*

Il beneficiario non deve sovra-dichiarare le superfici per gruppo di colture.

Si configura una sovra-dichiarazione qualora la superficie dichiarata per il gruppo di colture risulti superiore alla superficie determinata con i controlli.

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

Ai sensi dell'art. 19 del Reg. UE n. 640/2014, in caso di sovra-dichiarazioni, il sostegno è calcolato sulla superficie determinata per il gruppo di colture, a cui si applicano le seguenti riduzioni:

DIFFERENZA TRA SUPERFICIE DICHIARATA IN DOMANDA E SUPERFICIE DETERMINATA DURANTE I CONTROLLI	RIDUZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE PER DIFFORMITA' DI SUPERFICIE
(superficie dichiarata) – (superficie determinata) = Superiore a 2 ha  o  (superficie dichiarata) – (superficie determinata) = Superiore al 3% della superficie determinata e Inferiore o uguale 20% della superficie determinata	Il premio viene calcolato sulla superficie determinata e successivamente ridotto di quota pari a due volte la differenza constatata tra la superficie dichiarata e superficie determinata per ogni gruppo coltura.
(superficie dichiarata) – (superficie determinata) = superiore al 20% ma inferiore o uguale al 50% della superficie determinata	Il premio non viene riconosciuto per il gruppo di coltura
(superficie dichiarata) – (superficie determinata) = Superiore al 50% della superficie determinata	Il premio non viene riconosciuto per il gruppo di coltura ed inoltre viene erogata una sanzione supplementare pari all'importo del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato

**NB** – Qualora la differenza tra (superficie dichiarata) – (superficie determinata) risulti inferiore o uguale a 2 ha OPPURE inferiore o uguale al 3% della superficie determinata, il premio viene riconosciuto esclusivamente sulla superficie determinata, senza ulteriori sanzioni amministrative.

Ai sensi dell'art.18 del Regolamento (UE) 640/2014 il pagamento viene riconosciuto sulla superficie dichiarata qualora la superficie complessiva dichiarata sia inferiore o uguale a 0,1 ha rispetto alla superficie complessiva determinata.

#### 4. IMPEGNI DI MISURA E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' PER LA MISURA 11 E PER LA MISURA 13

Fermo restando le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi generali di cui al precedente paragrafo 3, comuni alle misure 11 e 13, gli impegni per i quali possono essere rilevate eventuali inadempienze sono:

MISURA	OPERAZIONE	AMMISSIBILITA'	IMPEGNI DI MISURA				CONDIZIONALITÀ
		Condizioni ammissibilità	Impegni specifici	Impegni pertinenti di condizionalità	Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Criteri relativi al mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima	Obblighi di Condizionalità
11	11.1.01	X	X	X	X	X	X
11	11.2.01	X	X	X	X	X	X
13	13.1.01	X	X			x	X

Nella parte A del presente allegato si riportano le conseguenze derivanti da eventuale mancato rispetto degli impegni di misura e delle condizioni di ammissibilità relative alla Misura 11.

Nella parte B del presente allegato si riportano le conseguenze derivanti da eventuale mancato rispetto degli impegni di misura e delle condizioni di ammissibilità relative alla Misura 13.

#### 5. DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONE DEI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI NON ESSENZIALI

In caso di infrazione degli impegni non essenziali, si applica una riduzione o l'esclusione dell'importo richiesto a premio con la seguente modalità di calcolo.

Ai fini del calcolo delle riduzioni del premio, gli impegni di misura affini sono stati riuniti in gruppo di impegni.

Al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni per l'inadempienza riscontrata, ogni impegno è stato collegato al gruppo di coltura o all'operazione oppure all'intera domanda, secondo la pertinenza.

L'inadempienza viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

- Gravità - le conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno;
- Entità - gli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme;
- Durata - periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza.

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

Livello di infrazione Basso = 1  
 Livello di infrazione Medio = 3  
 Livello di infrazione Alto = 5

Una volta quantificati i livelli di infrazioni (1, 3, 5) relativi a gravità entità e durata (GED) per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del **valore medio** del GED.

Nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore medio del GED ottenuto per un impegno violato si somma al valore medio del GED ottenuto per un eventuale altro impegno violato del medesimo gruppo, per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Il punteggio, così ottenuto per ogni gruppo di impegni, viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	5%
3,00 <= x < 5,00	10%
x => 5,00	20%

Per ciascun gruppo di impegni violato si giunge, in tal modo, al calcolo di una percentuale di riduzione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni calcolate per ciascun gruppo di impegni, e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti al gruppo di colture o all'operazione o alla domanda.

#### *5.1 Revoca dei premi già erogati per infrazioni di impegni non essenziali*

In applicazione di quanto previsto dall'art. 35 del reg. UE n. 640/2015 comma 4, in caso di impegni pluriennali, le medesime percentuali di riduzione del premio, derivanti dal mancato rispetto degli impegni di misura, si applicano anche agli importi già erogati negli anni precedenti per la stessa operazione.

#### *5.2 Ripetizione delle inadempienze ai sensi dell'art. 35 del reg. (UE) 640/2014*

Si ha la ripetizione di un'inadempienza quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione, o riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento. Qualora sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente.

Un'inadempienza si definisce **grave** quando gravità, entità e durata sono di livello massimo e l'inadempienza risulta ripetuta.

Nel caso di ripetizione di un'inadempienza **non grave** è applicata una maggiorazione della riduzione pari al doppio del valore della riduzione calcolato con il GED (quindi pari al 10%, al 20% al 40%).

### *5.3 Esclusione di un beneficiario dalla misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo*

Di seguito si esplicitano le casistiche che comportano l'esclusione di un beneficiario dalla misura o tipologia di operazione **per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo** con relativa revoca degli importi già erogati:

1. Il beneficiario che ha commesso la ripetizione di una inadempienza grave ai sensi dell'art. 35 del reg. (UE) 640/2014;
2. Il beneficiario che, durante il periodo di impegno, ha commesso la ripetizione di una violazione contestuale di impegni di misura e relativi impegni pertinenti di condizionalità, violazione che ha comportato l'esclusione dal premio (violazione considerata deliberata);
3. il beneficiario che ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni;
4. il beneficiario che ha commesso infrazioni agli impegni, identificate da Regione Lombardia come violazioni compiute deliberatamente.

## **6. ESCLUSIONE DEI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI**

Nel caso di mancato rispetto degli impegni essenziali il premio richiesto con la domanda di aiuto/pagamento non viene riconosciuto:

- sull'intera domanda se tale impegno coinvolge la domanda nella sua interezza.
- sulla singola operazione se tale impegno è di interesse esclusivo di una data operazione
- sul gruppo coltura se tale impegno coinvolge il solo gruppo coltura

### *6.1 Revoca dei premi già erogati per infrazioni di impegni essenziali*

In applicazione di quanto previsto dall'art. 35 del reg. UE n. 640/2015 comma 4, in caso di impegni pluriennali, le medesime percentuali di riduzione del premio, derivanti dal mancato rispetto degli impegni di misura, si applicano anche agli importi già erogati negli anni precedenti per la stessa operazione.

**ALLEGATO 1 - PARTE A**

**MISURA 11 "AGRICOLTURA BIOLOGICA":  
RIDUZIONI ED ESCLUSIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DI IMPEGNI DI MISURA E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'  
ANNO 2015**

I beneficiari della Misura 11 “Agricoltura biologica” sono tenuti al rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni di misura e degli altri obblighi previsti dal bando approvato con D.d.s. 22 maggio 2015 - n. 4184 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Approvazione del bando anno 2015 per la misura 11 «Agricoltura biologica»”

MISURA	OPERAZIONE	AMMISSIBILITA'	IMPEGNI DI MISURA				CONDIZIONALITÀ
		Condizioni ammissibilità	Impegni specifici	Impegni pertinenti di condizionalità	Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Criteri relativi al mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima	Obblighi di Condizionalità
11	11.1.01	X	X	X	X	X	X
11	11.2.01	X	X	X	X	X	X

## 1. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Tutte le **condizioni di ammissibilità** devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

Ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 640/2014, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal bando 2015 riferite alle caratteristiche del richiedente (vedi par. 4.3.1) e alle superfici (vedi paragrafo 4.3.2) comporta l'esclusione dal premio, con conseguente decadenza della domanda.

Eccezione: Qualora le condizioni per beneficiare del premio “Colture foraggere per aziende zootecniche” (rif. par. 4.3.2.1) non vengano rispettate, il beneficiario è escluso dal premio gruppo coltura “Colture foraggere per aziende zootecniche”, ma può beneficiare, a seconda delle colture presenti in azienda, o del premio relativo al gruppo coltura “Seminativi” o “Prato permanente”.

## 2. IMPEGNI DI MISURA: IMPEGNI SPECIFICI

La Misura 11 che prevede il sostegno alla conversione dall'agricoltura tradizionale a quella biologico nonché al suo mantenimento.



GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	CODICE IMPEGNO	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
B – PIANO COLTIVAZIONE	Presenza del piano di coltivazione annuale (PAP)	B-1	(5)	(5)	(5)		Domanda
	Completezza e correttezza del piano di coltivazione annuale (PAP)	B-2	(3)	(3)	(3)		Domanda
C- REGISTRO OPERAZIONI CULTURALI	Presenza del registro delle operazioni colturali	C-1	(5)	(5)	(5)		Domanda
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali	C-2	(3)	(3)	(3)		Domanda
D- REGISTRAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI	Presenza del registro aziendale dei trattamenti fitosanitari e del relativo magazzino	D1	(5)	(5)	(5)	<b>CGO 10 (#)</b> <i>tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari</i>  <i>IMPEGNO RISPETTATO</i> <i>SI - NO</i>	Domanda
	Completezza e aggiornamento del registro aziendale dei trattamenti fitosanitari e del relativo magazzino	D2	(3)	(3)	(3)	<b>CGO10 (#)</b>  <i>a) presenza della documentazione relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari;</i>  <i>b) possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita";</i>  <i>c) corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta</i>  <i>IMPEGNI RISPETTATI</i> <i>SI - NO</i>	Domanda
E – UTILIZZO DEI	Utilizzo dei prodotti fitosanitari ammessi	E-2	(5)	(5)	(5)		Gruppo coltura

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	CODICE IMPEGNO	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
PRODOTTI FITOSANITARI	sulla coltura biologica -						
	Rispetto dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture	E-3	<b>(1):</b> Superficie violata inferiore o uguale al 20% della SOI purché non superiore a 1 ha;  <b>(3):</b> Superficie violata tra il 20% e il 30% (compreso) della SOI oppure compresa tra 1 e 2 ha;  <b>(5):</b> Superficie violata superiore al 30% della SOI o superiore a 2 ha.	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>		Gruppo coltura
F - REGISTRAZIONE DI FERTILIZZANTI	Presenza del registro aziendale delle concimazioni e del relativo magazzino	F-1	<b>(5)</b>	<b>(5)</b>	<b>(5)</b>		Domanda
	Completezza e aggiornamento del registro aziendale delle concimazioni, coerenza col piano di fertilizzazione e col magazzino	F-2	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>		Domanda
	Presenza del piano di fertilizzazione (o di analoga relazione tecnica dove si utilizzino fertilizzanti di origine animale)	F-3	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>	<b>CGO1 (#)</b>  impegni in ZVN (D.g.r. n. 2208/2011 e s.m.i.):  obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati e rispetto dei divieti spaziali  <i>IMPEGNO RISPETTATO SI - NO</i>	Domanda
G- UTILIZZO DI FERTILIZZANTI	Utilizzo dei prodotti fertilizzanti ammessi sulla coltura biologica	G-2	<b>(5)</b>	<b>(5)</b>	<b>(5)</b>		Gruppo coltura
	Rispetto sia in ZVN sia in NZNV dei limiti dei 170 kg di azoto per anno/ettaro derivante dagli effluenti ammessi	G-3	<b>1)</b> = Superficie violata inferiore o uguale al 20% della SOI purché non superiore a 1 ha;  <b>(3):</b> Superficie violata tra il 20% e il 30% (compreso) della SOI oppure compresa tra 1 e 2 ha;  <b>(5):</b> Superficie violata superiore al 30% della SOI o superiore a 2ha;	<b>(3):</b> violazione in aree svantaggiate e altre zone;  <b>(5):</b> violazione in ZVN, in Aree Natura 2000, e in Aree Protette (*)	<b>(3):</b> violazione in aree svantaggiate e altre zone;  <b>(5):</b> violazione in ZVN, in Aree Natura 2000, e in Aree Protette (*)	<b>CGO1 (#)</b> impegni in ZVN (D.g.r. n. 2208/2011): rispetto dei limiti quantitativi di azoto al campo derivanti da e.a. (170 kg/ha/anno)  impegni in ZVN (D.g.r. n.	Domanda

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	CODICE IMPEGNO	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
						2208/2011): rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti azotati in termini di MAS per coltura  <i>IMPEGNO RISPETTATO SI - NO</i>	
F- ADOZIONE AZIONI DETTATE DA Odc	Adozione delle azioni preventive previste dagli Organismi di controllo.	F-1	(3)	(3)	(3)		Domanda
H- USO SEMENTI	Presenza di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici/in deroga/autoprodotti	H -1	(1): per materiale non biologico senza deroga, in caso in cui la deroga poteva essere concessa  (3): negli altri casi	(1): per materiale non biologico senza deroga, in caso in cui la deroga poteva essere concessa  (3): negli altri casi	(1)		Gruppo coltura più penalizzante (sul quale si sarebbe potuto utilizzare la semente o il materiale di propagazione)
	Utilizzo di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici/in deroga/autoprodotti	H -2	(1): se utilizzato materiale non biologico senza deroga, in caso in cui la deroga poteva essere concessa  (3): utilizzato materiale NON biologico su una superficie minore o uguale a 0,5 ha (per orticole, piccoli frutti, arboree) e ad 1 ha per le altre colture  (5): negli altri casi	La gravità segue l'entità	La durata segue l'entità		Gruppo coltura
I- CICLO COLTURALE	Portare a termine il ciclo colturale ordinario	I -1	(3): Superficie violata inferiore o uguale al 10% della SOI purché non superiore a 0,5 ha;  (5): negli altri casi	(5)	La durata segue l'entità		Gruppo coltura

(\*) Le aree protette non comprendono PLIS E RER

(#) Qualora l'impegno pertinente di condizionalità non sia rispettato e contestualmente non sia rispettato neppure il relativo impegno di misura, viene applicata una percentuale di riduzione doppia rispetto a quella calcolata con il GED.

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

Oltre alla pesatura degli impegni verificati durante il controllo in loco e riportati nella check list sopra citata, alle eventuali % di decurtazione del premio rilevate, si aggiungono anche le % di decurtazione derivanti dalle non conformità rilevate da O.d.C , secondo quanto stabilito dal Decreto n. 15962 del 20 dicembre 2013 del MIPAAF, “Disposizioni per l'adozione di un elenco di "non conformità" riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013”, calcolate con la seguente modalità:

CODICI DI TIPOLOGIE DI INFRAZIONI IDENTIFICATE DALL'ALLEGATO 1 AL D.M. MIPAAF N. 15962 DEL 20 DICEMBRE 2013	CODICE IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
ESITI VERIFICA ISPETTIVA  Non Conformità assegnate dagli Organismi di Certificazione  <b>Diffide:</b> A1.02, A1.05, A1.06, A1.07, A1.10, B1.02, C1.03, C1.09, D1.01, D1.02, D1.03, D1.04, D1.05, D1.06, D1.07, D1.08. Nonché <b>L1</b> riferite al mancato rispetto dei provvedimenti dell'OdC collegati ai codici sopra indicati.  <b>Soppressioni:</b> C2.03, C2.04, C2.05, C2.06, D2.01 D2.02, D2.04, D2.05, D2.06, I2.01. Nonché <b>L2</b> riferito al mancato rispetto dei provvedimenti dell'OdC collegati ai codici sopracitati d'interesse sia per le diffide sia per le soppressioni  <b>Sospensioni:</b> C3.01, I3.01, A3.03, A3.02, C3.03, D3.01, B3.01, A3.01. Nonché <b>L3 e M3</b> riferite al mancato rispetto dei provvedimenti dell'OdC o alla reiterazione di non conformità collegate ai codici sopracitati		(1): presenza di diffide fino a 2  (3): presenza di soppressioni/ presenza di più di 2 diffide/presenza di reiterazioni di diffide  (5) presenza di sospensioni/ reiterazione di soppressioni	La gravità segue l'entità	(1): presenza di diffide  (3): presenza di soppressioni/ reiterazioni di diffide  (5) presenza di sospensioni/ reiterazione di soppressioni	Domanda

Le infrazioni di cui ai seguenti codici previsti dalla tabella delle non conformità di cui all'allegato 1 del DM n. 15962/2013:

- **L4.01** “Mancato rispetto di una sospensione delle indicazioni biologiche”
- **M4.01** “Non conformità assegnata dopo 2 soppressioni (alla 3° non conformità della stessa area)”
- **M4.02** “Non conformità assegnata dopo 1 sospensione (alla 2° non conformità della stessa area)”

sono considerate da Regione Lombardia come violazione commessa deliberatamente. Pertanto il beneficiario è escluso per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo.

Le medesime conseguenze di esclusione si verificano anche in caso di una infrazione identificata con il codice **B4.01** "Manomissione delle indicazioni e/o certificazioni di conformità rilasciate dagli Odc" prevista dal sopracitato decreto ministeriale.

### **3. IMPEGNI DI MISURA: IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'**

Nel caso si accertino violazioni contestuali di uno o più impegni specifici per l'operazione 11.1. 01 o 11.2.01 e di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario si applica una riduzione del premio raddoppiata rispetto alle % calcolate per il mancato rispetto dell'impegno specifico di misura a cui è abbinato l'impegno pertinente di condizionalità.

### **4. IMPEGNI DI MISURA: IMPEGNI RELATIVI AL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

#### **4.1 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI**

Di seguito si riporta la check list denominata "REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI (RM FERT)"

Tale check list individua gli impegni descritti all'allegato C – Sezione "REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI" del bando di Misura approvato con D.d.s. 22 maggio 2015 - n. 4184

Per ogni impegno è stato pesato il livello di inadempienza riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

<b>REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI (RM FERT) MISURA 11 "Agricoltura Biologica" - (PSR 2014-2020) ANNO 2015</b>					
GRUPPO IMPEGNI	CODICE IMPEGNO	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE 11
<b>CLASSE AZIENDALE 1 2 3 4 5 (*)</b>		Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	
<b>VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI</b>	<b>1</b>				
Presentazione della Comunicazione Nitrati e/o Aggiornamento annuale della Comunicazione	1.1	(5)	(3): per aziende in cl 1 (5): per aziende in cl 2, 3, 4, 5	(5)	Domanda
Presentazione della comunicazione entro i termini previsti	1.2	(1)	(1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5	(3)	Domanda
Presenza in azienda di copia della comunicazione/ Presenza in azienda degli allegati cartografici <b>(R) – applicazione art 36 del Reg UE 640/2014</b>	1.3	(1)	(1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5	(3)	Domanda
Presenza in azienda del Registro delle fertilizzazioni azotate (organiche e minerali)	1.4	(5)	(3): per aziende in cl 1 (5): per aziende in cl 2, 3, 4, 5	(3)	Domanda
Registro delle fertilizzazioni azotate (organiche e minerali) compilato e aggiornato	1.5	(3)	(1): per aziende in cl 1 (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(3)	Domanda
<b>– Se Azienda soggetta ad AIA:</b>	<b>1.B</b>				
Autorizzazione AIA in corso di validità	1.b.1	(5)	(5)	(3)	Domanda
Consistenza media dichiarata nella comunicazione nitrati coerente con quella desumibile dalla BDN/BDR/registro di stalla	1.b.2	(5)	(5)	(3)	Domanda
<b>– Azienda che acquisisce effluenti di allevamento da aziende terze:</b>	<b>1.C</b>				

GRUPPO IMPEGNI	CODICE IMPEGNO	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE 11
Se SI: presenza di contratti di acquisizione di e.a. in corso di validità	1.c.1	(5)	(3): per aziende in cl 1 (5): per aziende in cl 2, 3, 4, 5	(3)	Domanda
<b>- Azienda che cede effluenti di allevamento ad aziende terze:</b>	1.d				
Se SI: presenza di contratti di cessione di e.a. in corso di validità	1.d.2	(5)	(3): per aziende in cl 1 (5): per aziende in cl 2, 3, 4, 5	(3)	Domanda
<b>- Azienda che aderisce alla Deroga Nitrati (ai sensi della Decisione di Esecuzione della Commissione del 3/11/2011):</b>	1.e				
Se SI: presenza in azienda di copia della domanda di deroga	1.e.1	(5)	(3): per aziende in cl 1 (5): per aziende in cl 2, 3, 4, 5	(3)	Domanda
<b>VERIFICA STRUTTURE DI STOCCAGGIO</b>	2				
Tipologia di refluo prodotto e/o acquisito per lo stoccaggio	LIQUAME/ LETAME				
Presenza degli impianti di stoccaggio necessari	2.1	(5)	(5)	(5)	Domanda
Stoccaggi aziendali conformi in base alla normativa e/o Stoccaggi sufficienti a garantire il fermo invernale	2.2	(3)	(1): per aziende in cl 1 (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(3)	Domanda
Stato di funzionalità delle strutture idoneo a garantire l'impermeabilità dell'impianto e l'assenza di dispersioni e/o percolazioni	2.3	(5)	(3): per aziende in cl 1 (5): per aziende in cl 2, 3, 4, 5	(3)	Domanda
Congruietà tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio presenti in azienda e quelle riportate nella Comunicazione Nitrati	2.4	(3)	(1): per aziende in cl 1 (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(3)	Domanda
<b>VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI / Rispetto del divieto di spandimento:</b>	3				
Rispetto del divieto di utilizzo di liquame, letame, altre fonti azotate, fanghi di depurazione - sotto la soglia definita (ZVN 0 - 10% SAU)	3.1	(1)	(1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4 (5): per aziende in cl 5	(3)	Domanda
Rispetto del divieto di utilizzo di liquame, letame, altre fonti azotate, fanghi di depurazione - sopra la soglia definita (ZVN > 10% SAU)	3.2	(3)	(1): per aziende in cl 1 (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(3)	Domanda
Rispetto del divieto di accumulo temporaneo dei letami e/o lettiere esauste maturi e delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni:	3.3	(3)	(1): per aziende in cl 1 (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(3)	Domanda
Rispetto del divieto di spandimento degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli	3.4	(5)	(3): per aziende in cl 1 (5): per aziende in cl 2, 3, 4, 5	(5)	Domanda
Inquinamento diretto del suolo, dei corsi d'acqua o della rete scolante dei terreni del mancato rispetto dei vincoli/divieti spazio-temporali	3.5	(5)	(5)	(5)	Domanda
<b>RISPETTO DELL'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI AZOTATI NELLE DOSI PREVISTE (per tutte le infrazioni)</b>	4	(5)	(3): per aziende in cl 1 (5): per aziende in cl 2, 3, 4, 5	(3)	Gruppo cultura
<b>RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO DA FOSFORO</b>	5				
Rispetto del divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo limitazioni più restrittive previste in caso di utilizzo di fertilizzanti inorganici azotati di cui	5.1	(1)	(1): per aziende in cl 1 e 2 (3): per aziende in cl 3 e 4	(3)	Domanda

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

GRUPPO IMPEGNI	CODICE IMPEGNO	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE 11
al programma d'azione nitrati – sotto soglia			(5): per aziende in cl 5		
Rispetto del divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo limitazioni più restrittive previste in caso di utilizzo di fertilizzanti inorganici azotati di cui al programma d'azione nitrati – sopra soglia	5.2	(3)	(1): per aziende in cl 1 (3): per aziende in cl 2 e 3 (5): per aziende in cl 4 e 5	(3)	Domanda

(\*) Per il calcolo della gravità le aziende vengono suddivise in classi:

CLASSE	DESCRIZIONE
1	Aziende zootecniche che producono <= 1000 kg N/anno <b>OPPURE</b> aziende non zootecniche se utilizzano fino a 3000 kg N/anno
2	Aziende zootecniche che producono > 1000 e <= 3000 kg N/anno <b>OPPURE</b> aziende non zootecniche se utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno
3	Aziende zootecniche che producono > 3000 e <= 6000 kg N/anno <b>OPPURE</b> aziende non zootecniche se utilizzano > 6000 kg N/anno
4	Aziende zootecniche che producono > 6000 kg N/anno
5	Aziende soggette ad AIA <b>OPPURE</b> allevamenti con più di 500 UBA

#### 4.2 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Di seguito si riporta la check list denominata "REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (RM FIT)"

Tale check list individua gli impegni descritti all'allegato C – Sezione "REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI" del bando di Misura approvato con D.d.s. 22 maggio 2015 - n. 4184

Per ogni impegno è stato pesato il livello di inadempienza riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (RM FIT) MISURA 11 "AGRICOLTURA BIOLOGICA" - (PSR 2014-2020) ANNO 2015					
GRUPPO IMPEGNI	CODICE IMPEGNO	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE 11
		Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	
Presenza del controllo funzionale delle macchine irroratrici (previsto ai punti A.3.2 e A3.3 del D.M. 22/01/2014 - PAN) in corso di validità.	1	(5)	(5)	(3): Assenza documentazione per un periodo pari ad un anno  (5): assenza della documentazione per un periodo superiore all'anno	Domanda
(in alternativa) Presenza dell'attestazione per la verifica statico - funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari come da modello previsto nell'allegato del bando	2	(5)	(5)	(3): Assenza documentazione per un periodo pari ad un anno  (5): assenza della documentazione per un periodo superiore all'anno	Domanda
<i>Difesa integrata obbligatoria</i> (allegato III del dgls 150/2012): Possesso o accesso a dati meteorologici dettagliati, dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e bollettini territoriali di difesa integrata e/o materiale informativo e/o manuali di applicazione per la difesa integrata. <u>Prima del 26/11/2015</u>	3	(3)	(3)	(3)	Domanda
Presenza di autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici, e nocivi (patentino) in corso di validità.	4	(5)	(5)	(3): Assenza documentazione per un periodo pari ad un anno  (5): assenza della documentazione per un periodo superiore all'anno	Domanda
<u>oppure</u> certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo per i prodotti fitosanitari ai sensi del punto A.1.2 del DM 22/01/2014 in corso di validità.		(3)	(3)	(1): Assenza documentazione per un periodo pari ad un anno	Domanda

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

GRUPPO IMPEGNI	CODICE IMPEGNO	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE 11
				prodotti NON in classe, se manca un anno  (3): Assenza documentazione per un periodo superiore all'anno, in caso di utilizzo di prodotti NON in classe, se manca da più anni	
<p><u>Dopo il 26/11/2015</u> Presenza di autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici, e nocivi (patentino) rilasciato prima del 26/11/2015 e ancora in corso di validità</p> <p><u>oppure</u> per <b>tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari</b> certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo per i prodotti fitosanitari ai sensi del punto A.1.2 del DM 22/01/2014 in corso di validità.</p>	5	(5)	(5)	(3): Assenza documentazione per un periodo pari ad un anno in caso di utilizzo di prodotti in classe  (5): Assenza documentazione per un periodo superiore all'anno, in caso di utilizzo di prodotti in classe	Domanda
		(3)	(3)	(1): Assenza documentazione per un periodo pari ad un anno in caso di utilizzo di prodotti NON in classe, se manca un anno  (3): Assenza documentazione per un periodo superiore all'anno, in caso di utilizzo di prodotti NON in classe, se manca da più anni	Domanda
<p>Il deposito dei prodotti fitosanitari deve presentare le caratteristiche di cui all'<b>allegato VI.1 al DM 22 gennaio 2014 (PAN)</b>. Le caratteristiche principali sono di seguito riportate in sintesi: il deposito deve essere costituito da un locale/armadio ad uso esclusivo, che si possa chiudere, areato, con pavimento lavabile, con la possibilità di contenimento di sversamenti accidentali/acque di lavaggio senza rischio di contaminazione per l'ambiente; presenza di cartelli di pericolo e di numeri di emergenza. I prodotti devono essere conservati nei contenitori originali e con etichette integre e leggibili.</p>	6	(5)	(5)	(5)	Domanda

GRUPPO IMPEGNI	CODICE IMPEGNO	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE 11
Rispetto delle disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente:  Rispetto del divieto di diserbo chimico lungo le rive dei corsi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei o di altre risorse idriche di pertinenza aziendale e gestiti dall'azienda.  Rispetto di specifiche misure di mitigazione per la salvaguardia di corpi idrici prescritte in alcune etichette di prodotti fitosanitari in merito al loro impiego	7	(5)	(5)	(5)	Domanda

## 5. IMPEGNI DI MISURA: CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA

Di seguito si riportano la check list relativa ai criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e all'attività agricola minima fissati dal DM n. 6513 del 18/11/2014, DM n. 1420 del 26/2/2015 in applicazione del regolamento UE n. 1307/2013 art 4, lettera c). e riportati all'allegato C – Sezione "Attività agricola (criteri e attività minima)" del bando di Misura approvato con D.d.s. 22 maggio 2015 - n. 4184

Per ogni impegno è stato pesato il livello di inadempienza riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

<b>CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA</b>				
<b>ANNO 2015</b>				
GRUPPO IMPEGNI	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI APPLICARE LA SANZIONE
<p>TUTTE LE COLTURE (COMPRESO IL PRATO AVVICENDATO)</p> <p>Attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica idonea utilizzata per mantenere le superfici mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione è idonea a:</p> <p>prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi</p>	<p>Bassa: La superficie violata è minore del 5% della SOI <u>E</u> <u>COMUNQUE</u> inferiore a 1 ha della SOI.</p> <p>Media: La superficie violata è tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI <u>OPPURE</u> compresa tra 1 ha e 2 ha (compreso)</p> <p>Alta: La superficie violata superiore al 10% della SOI <u>OPPURE</u> superiore a 2 ha</p>	<p>Il valore della gravità è uguale a quello dell'entità</p>	<p>Il valore della durata è uguale a quello dell'entità</p>	<p>Gruppo coltura</p>
<p>TUTTE LE COLTURE (COMPRESO IL PRATO AVVICENDATO)</p> <p>Attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica idonea utilizzata per mantenere le superfici mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione è idonea a:</p> <p>limitare la diffusione delle infestanti</p>	<p>Bassa: La superficie violata è minore del 5% della SOI <u>E</u> <u>COMUNQUE</u> inferiore a 1 ha della SOI.</p> <p>Media: La superficie violata è tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI <u>OPPURE</u> compresa tra 1 ha e 2 ha (compreso)</p> <p>Alta: La superficie violata superiore al 10% della SOI <u>OPPURE</u> superiore a 2 ha</p>	<p>Il valore della gravità è uguale a quello dell'entità</p>	<p>Il valore della durata è uguale a quello dell'entità</p>	<p>Gruppo coltura</p>
<p>COLTURE PERMANENTI (DIVERSE DAL PRATO PERMANENTE)</p> <p>Attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica idonea utilizzata per mantenere le superfici mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione è idonea a:</p> <p>mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali</p>	<p>Bassa: La superficie violata è minore del 5% della SOI <u>E</u> <u>COMUNQUE</u> inferiore a 1 ha della SOI.</p> <p>Media: La superficie violata è tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI <u>OPPURE</u> compresa tra 1 ha e 2 ha (compreso)</p>	<p>Il valore della gravità è uguale a quello dell'entità</p>	<p>Il valore della durata è uguale a quello dell'entità</p>	<p>Gruppo coltura</p>

GRUPPO IMPEGNI	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI APPLICARE LA SANZIONE
	superiore al 10% della SOI <u>OPPURE</u> superiore a 2 ha			
<b>PRATI PERMANENTI</b> Attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica idonea utilizzata per mantenere le superfici mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione è idonea a non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovrasfruttamento o la sottoutilizzazione  Pratica effettuata: <input type="checkbox"/> Almeno uno sfalcio l'anno	Bassa: La superficie violata è minore del 5% della SOI <u>E COMUNQUE</u> inferiore a 5 ha della SOI.  Media: La superficie violata è tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI <u>OPPURE</u> compresa tra 5 ha e 15 ha (compreso)  Alta: La superficie violata superiore al 10% della SOI <u>OPPURE</u> superiore a 15 ha	Il valore della gravità è uguale a quello dell'entità	Il valore della durata è uguale a quello dell'entità	Gruppo coltura
<b>PRATI PERMANENTI (inteso qui come superficie a PASCOLO)</b> Attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica idonea utilizzata per mantenere le superfici mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione è idonea a non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovrasfruttamento o la sottoutilizzazione.  Pratica effettuata: <input type="checkbox"/> Operazione culturale volta al miglioramento del pascolo	Bassa: La superficie violata è minore del 5% della SOI <u>E COMUNQUE</u> inferiore a 5 ha della SOI.  Media: La superficie violata è tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI <u>OPPURE</u> compresa tra 5 ha e 15 ha (compreso)  Alta: La superficie violata superiore al 10% della SOI <u>OPPURE</u> superiore a 15 ha	Il valore della gravità è uguale a quello dell'entità	Il valore della durata è uguale a quello dell'entità	Gruppo coltura
		Il valore della	Il valore della	Gruppo coltura

GRUPPO IMPEGNI	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI APPLICARE LA SANZIONE
<p>PRATI PERMANENTI (inteso qui come superficie a PASCOLO)</p> <p>Attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica idonea utilizzata per mantenere le superfici mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione è idonea a: non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovrasfruttamento o la sottoutilizzazione</p> <p>Pratica effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pascolamento che deve soddisfare entrambi i requisiti</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Carico minimo 0,2 UB/ha riferito all'anno di presentazione delle domanda con capi detenuti dal richiedente e appartenenti a codice di allevamento intestati al medesimo richiedente.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Durata del pascolamento deve essere complessivamente pari ad almeno 45 giorni anche non consecutivi (*).</li> </ul>	<p>Media: Il carico minimo compreso fra 0,2 e 0,18 UB/ha</p> <p>Alta: carico minimo è inferiore a 0,18 UB/ha (compreso)</p>	<p>gravità è uguale a quello dell'entità</p>	<p>durata è uguale a quello dell'entità</p>	
<p>ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA SU <u>PRATI PERMANENTI MANTENUTI NATURALMENTE</u></p> <p>Attività agricola minima svolta sui <u>prati permanenti naturalmente mantenuti</u> con una pendenza superiore al 30% e situati a una altitudine uguale o superiore:</p> <p>ALPI OCCIDENTALI = 2000 mt ALPI ORIENTALI = 1800 mt APPENNINI = 1700 mt</p> <p>corrisponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Uno sfalcio almeno annuale</li> </ul>	<p>Bassa: La superficie violata è minore del 5% della SOI <u>E COMUNQUE</u> inferiore a 5 ha della SOI.</p> <p>Media: La superficie violata è tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI <u>OPPURE</u> compresa tra 5 ha e 15 ha (compreso)</p> <p>Alta: La superficie violata superiore al 10% della SOI <u>OPPURE</u> superiore a 15 ha</p>	<p>Il valore della gravità è uguale a quello dell'entità</p>	<p>Il valore della durata è uguale a quello dell'entità</p>	<p>Gruppo coltura</p>
<p>ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA SU PRATI PERMANENTI MANTENUTI NATURALMENTE</p> <p>Attività agricola minima svolta sui <u>prati permanenti naturalmente mantenuti</u> con una pendenza superiore al 30% e situati a una altitudine uguale o superiore:</p> <p>ALPI OCCIDENTALI = 2000 mt ALPI ORIENTALI = 1800 mt APPENNINI = 1700 mt</p> <p>corrisponde a:</p>	<p>Media: Il carico minimo compreso fra 0,2 e 0,18 UB/ha</p> <p>Alta: carico minimo è inferiore a 0,18 UB/ha (compreso)</p>	<p>Il valore della gravità è uguale a quello dell'entità</p>	<p>Il valore della durata è uguale a quello dell'entità</p>	<p>Gruppo coltura</p>

GRUPPO IMPEGNI	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI APPLICARE LA SANZIONE
<p>oppure</p> <p><input type="checkbox"/> Pascolamento nel rispetto contemporaneo delle due suddette regole:</p> <p>✓ Carico minimo 0,2 UB/ha riferito all'anno di presentazione delle domanda con capi detenuti dal richiedente e appartenenti a codice di allevamento intestati al medesimo richiedente.</p> <p>✓ Durata del pascolamento deve essere complessivamente pari ad almeno 45 giorni anche non consecutivi (*)</p>				
<p>ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA SU PRATI PERMANENTI MANTENUTI NATURALMENTE</p> <p>Attività agricola minima svolta sui <u>prati permanenti naturalmente mantenuti</u> con una pendenza superiore al 30% e situati a una altitudine uguale o superiore:</p> <p>ALPI OCCIDENTALI = 2000 mt ALPI ORIENTALI = 1800 mt APPENNINI = 1700 mt</p> <p>corrisponde a:</p> <p><input type="checkbox"/> Altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo</p>	<p>Bassa: La superficie violata è minore del 5% della SOI <u>E COMUNQUE</u> inferiore a 5 ha della SOI.</p> <p>Media: La superficie violata è tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI <u>OPPURE</u> compresa tra 5 ha e 15 ha (compreso)</p> <p>Alta: La superficie violata superiore al 10% della SOI <u>OPPURE</u> superiore a 15 ha</p>	Il valore della gravità è uguale a quello dell'entità	Il valore della durata è uguale a quello dell'entità	Gruppo coltura

(\*) NB - I capi che pascolano meno di 45 giorni non vengono conteggiati nel calcolo UB/ha

## 6. OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ

I beneficiari delle Misura 11 sono tenuti al rispetto degli obblighi di condizionalità. Per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità e le conseguenze relative al mancato rispetto dei medesimi, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR – Anno 2015 approvato con Decreto OPR n. 8827 del 23.10.2015. Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

**ALLEGATO 1 - PARTE B**

**MISURA 13 "INDENNITA' COMPENSATIVA PER LE AREE SVANTAGGIATE  
DI MONTAGNA":**

**RIDUZIONI ED ESCLUSIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DI IMPEGNI DI MISURA E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'**

**ANNO 2015**

I beneficiari della Misura 13 “Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna” sono tenuti al rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni di misura e degli altri obblighi previsti dal bando approvato con d.d.s. 22 maggio 2015 - n. 4186 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Approvazione del bando 2015 dell’operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le zone svantaggiate di montagna»”.

MISURA	OPERAZIONE	AMMISSIBILITA'	IMPEGNI DI MISURA				CONDIZIONALITÀ
		Condizioni ammissibilità	Impegni specifici	Impegni pertinenti di condizionalità	Requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Criteri relativi al mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima	Obblighi di Condizionalità
13	13.1.01	X	X			X	X

## 1. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Tutte le **condizioni di ammissibilità** devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

Ai fini e per gli effetti dell’art. 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 640/2014, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal bando 2015 riferite alle caratteristiche del richiedente (vedi par. 3 del bando) comporta l’esclusione dal premio, con conseguente decadenza della domanda.

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal bando 2015 riferite alle tipologie di sistemi agricoli (vedi paragrafo 4 del bando) comporta l’esclusione della tipologia colturale interessata (indicata in tabella 1 del paragrafo 4 del bando).

## 2. IMPEGNI DI MISURA

Gli impegni di misura sono descritti al paragrafo 5 del bando approvato con d.d.s. 22 maggio 2015 - n. 4186 e comprendono anche i criteri relativi al mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e l’attività agricola minima.

Gli impegni di misura relativi alla tipologia culturale “Pascolo” sono considerati impegni essenziali e, in caso di mancato rispetto, comportano l’esclusione dal relativo premio.

Per le tipologie culturali “Prato permanente” “Prato da vicenda” “Vigneto” “Frutteto” “Oliveto” e “Castagneto” gli impegni coincidono con i criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e con l’attività agricola minima fissati dal DM n. 6513 del 18/11/2014, DM n. 1420 del 26/2/2015 in applicazione del regolamento UE n. 1307/2013 art 4, lettera c) (vedi all’allegato C del bando di Misura approvato con d.d.s. 22 maggio 2015 - n. 4186).

Per ogni impegno, riportato nella seguente check list, è stato pesato il livello di inadempienza riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

<b>CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA’ AGRICOLA MINIMA</b>				
<b>ANNO 2015</b>				
GRUPPO IMPEGNI	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI APPLICARE LA SANZIONE
TUTTE LE COLTURE (COMPRESO IL PRATO AVVICENDATO)  Attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica idonea utilizzata per mantenere le superfici mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione è idonea a:  prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi	Basso: La superficie violata è minore del 5% della SOI <u>E</u> <u>COMUNQUE</u> inferiore a 1 ha della SOI.  Media: La superficie violata è tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI <u>OPPURE</u> compresa tra 1 ha e 2 ha (compreso)  Alta: La superficie violata superiore al 10% della SOI <u>OPPURE</u> superiore a 2 ha	Il valore della gravità è uguale a quello dell’entità	Il valore della durata è uguale a quello dell’entità	Gruppo coltura

GRUPPO IMPEGNI	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI APPLICARE LA SANZIONE
<p>TUTTE LE COLTURE (COMPRESO IL PRATO AVVICENDATO)</p> <p>Attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica idonea utilizzata per mantenere le superfici mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione è idonea a:</p> <p>limitare la diffusione delle infestanti</p>	<p>Bassa: La superficie violata è minore del 5% della SOI <u>E</u> <u>COMUNQUE</u> inferiore a 1 ha della SOI.</p> <p>Media: La superficie violata è tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI <u>OPPURE</u> compresa tra 1 ha e 2 ha (compreso)</p> <p>Alta: La superficie violata superiore al 10% della SOI <u>OPPURE</u> superiore a 2 ha</p>	Il valore della gravità è uguale a quello dell'entità	Il valore della durata è uguale a quello dell'entità	Gruppo coltura
<p>COLTURE PERMANENTI (DIVERSE DAL PRATO PERMANENTE)</p> <p>Attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica idonea utilizzata per mantenere le superfici mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione è idonea a:</p> <p>mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali</p>	<p>Bassa: La superficie violata è minore del 5% della SOI <u>E</u> <u>COMUNQUE</u> inferiore a 1 ha della SOI.</p> <p>Media: La superficie violata è tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI <u>OPPURE</u> compresa tra 1 ha e 2 ha (compreso)</p> <p>Alta: La superficie violata superiore al 10% della SOI <u>OPPURE</u> superiore a 2 ha</p>	Il valore della gravità è uguale a quello dell'entità	Il valore della durata è uguale a quello dell'entità	Gruppo coltura
<p>PRATI PERMANENTI</p> <p>Attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica idonea utilizzata per mantenere le superfici mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione è idonea a non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovrasfruttamento o la sottoutilizzazione</p> <p>Pratica effettuata:</p>	<p>Bassa: La superficie violata è minore del 5% della SOI <u>E</u> <u>COMUNQUE</u> inferiore a 5 ha della SOI.</p> <p>Media: La superficie violata è tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI <u>OPPURE</u> compresa tra 5 ha e</p>	Il valore della gravità è uguale a quello dell'entità	Il valore della durata è uguale a quello dell'entità	Gruppo coltura

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

GRUPPO IMPEGNI	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI APPLICARE LA SANZIONE
<input type="checkbox"/> Almeno uno sfalcio l'anno	15 ha (compreso)  Alta: La superficie violata superiore al 10% della SOI <u>OPPURE</u> superiore a 15 ha			
ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA SU <u>PRATI PERMANENTI MANTENUTI NATURALMENTE</u>  Attività agricola minima svolta sui <u>prati permanenti naturalmente mantenuti</u> con una pendenza superiore al 30% e situati a una altitudine uguale o superiore:  ALPI OCCIDENTALI = 2000 mt ALPI ORIENTALI = 1800 mt APPENNINI = 1700 mt  corrisponde a:  <input type="checkbox"/> Uno sfalcio almeno annuale	Bassa: La superficie violata è minore del 5% della SOI <u>E COMUNQUE</u> inferiore a 5 ha della SOI.  Media: La superficie violata è tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI <u>OPPURE</u> compresa tra 5 ha e 15 ha (compreso)  Alta: La superficie violata superiore al 10% della SOI <u>OPPURE</u> superiore a 15 ha	Il valore della gravità è uguale a quello dell'entità	Il valore della durata è uguale a quello dell'entità	Gruppo coltura

(\*) NB - I capi che pascolano meno di 45 giorni non vengono conteggiati nel calcolo UB/ha

Infine in caso di mancato rispetto dell'impegno generale "Proseguire l'attività agricola all'interno dei comuni svantaggiati di montagna per 2 anni solari successivi a quello di presentazione della domanda di aiuto", la domanda decade e vengono recuperati i premi erogati.

### 3. OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ

I beneficiari delle Misura 13 sono tenuti al rispetto degli obblighi di condizionalità. Per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità e le conseguenze relative al mancato rispetto dei medesimi, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR – Anno 2015 approvato con Decreto OPR n. 8827 del 23.10.2015. Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

## D.G. Università, ricerca e open innovation

D.d.s. 27 maggio 2016 - n. 4811

**«Accordo quadro tra Regione Lombardia e Consiglio Nazionale delle ricerche per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo e valorizzazione del capitale umano con ricadute dirette sul sistema della ricerca e sul territorio lombardo sottoscritto il 16 luglio 2012»: conferma/rideterminazione dell'importo di contributo concesso ai 12 progetti dell'accordo a seguito di verifica della rendicontazione finale, conseguente liquidazione al CNR del saldo del contributo concesso a titolo definitivo pari a € 2.972.660,75 con contestuale richiesta di contabilizzazione dell'economia di spesa di € 27.339,25**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Vista legge regionale del 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;

Richiamati:

- la d.g.r.n. 3728 dell'11 luglio 2012 con oggetto: «Approvazione dello schema di accordo quadro tra Regione Lombardia e il Consiglio Nazionale delle ricerche per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo e valorizzazione del capitale umano con ricadute dirette sul sistema della ricerca e sul territorio lombardo»;
- l'Accordo quadro tra Regione Lombardia e il Consiglio Nazionale delle ricerche sottoscritto il 16 luglio 2012 e reperito al n. 17125/RCC il 27 settembre 2012 che ha previsto lo stanziamento di 10 milioni di euro per ciascun firmatario per lo sviluppo di nuovi programmi e progetti di ricerca e sviluppo;
- il decreto n. 173 del 16 gennaio 2013 «Avviso per la presentazione di proposte progettuali per l'attuazione di programmi di ricerca, sviluppo e valorizzazione del capitale umano con ricadute dirette sul territorio lombardo ai sensi degli articoli 2 e 3 dell'Accordo Quadro di collaborazione tra Regione Lombardia e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) sottoscritto il 16 luglio 2012, il cui schema è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 3728 dell'11 luglio 2012»;
- il decreto n. 330 del 22 gennaio 2013 «Accordo quadro tra Regione Lombardia e Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) sottoscritto il 16 luglio 2012: rettifica per mero errore materiale dell'articolo 9 punto 2 dell'Avviso allegato A al decreto n. 173/2013»;
- il decreto n. 3667 del 29 aprile 2013 di approvazione della graduatoria finale dei progetti ammessi e non ammessi all'Intervento Finanziario, dello schema di convenzione operativa ed i relativi allegati e degli elementi essenziali del progetto «Spazi espositivi per la ricerca - Padiglione Italia Expo 2015»;
- le convenzioni operative sottoscritte il 25 luglio 2013 per gli 11 progetti dell'avviso di cui al decreto 173/2013 e s.m.i. e per il progetto «Spazi espositivi per la ricerca - padiglione Italia Expo 2015 approvato con decreto 3667/2013»;

Dato atto che le risorse necessarie per il finanziamento delle iniziative approvate erano pari, per Regione Lombardia, complessivamente euro 10.000.000,00 con copertura finanziaria per euro 3.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2013, per euro 4.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2014 e per euro 3.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2015 a valere sul capitolo 8447 «Contributi ad amministrazioni centrali per iniziative e progetti di ricerca e innovazione, anche nell'ambito di accordi stipulati da Regione Lombardia»;

Considerato che l'art. 4 delle convenzioni operative sottoscritte il 25 luglio 2013 per i 12 progetti ammessi a intervento finanziario (11 progetti dell'avviso e progetto «EXPO») prevede che le risorse sono erogate ai beneficiari secondo le seguenti modalità:

- per l'annualità del 2013, di avvio dei progetti, l'importo regionale annuale è erogato con una prima tranche pari al 30% della quota del contributo regionale dopo l'attestazione di avvio delle attività del progetto di ricerca da trasmettere entro novembre del 2013;
- per le annualità 2014 e 2015 l'importo del contributo regionale è erogato per stati di avanzamento secondo la seguente ripartizione:
  - una seconda tranche del contributo regionale, pari ad un ulteriore 40% del contributo regionale complessiva dopo la verifica della relazione intermedia e a fronte di investimenti complessivi pari ad almeno il 60% di quelli

previsti per il progetto;

- una terza tranche a saldo pari al 30% della quota regionale complessiva (eventualmente proporzionalmente ridotta e rideterminata) dopo la verifica della relazione finale trasmessa contenente l'indicazione dei risultati raggiunti e della rendicontazione finanziaria finale delle spese effettivamente sostenute per un importo pari al costo complessivo del progetto;

Considerato, relativamente al progetto «Spazi Espositivi per la Ricerca - Padiglione Italia Expo 2015», che con d.d.s. 12263 del 17 dicembre 2014 e con d.d.s. n. 6255 del 23 luglio 2015 sono state approvate rispettivamente la prima e la seconda appendice alla convenzione operativa del progetto con cui, tra l'altro, si è disposto rispettivamente:

- la rettifica dell'art.4 della convenzione operativa che disciplina le modalità di erogazione della seconda tranche del contributo regionale, prevedendo di potere corrispondere al CNR la seconda tranche del contributo regionale nel 2014 a fronte della rendicontazione del 15% delle spese previste (invece che il 60% come invece indicato nella convenzione stessa), in ragione delle peculiarità del progetto stesso che determinano la concentrazione del maggior impegno finanziario nel 2015 durante il semestre dell'esposizione universale Expo;
- l'integrazione delle attività del progetto con nuove azioni di valorizzazione delle attività di ricerca, anche in chiave post-Expo, volte a favorire il pieno conseguimento degli obiettivi del progetto stesso e la realizzazione delle azioni in esso previste;

Richiamati, altresì:

- il d.d.s. n. 11293 del 3 dicembre 2013 «Avviso per la presentazione di proposte progettuali per l'attuazione di programmi di ricerca, sviluppo e valorizzazione del capitale umano con ricadute dirette sul territorio lombardo nell'ambito dell'Accordo Quadro tra Regione Lombardia e Consiglio Nazionale Delle Ricerche per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo e valorizzazione del capitale umano con ricadute dirette sul sistema della ricerca e sul territorio lombardo» approvato con decreto 173/2013 e s.m.i.: impegno a favore del CNR dell'importo di euro 3.000.000,00 sul bilancio 2013 (prima tranche 30%) e di euro 4.000.000,00 sul bilancio 2014 (2 tranches 40%) e contestuale liquidazione di euro 3.000.000,00 per il pagamento dell'acconto del 30% a seguito dell'avvio delle attività»;
- la nota di liquidazione n. 894 del 10 aprile 2015 con cui sono stati liquidati euro 4.000.000,00 a titolo di seconda tranche a seguito dell'invio di rendicontazione per stati di avanzamento pari almeno al 61% dell'importo del progetto;
- il d.d.s. 7646 del 23 settembre 2015 con cui sono stati impegnati euro 3.000.000,00 per il pagamento della terza tranche a saldo a seguito delle verifiche sulle rendicontazioni finali presentate;
- il d.d.s. n. 11799 del 23 dicembre 2015 con cui, nelle more della conclusione delle attività di verifica della rendicontazione e in attesa dell'approvazione degli esiti definitivi dell'istruttoria relativa alla verifica della rendicontazione economica finale presentata sui 12 progetti dal CNR, è stato confermato l'importo impegnato di euro 3.000.000,00, di cui all'impegno approvato con il suddetto decreto 7646 del 23 settembre 2015 a valere sul bilancio regionale 2015, al fine di far fronte alle obbligazioni in corso con il CNR;

Dato atto che gli undici progetti dell'avviso sono regolarmente terminati entro la prevista scadenza del 31 ottobre 2015 e il progetto «EXPO» è terminato entro la scadenza del 25 novembre 2015;

Considerato che il CNR ha inviato via pec il 16 novembre 2015 in tre spedizioni successive (agli atti regionali prot. n. R1.2015.0048867 - prot. n. R1.2015.0048866 e prot. n. R1.2015.0048867 del 17 novembre 2015) la rendicontazione finanziaria e scientifica finale delle spese effettivamente sostenute per i 12 progetti, secondo quanto previsto dal citato art. 4 delle convenzioni operative, attestando in base al d.p.r. 445/2000 l'effettiva realizzazione dei progetti e l'effettivo sostenimento delle spese entro il termine di durata del singolo progetto e entro i 60 giorni successivi, riservandosi di effettuare il caricamento completo e trasmissione della documentazione contabile e delle ultime quietanze entro il 31 dicembre 2015;

Dato atto che a seguito della verifica delle rendicontazioni inviate effettuata dalla Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferi-

## Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

mento Tecnologico si è resa necessaria la richiesta di integrazioni e chiarimenti che sono stati comunicati via pec al CNR in data 2 dicembre 2015 (agli atti regionali prot. R1.2015.0050171) e successivamente sono state richieste ulteriori specifiche via mail per i progetti RSPPTech e CARE-G (11 dicembre 2015), progetto MBMM e progetto INTEGRATE (14 dicembre 2015), progetto EXPO (16 dicembre 2015), SUSCHEM (21 dicembre 2015), progetto Riprendo (22 dicembre 2015), progetto energia solare (23 dicembre 2015);

Vista la nota via PEC, agli atti regionali prot. n. R1.20160009168 del 25/5/16 con il quale il CNR ha trasmesso il prospetto definitivo delle spese rendicontate ripartito per progetti e tipologie di spese e le relazioni scientifiche aggiuntive relative alle attività realizzate dal CNR nell'ambito del progetto «Spazi Espositivi per la Ricerca: Padiglione Italia EXPO 2015» nei mesi dell'immediato post expo, tra cui le azioni di valorizzazione, diffusione e trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca, in collaborazione con il PTP e il Museo della Scienza e Tecnologia di Milano, e gli assegnisti di ricerca, le cui spese sono state sostenute anticipatamente ed entro la scadenza ultima prevista per la conclusione dei progetti stessi;

Preso atto che l'art. 5 delle Convenzioni Operative sottoscritte per i 12 progetti in data 25 luglio 2013 stabilisce che:

- le spese devono essere effettivamente sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per la conclusione del progetto di ricerca ed in ogni caso prima della trasmissione della rendicontazione finale;
- la rendicontazione finale delle spese deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dei progetti approvati;

Viste le integrazioni alla documentazione effettuate dal CNR e caricate su <http://upo.cnr.it/aqcnrlombardia/autenticazione.php> entro i termini perentori indicati dal succitato art. 5 delle convenzioni operative e le successive attività di verifica di tale documentazione da parte della Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico;

Ritenuto di confermare o rideterminare i contributi concessi ai 12 progetti a seconda delle spese ritenute ammissibili dalla Struttura RITT a seguito della verifica della rendicontazione economica relativa ai 12 progetti inviata dal CNR come indicato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto altresì di liquidare a favore del CNR (codice beneficiario164003) l'importo complessivo di € 2.972.660,75 a titolo di saldo della quota del contributo regionale per i progetti conclusi sull'Accordo sottoscritto in data 16 luglio 2012 a valere sul capitolo 8447 «Contributi ad amministrazioni centrali per iniziative e progetti di ricerca e innovazione, anche nell'ambito di accordi stipulati da Regione Lombardia» sull'impegno n. 3747/2015, e contestualmente richiedere la contabilizzazione dell'economia di spesa pari ad € 27.339,25 sul medesimo capitolo e impegno;

Dato atto che, rispetto alla comunicazione integrativa inviata a Regione Lombardia dal CNR, è stato rispettato il termine di legge per la conclusione del procedimento, di cui alla legge 241/90, pari a 30 giorni per l'adempimento;

Verificata la regolarità contributiva del CNR come da DURC agli atti;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura Ricerca Innovazione e Trasferimento Tecnologico individuate dalla d.g.r. n. 87/2013, dalla d.g.r. n. 140/2013, dalla d.g.r. 3141/2015, dalla d.g.r. 4235 del 27 ottobre 2015 e dal Decreto del Segretario generale n. 7110/2013;

Richiamata la d.g.r. n. 4 del 29 aprile 2010, allegato C, che prevede, che in caso di assenza di un dirigente, l'interim ricada sul dirigente sovraordinato;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 e i conseguenti provvedimenti attuativi;

## DECRETA

1. di approvare l'importo dei contributi concessi in forma definitiva, confermando o rideterminando il contributo concesso con il decreto 3667/2013 ai 12 progetti realizzati dagli istituti del CNR, a seguito della verifica, sulla rendicontazione scientifica ed economica finale trasmessa, effettuata dalla Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico rispetto alla documentazione rendicontativa ricevuta via PEC e caricata sulla piatta-

forma informatica <http://upo.cnr.it/aqcnrlombardia/autenticazione.php>, come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un totale di importo liquidabile come quota a saldo pari a euro 2.972.660,75;

2. di liquidare conseguentemente a favore del CNR (codice beneficiario164003) l'importo di euro 2.972.660,75 a titolo di saldo della quota del contributo regionale stanziata con d.g.r. 3728/2012 sull'accordo quadro Regione Lombardia - CNR e impegnata a favore dei 12 progetti realizzati nell'ambito dell'accordo stesso, a valere sul capitolo 8447 «Contributi ad amministrazioni centrali per iniziative e progetti di ricerca e innovazione, anche nell'ambito di accordi stipulati da Regione Lombardia» utilizzando l'impegno n. 3747/2015 e contestualmente di effettuare un'economia pari ad € 27.339,25 al sopraccitato impegno;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione Lombardia ([www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it](http://www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it)), sezione accordi di collaborazione e sul sito del CNR ([www.cnr.it](http://www.cnr.it)).

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 per il contributo confermato è avvenuta con il Decreto n. 3667 del 29 aprile 2013, mentre per i progetti per i quali il contributo concesso in forma definitiva è stato rideterminato, che rientrano nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, si dà atto di provvedere, contestualmente all'approvazione del presente atto, alla conseguente pubblicazione disposta dal suddetto decreto legislativo;

5. di trasmettere il seguente atto alla Struttura Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente della struttura  
ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico  
Armando De Crinito

— • —

**ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DA REGIONE LOMBARDIA E CNR IL 16 LUGLIO 2012 E CONVENZIONI OPERATIVE SOTTOSCRITTE IL 25 LUGLIO 2013**

Denominazione Progetto	Tematica cluster	Istituti lombardi del CNR coinvolti	Costo totale progetto ammesso con decreto n. 3667 del 23/04/2013 e rimodulato successivamente con variazioni compensative tra voci di costo	Contributo ammesso con decreto n. 3667 del 23/04/2013	Costo totale progetto rendicontato ammesso in seguito a verifica rendicontazione (importi non compensati tra istituti)	Importo contributo concesso in forma definitiva (confermato o rideterminato) per istituto con la specifica che il contributo regionale rispetto all'importo concesso per istituto non può variare in aumento	Importo contributo complessivo concesso in forma definitiva (confermato o rideterminato)	Contributo già erogato (somma della prima tranche pari al 30% più il 40% dell'importo inizialmente ammesso)	Importo da liquidare	Economie
<b>FIDEAS</b> (Fabbrica Intelligente per la DEproduzione Avanzata e Sostenibile)	Fabbrica intelligente	ITC	€ 210.000,00	€ 105.000,00	€ 213.566,95	€ 105.000,00	<b>€ 1.029.536,09</b>	€ 735.000,00	<b>€ 294.536,09</b>	<b>€ 20.463,91</b>
		IEIIT	€ 315.000,00	€ 157.500,00	€ 313.343,56	€ 156.671,78				
		IMATI	€ 157.500,00	€ 78.750,00	€ 157.529,62	€ 78.750,00				
		IREA	€ 157.500,00	€ 78.750,00	€ 164.693,62	€ 78.750,00				
		ITIA	€ 1.260.000,00	€ 630.000,00	€ 1.220.728,63	€ 610.364,31				
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.100.000,00</b>	<b>€ 1.050.000,00</b>	<b>€ 2.069.862,38</b>	<b>€ 1.029.536,09</b>				
<b>INTEGRATE</b> (INnovazioni Tecnologiche per una Gestione Razionale del Tessuto Edilizio)	Tecnologie per le smart communities	CERIS	€ 81.200,00	€ 40.600,00	€ 82.168,05	€ 40.600,00	<b>€ 974.610,00</b>	€ 682.227,00	<b>€ 292.383,00</b>	€ -
		IMATI	€ 70.000,00	€ 35.000,00	€ 70.020,00	€ 35.000,00				
		IRSA	€ 207.200,00	€ 103.600,00	€ 214.119,77	€ 103.600,00				
		IENI	€ 390.000,00	€ 195.000,00	€ 392.711,25	€ 195.000,00				
		ITC	€ 1.200.820,00	€ 600.410,00	€ 1.204.181,76	€ 600.410,00				
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.949.220,00</b>	<b>€ 974.610,00</b>	<b>€ 1.963.200,83</b>	<b>€ 974.610,00</b>				
<b>RIPRENDO</b> (Recupero post-Ictus: Piattaforma per la Riabilitazione Neuromotoria orientata al DOmicilio)	Tecnologie per le smart communities	IENI	€ 577.596,00	€ 288.798,00	€ 582.687,37	€ 288.798,00	<b>€ 1.024.117,66</b>	€ 717.358,60	<b>€ 306.759,06</b>	<b>€ 680,34</b>
		ITIA	€ 832.000,00	€ 416.000,00	€ 829.763,95	€ 414.881,98				
		IBFM	€ 640.000,00	€ 320.000,00	€ 640.875,36	€ 320.437,68				
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.049.596,00</b>	<b>€ 1.024.798,00</b>	<b>€ 2.053.326,68</b>	<b>€ 1.024.117,66</b>				
<b>SPACE4AGRI</b> (Sviluppo di Metodologie Aerospaziali Innovative di Osservazione della Terra a supporto del settore agricolo in Lombardia)	aerospazio	IDPA	€ 161.850,00	€ 80.925,00	€ 161.960,81	€ 80.925,00	<b>€ 687.375,00</b>	€ 481.162,50	<b>€ 206.212,50</b>	€ -
		ITIA	€ 510.900,00	€ 255.450,00	€ 512.003,42	€ 255.450,00				
		IREA	€ 702.000,00	€ 351.000,00	€ 720.618,74	€ 351.000,00				
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.374.750,00</b>	<b>€ 687.375,00</b>	<b>€ 1.394.582,97</b>	<b>€ 687.375,00</b>				

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

Denominazione Progetto	Tematica cluster	Istituti lombardi del CNR coinvolti	Costo totale progetto ammesso con decreto n. 3667 del 23/04/2013 e rimodulato successivamente con variazioni compensative tra voci di costo	Contributo ammesso con decreto n. 3667 del 23/04/2013	Costo totale progetto rendicontato ammesso in seguito a verifica rendicontazione (importi non compensati tra istituti)	Importo contributo concesso in forma definitiva (confermato o rideterminato) per istituto con la specifica che il contributo regionale rispetto all'importo concesso per istituto non può variare in aumento	Importo contributo complessivo concesso in forma definitiva (confermato o rideterminato)	Contributo già erogato (somma della prima tranche pari al 30% più il 40% dell'importo inizialmente ammesso)	Importo da liquidare	Economie
<b>CARE - G</b> (Una piattaforma di servizi per la cura della salute e la qualità della vita del cittadino anziano)	Tecnologie per le smart communities	IBFM	€ 367.500,01	183.750,005	€ 366.946,42	€ 183.750,01	<b>€ 605.836,00</b>	<b>€ 424.085,20</b>	<b>€ 181.750,80</b>	<b>€ -</b>
		ITB	€ 308.000,03	154.000,015	€ 311.002,44	€ 154.000,02				
		IFC	€ 308.000,07	154.000,035	€ 311.643,57	€ 154.000,04				
		IREA	€ 125.076,00	62.538,000	€ 139.774,47	€ 62.538,00				
		IDPA	€ 103.095,89	51.547,945	€ 103.107,41	€ 51.547,95				
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.211.672,00</b>	<b>605.836,000</b>	<b>€ 1.232.474,31</b>	<b>€ 605.836,00</b>				
<b>MBMM</b> (Metodologie di Base per l'innovazione nella diagnosi e nella terapia di Malattie Multifattoriali)	Scienze della vita	IBFM	€ 341.250,01	€ 170.625,005	€ 341.834,23	€ 170.625,005	<b>€ 968.975,13</b>	<b>€ 682.500,00</b>	<b>€ 286.475,13</b>	<b>€ 6.024,88</b>
		IFC	€ 195.000,00	€ 97.500,000	€ 195.366,37	€ 97.500,000				
		IGM	€ 341.250,05	€ 170.625,025	<b>€ 329.200,30</b>	<b>€ 164.600,15</b>				
		IN	€ 341.250,00	€ 170.625,000	€ 341.587,05	€ 170.625,000				
		IRGB	€ 341.249,92	€ 170.624,960	€ 342.813,25	€ 170.624,960				
		ITB	€ 390.000,02	€ 195.000,010	€ 390.556,13	€ 195.000,010				
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.950.000,00</b>	<b>€ 975.000,00</b>	<b>€ 1.941.357,33</b>	<b>€ 968.975,13</b>				
<b>SUSBIOREM</b> (Nuovi approcci e metodologie per un biorisanamento efficace e sostenibile di acque sotterranee contaminate da idrocarburi clorurati)	Tecnologie per le smart communities	IRSA	€ 510.844,00	€ 255.422,00	€ 521.360,62	€ 255.422,00	<b>€ 484.390,00</b>	<b>€ 339.073,00</b>	<b>€ 145.317,00</b>	<b>€ -</b>
		INO (EX IDASC)	€ 457.936,00	€ 228.968,00	€ 459.601,77	€ 228.968,00				
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 968.780,00</b>	<b>€ 484.390,00</b>	<b>€ 980.962,39</b>	<b>€ 484.390,00</b>				

Denominazione Progetto	Tematica cluster	Istituti lombardi del CNR coinvolti	Costo totale progetto ammesso con decreto n. 3667 del 23/04/2013 e rimodulato successivamente con variazioni compensative tra voci di costo	Contributo ammesso con decreto n. 3667 del 23/04/2013	Costo totale progetto rendicontato ammesso in seguito a verifica rendicontazione (importi non compensati tra istituti)	Importo contributo concesso in forma definitiva (confermato o rideterminato) per istituto con la specifica che il contributo regionale rispetto all'importo concesso per istituto non può variare in aumento	Importo contributo complessivo concesso in forma definitiva (confermato o rideterminato)	Contributo già erogato (somma della prima tranche pari al 30% più il 40% dell'importo inizialmente ammesso)	Importo da liquidare	Economie
ENERGIA SOLARE (Tecnologie e materiali per l'utilizzo efficiente dell'energia solare)	Energia	IFN	€ 564.000,00	€ 282.000,00	€ 564.963,65	€ 282.000,00	€ 1.192.506,00	€ 834.754,20	€ 357.751,80	€ -
		ISTM	€ 448.661,00	€ 224.330,50	€ 453.085,68	€ 224.330,50				
		ISMAC	€ 487.967,00	€ 243.983,50	€ 494.733,89	€ 243.983,50				
		IBF	€ 120.000,00	€ 60.000,00	€ 120.733,57	€ 60.000,00				
		IFP	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 200.889,62	€ 100.000,00				
		INO (EX IDASC)	€ 152.000,00	€ 76.000,00	€ 183.307,05	€ 76.000,00				
		IENI	€ 412.384,00	€ 206.192,00	€ 415.643,83	€ 206.192,00				
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.385.012,00</b>	<b>€ 1.192.506,00</b>	<b>€ 2.433.357,29</b>	<b>€ 1.192.506,00</b>				
EXPO 2015	agroalimentare	DISBA	€ 544.788,00	€ 272.394,00	€ 544.447,75	€ 272.223,88	€ 272.223,88	€ 190.675,80	€ 81.548,08	€ 170,13
		<b>TOTALE RL- CNR</b>	<b>€ 544.788,00</b>	<b>€ 272.394,00</b>	<b>€ 544.447,75</b>	<b>€ 272.223,88</b>				
FILAGRO (Strategie innovative e sostenibili per la filiera agroalimentare)	agroalimentare	IBBA	€ 1.624.992,00	€ 812.496,00	€ 1.631.573,02	€ 812.496,00	€ 1.122.526,00	€ 785.768,20	€ 336.757,80	€ -
		ISPA	€ 309.260,00	€ 154.630,00	€ 320.640,06	€ 154.630,00				
		IRSA	€ 148.000,00	€ 74.000,00	€ 148.826,67	€ 74.000,00				
		ISMAC	€ 102.200,00	€ 51.100,00	€ 102.308,82	€ 51.100,00				
		IBF	€ 60.600,00	€ 30.300,00	€ 61.586,74	€ 30.300,00				
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.245.052,00</b>	<b>€ 1.122.526,00</b>	<b>€ 2.264.935,31</b>	<b>€ 1.122.526,00</b>				
RSPPTech (Ricerca e Sviluppo di prodotti e piattaforme tecnologiche per la competitività dell'industria Lombarda)	scienze della vita	ISTM	€ 637.750,00	€ 318.875,00	€ 726.274,99	€ 318.875,00	€ 875.914,00	€ 613.139,80	€ 262.774,20	€ -
		IRGB	€ 1.114.078,00	€ 557.039,00	€ 1.121.763,92	€ 557.039,00				
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.751.828,00</b>	<b>€ 875.914,00</b>	<b>€ 1.848.038,91</b>	<b>€ 875.914,00</b>				
SUSCHEM Lombardia (Prodotti e processi chimici sostenibili per l'industria lombarda)	chimica verde	ISTM	€ 444.767,17	€ 222.383,58	€ 446.676,26	€ 222.383,58	€ 734.651,00	€ 514.255,70	€ 220.395,30	€ -
		ICRM	€ 579.768,00	€ 289.884,00	€ 637.951,64	€ 289.884,00				
		ISMAC	€ 444.766,83	€ 222.383,42	€ 469.263,37	€ 222.383,42				
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.469.302,00</b>	<b>€ 734.651,00</b>	<b>€ 1.553.891,27</b>	<b>€ 734.651,00</b>				
<b>TOTALE</b>		<b>€ 20.000.000,00</b>	<b>€ 10.000.000,00</b>	<b>€ 20.280.437,42</b>	<b>€ 9.972.660,75</b>	<b>€ 9.972.660,75</b>	<b>€ 7.000.000,00</b>	<b>€ 2.972.660,75</b>	<b>€ 27.339,25</b>	

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

## D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

**D.d.u.o. 1 giugno 2016 - n. 5002**
**POR FESR 2014-20: Asse IV, azione IV.4.c.1.1 - Approvazione del bando per la concessione di agevolazioni finalizzate alla ristrutturazione energetica degli edifici pubblici (Fondo regionale per l'efficienza energetica - FREE)**

 IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA RISORSE ENERGETICHE  
E RETI TECNOLOGICHE

Visti:

- Il regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato ed in particolare i considerando 72 e 74 rispettivamente per le infrastrutture culturali e sportive;
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- La decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 mediante la quale la Commissione Europea ha adottato l'Accordo di Partenariato con l'Italia (di cui alla Delibera CIPE n. 18/2014) che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- Il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Por Fesr) 2014-2020 approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final;

Considerato che:

- nell'ambito del Por Fesr 2014-2020 rientra anche l'Asse IV «Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio»;
- nell'ambito dell'Asse IV è compresa l'azione IV.4.c.1.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici;

Vista la d.g.r. 5146 del 9 maggio 2016 con la quale si è provveduto a:

- approvare, nell'ambito dell'azione POR IV.c.1.1. di cui al punto precedente, l'iniziativa per la concessione di agevolazioni finalizzate alla ristrutturazione energetica degli edifici pubblici;
- demandare al dirigente dell'Unità Organizzativa Risorse Energetiche e Reti tecnologiche, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, l'emanazione dei provvedimenti attuativi conseguenti;
- individuare le risorse economiche necessarie, che ammontano a 30.750.000 € e trovano copertura nei seguenti capitoli:
  - 8.785.715 € sul capitolo 17.01.203.10844 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - ENERGIA - CONTRIBUTI AGLI

INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE», a valere sul bilancio 2016;

- 6.150.000 € sul capitolo 17.01.203.10860 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - ENERGIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE» a valere sul bilancio 2016;
- 2.635.714 € sul capitolo 17.01.203.10878 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE REGIONE - ENERGIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE» a valere sul bilancio 2016;
- 776.785 € sul capitolo 17.01.203.11011 «POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - ENERGIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE» a valere sul bilancio 2017;
- 2.589.285 € sul capitolo 17.01.203.11064 «POR FESR 2014-2020 - QUOTA UE - ENERGIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE» a valere sul bilancio 2017;
- 1.812.500 € sul capitolo 17.01.203.11065 «POR FESR 2014-2020 - QUOTA STATO - ENERGIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE» a valere sul bilancio 2017;
- 1.200.000 € sul capitolo 17.01.203.10877 «POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - ENERGIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI» ripartite nel modo seguente:
  - 600.000 € a valere sul bilancio 2017;
  - 600.000 € a valere sul bilancio 2018;
- 4.000.000 € sul capitolo 17.01.203.10843 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - ENERGIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI» ripartite nel modo seguente:
  - 2.000.000 € a valere sul bilancio 2017;
  - 2.000.000 € a valere sul bilancio 2018;
- 2.800.000 € sul capitolo 17.01.203.10859 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - ENERGIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI» ripartite nel modo seguente:
  - 1.400.000 € a valere sul bilancio 2017;
  - 1.400.000 € a valere sul bilancio 2018;

Rilevata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione del bando di attuazione dell'iniziativa;

Visto l'allegato A, parte integrante al presente atto, e rilevata la conformità del medesimo all'iniziativa Fondo Regionale per l'Efficienza Energetica descritta nella dgr 5146 del 9 maggio 2016;

Visto il parere positivo dell'Autorità di Gestione POR FESR con nota prot.T1.2016.0027458 del 31 maggio 2016

DECRETA

1. di approvare il «Bando per la concessione di agevolazioni finalizzate alla ristrutturazione energetica degli edifici pubblici» di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;

2. di dare atto che le risorse economiche necessarie, che ammontano a 30.750.000 € trovano copertura nei seguenti capitoli:

- 8.785.715 € sul capitolo 17.01.203.10844 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - ENERGIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE», a valere sul bilancio 2016;
- 6.150.000 € sul capitolo 17.01.203.10860 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - ENERGIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE» a valere sul bilancio 2016;
- 2.635.714 € sul capitolo 17.01.203.10878 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE REGIONE - ENERGIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE» a valere sul bilancio 2016;
- 776.785 € sul capitolo 17.01.203.11011 «POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - ENERGIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE» a valere sul bilancio 2017;
- 2.589.285 € sul capitolo 17.01.203.11064 «POR FESR 2014-2020 - QUOTA UE - ENERGIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE» a valere sul bilancio 2017;
- 1.812.500 € sul capitolo 17.01.203.11065 «POR FESR 2014-2020 - QUOTA STATO - ENERGIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE» a valere sul bilancio 2017;
- 1.200.000 € sul capitolo 17.01.203.10877 «POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - ENERGIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI» ripartite nel

modo seguente:

- 600.000 € a valere sul bilancio 2017;
- 600.000 € a valere sul bilancio 2018;
- 4.000.000 € sul capitolo 17.01.203.10843 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - ENERGIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI» ripartite nel modo seguente:
  - 2.000.000 € a valere sul bilancio 2017;
  - 2.000.000 € a valere sul bilancio 2018;
- 2.800.000 € sul capitolo 17.01.203.10859 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - ENERGIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI» ripartite nel modo seguente:
  - 1.400.000 € a valere sul bilancio 2017;
  - 1.400.000 € a valere sul bilancio 2018;

3. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito dedicato alla programmazione comunitaria.

Il dirigente  
Mauro Fabrizio Fasano

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**REGIONE LOMBARDIA**  
**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020**  
**OBIETTIVO: "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"**  
(cofinanziato con il FESR)

**ASSE PRIORITARIO IV - SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A BASSE  
EMISSIONI DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI**

**Azione - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (*smart buildings*) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici**

**FONDO REGIONALE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA – FREE**

**BANDO**

per la concessione di agevolazioni finalizzate all'efficientamento energetico degli edifici pubblici

**INDICE****DISPOSIZIONI INIZIALI**

1. Finalità
2. Dotazione finanziaria

**CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

3. Soggetti beneficiari
4. Soggetti richiedenti
5. Interventi Ammissibili
6. Termini di realizzazione degli interventi e proroghe
7. Spese ammissibili
8. Caratteristiche ed entità dell'agevolazione
9. Cumulabilità con altre agevolazioni

**PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE E ISTRUTTORIA**

10. Modalità e termini di presentazione della richiesta di agevolazione
11. Istruttoria della richiesta di agevolazione

**TEMPISTICHE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE**

12. Tempistiche e modalità di erogazione dell'agevolazione nel caso di beneficiario pubblico
13. Tempistiche e modalità di erogazione dell'agevolazione nel caso di beneficiario privato
14. Varianti

**DISPOSIZIONI FINALI**

15. Obblighi dei beneficiari
16. Controlli
17. Monitoraggio
18. Rinunce, decadenze, revoche e sanzioni
19. Responsabile del procedimento
20. Pubblicazione, informazioni e contatti
21. Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
22. Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 123/1998
23. Disposizioni finali
24. Definizioni

**ALLEGATO 1**

**PARTE A - UTILIZZO DI METODI E TECNICHE PROPRI DELL'ARCHITETTURA BIO-ECOLOGICA**

**PARTE B – SPECIFICHE TECNICHE PER I SISTEMI DI MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI**

**ALLEGATO 2 – FAC SIMILE DOMANDA**

**ALLEGATO 3 – VERIFICA DEI REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI SUL SOGGETTO PRIVATO  
AGGIUDICATARIO DI OPERAZIONI DI PPP**

**ALLEGATO 4 - SCHEMA DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO**

**ALLEGATO 4a - SCHEMA DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO PER SOGGETTI BENEFICIARI PUBBLICI**

**ALLEGATO 4b - SCHEMA DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO PER SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI  
AGGIUDICATARI DI OPERAZIONI DI PPP**

**ALLEGATO 5 – SCHEDA DI MONITORAGGIO AMMINISTRATIVO**

**ALLEGATO 6 – SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI ELEMENTI MINIMI CHE DEVONO FIGURARE NEL  
CONTRATTO EPC AI SENSI DELL'ALLEGATO 8 AL D. LGS. 102/2014 (art 13.1 del bando)**

## DISPOSIZIONI INIZIALI

### 1. FINALITÀ

1.1. Il presente bando è finalizzato a sostenere l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, attraverso un'agevolazione composta da una quota di contributo a fondo perduto e una quota di finanziamento. Il bando dà attuazione (i) all'Obiettivo Specifico "Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili" e (ii) all'Azione "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici" dell'Asse Prioritario IV dedicato al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale dell'uso delle risorse energetiche, inserito nel Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), ed approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final.

1.2. Ai fini di cui al precedente art. 1.1, è stato istituito, con DGR 5146 del 9 maggio 2016, il fondo FREE per il quale Finlombarda S.p.A. agisce in qualità di Gestore per la quota di finanziamento con capitale e gestione separata.

### 2. DOTAZIONE FINANZIARIA

2.1. La dotazione finanziaria del Fondo FREE è di euro € 30.750.000, fatta salva la possibilità di incrementi qualora si rendessero disponibili risorse aggiuntive.

## CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

### 3. SOGGETTI BENEFICIARI

3.1. Ai sensi del presente bando si intendono per beneficiari i soggetti che materialmente percepiscono l'agevolazione. Beneficiari dell'agevolazione possono essere:

- a) Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane della Regione Lombardia (cd. beneficiari pubblici);
- b) soggetti privati aggiudicatari di operazioni di PPP per l'efficientamento energetico di edifici pubblici di proprietà di Comuni e Comunità Montane (cd. beneficiari privati)<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup>Art. 63 del Regolamento UE 1303/2013 - Beneficiario nell'ambito di operazioni PPP:

1. In relazione a operazioni PPP e in deroga all'articolo 2, punto 10), un beneficiario può essere:

a) l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione; o

3.2. Affinché un soggetto privato possa essere qualificato come beneficiario è necessario che:

- a) la procedura ad evidenza pubblica per la sua selezione sia avviata successivamente alla pubblicazione della graduatoria di concessione dell'agevolazione ai sensi del presente bando;
- b) i documenti di gara della procedura ad evidenza pubblica di cui al punto precedente contengano espresso riferimento al decreto di concessione dell'Amministrazione Regionale e alle obbligazioni che derivano dal presente bando;
- c) il Gestore verifichi il possesso da parte del soggetto privato dei requisiti economico-finanziari specificati al successivo art. 13;
- d) il soggetto privato, ad esito della procedura ad evidenza pubblica, stipuli un Contratto di Rendimento Energetico o Prestazione Energetica (EPC) ai sensi del d. lgs. 102/2014<sup>2</sup>.

#### 4. SOGGETTI RICHIEDENTI

4.1. La richiesta di agevolazione può essere presentata esclusivamente dai seguenti soggetti pubblici della Regione Lombardia, purché non abbiano in atto contenziosi con l'Amministrazione Regionale:

- a) Comuni;
- b) Comunità Montane;
- c) Forme associative di Comuni, ai sensi del d.lgs. 267/2000, ivi comprese quelle create mediante la stipula di convenzioni, regolarmente costituite alla data di presentazione della richiesta di agevolazione (in tal caso la richiesta di agevolazione viene presentata da un soggetto pubblico che assume la denominazione di capofila).

4.2. I Comuni possono partecipare ad una sola richiesta di agevolazione avente ad oggetto l'efficientamento energetico di uno o più edifici pubblici sia in caso di partecipazione singola sia in caso di ricorso alle Comunità Montane o alle forme associative. Gli Enti Locali beneficiari di contributi nell'ambito del bando di cui alla dgr 3904 del 24 luglio 2015 non potranno accedere ai benefici di cui al presente bando.

4.3. Le Comunità Montane e le forme associative possono presentare più di una richiesta di agevolazione purché ognuna sia riferita a Comuni differenti. Resta intesa per le Comunità Montane la possibilità di presentare una sola richiesta di agevolazione per gli edifici di loro proprietà.

#### 5. INTERVENTI AMMISSIBILI

---

b) un organismo di diritto privato di uno Stato membro (il "partner privato") che è o deve essere selezionato per l'esecuzione dell'operazione.

<sup>2</sup>Per Contratto di Rendimento Energetico o Prestazione Energetica (EPC) si intende un "accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari". I requisiti minimi del Contratto di Rendimento Energetico o Prestazione Energetica (EPC) sono definiti nell'allegato 8 del d. lgs. 102/2014.

5.1. Gli interventi di efficientamento energetico per cui i richiedenti possono presentare una richiesta di agevolazione devono riguardare uno o più edifici pubblici che presentino – a pena di esclusione - tutte le seguenti caratteristiche:

- a) essere adibiti ad uso pubblico (istituzionale, formativo, assistenziale, culturale, sportivo) e di proprietà di Comuni, Unioni di Comuni o Comunità Montane della Regione Lombardia;
- b) essere localizzati all'interno del territorio della Regione Lombardia;
- c) essere dotati di impianti di climatizzazione (invernale o estiva) e che siano certificabili ai sensi della D.g.r. n. X/3868 del 17 luglio 2015 e del DDUO n. 6480 del 30 luglio 2015 relativa alle nuove disposizioni regionali in materia di efficienza energetica in edilizia e certificazione energetica degli edifici, come previsto in attuazione della l. 90/2013 (Decreti attuativi MISE del 26/06/2015);
- d) riguardare edifici che presentano le peggiori caratteristiche dal punto di vista energetico: allo stato di fatto classificati, secondo il nuovo sistema di certificazione, in classe energetica D o E o F o G;
- e) non essere adibiti a residenza e assimilabili<sup>3</sup>;
- f) non essere destinati all'esercizio di attività economiche in forma prevalente, richiedendosi, in particolare, che gli edifici pubblici in questione non vengano utilizzati per l'esercizio di attività economiche (intese come attività volte alla produzione di beni o servizi su un dato mercato) oppure che le attività economiche svolte al loro interno abbiano carattere puramente locale e che siano rivolte ad un bacino d'utenza geograficamente limitato.

Nel caso in cui l'intervento implichi una diversa collocazione sul suolo, non è ammessa la costruzione su terreni precedentemente non edificati. In ogni caso non possono essere oggetto di agevolazione le spese ascrivibili all'ampliamento dell'edificio, come specificato al successivo art. 7.

5.2. Gli interventi afferenti a ciascuna richiesta di agevolazione devono essere oggetto di un'unica procedura ad evidenza pubblica avviata mediante pubblicazione di apposito bando di gara successivo alla pubblicazione della graduatoria di cui al successivo art. 11.5 che individui un unico soggetto aggiudicatario anche in forma di associazione temporanea di imprese.

5.3. Gli interventi relativi a ciascuna richiesta di agevolazione devono prevedere spese ammissibili, ai sensi del successivo art. 7, pari ad almeno Euro 1.000.000.

5.4. Gli interventi dovranno prevedere, per ciascun edificio:

- a) una riduzione almeno del 30% dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile  $EP_{gl,nren}$  complessivo<sup>4</sup> e una riduzione almeno del 20% dell'indice di prestazione energetica globale totale  $EP_{gl,tot}$  complessivo<sup>5</sup> rispetto a quello dello stato di fatto dell'edificio;

<sup>3</sup>Categoria E.1. secondo la classificazione di cui all'art. 3 del DPR 412/93 del 26 agosto 1993, n. 412. Nel caso di edifici che prevedano porzioni a destinazione d'uso non ammesse dal presente bando, l'intervento di efficientamento energetico sarà considerato ammissibile all'agevolazione, a condizione che il volume lordo climatizzato complessivo di tali porzioni sia inferiore o uguale al 10% del volume lordo climatizzato totale.

<sup>4</sup>Nel caso di edificio dotato di subalterni con diverse destinazioni d'uso, la verifica di tale riduzione sarà effettuata calcolando la media dei valori di  $EP_{gl,nren}$  relativi ai diversi subalterni, pesata rispetto alle corrispondenti superfici utili climatizzate.

- b) l'adeguamento dell'edificio al rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dal DDUO n. 6480 del 30 luglio 2015 e s.m.i. per le ristrutturazioni importanti di primo livello (requisiti edificio NZEB); qualora l'edificio sia dotato di subalterni con diverse destinazioni d'uso, tale adeguamento dovrà essere rispettato per ciascuno di esse.

Nella documentazione progettuale dovranno essere specificamente documentati i valori degli indici di prestazione energetica di progetto, ed i calcoli effettuati per verificare il possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) - compresi gli obblighi aggiuntivi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti per gli edifici pubblici (dduo 6480/2015, punto 6.15, iv).

5.5. L'intervento di efficientamento energetico di ogni edificio dovrà inoltre rispettare i seguenti requisiti:

- a) escludere l'alimentazione a gasolio dell'impianto di riscaldamento (ad eccezione delle aree non servite dalla rete metano);
- b) escludere la trasformazione di impianti centralizzati in impianti autonomi.

Inoltre l'installazione di impianti di climatizzazione invernale alimentati a biomassa solida verrà ammessa esclusivamente qualora si tratti di caldaie che rispettano i requisiti di cui all'Allegato I al dm 16 febbraio 2016 (validi per l'accesso agli incentivi previsti nell'ambito del cosiddetto "Conto Termico"), e limitatamente alle aree al di sopra dei 300 m slm nelle quali non risultano vigenti i divieti di cui all'Allegato 2 della dgr 7635/2008.<sup>6</sup>

I progetti dovranno prevedere la ristrutturazione di un intero fabbricato e relativi impianti, anche nel caso possano essere considerati come edifici singole porzioni del fabbricato stesso.

## 6. TERMINI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PROROGHE

- 6.1. Gli interventi di efficientamento energetico ammessi all'agevolazione dovranno essere collaudati nel termine massimo di 900 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 11.5, pena la decadenza dall'agevolazione ai sensi del successivo art. 18.2.
- 6.2. È fatta salva la possibilità di concessione di proroga fino a 180 giorni aggiuntivi rispetto al termine di cui al precedente art. 6.1, che potrà essere concessa dall'Amministrazione Regionale su richiesta del beneficiario prima della scadenza dei termini di cui al punto 6.1, accompagnata da una relazione che contenga le motivazioni della richiesta di proroga e che ne comprovi la necessità. L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di concedere ulteriori proroghe dei termini qualora fossero riscontrati ed adeguatamente motivati fatti o eventi rilevanti ai fini del rispetto delle tempistiche indicate nel presente bando.

---

<sup>5</sup>Nel caso di edificio dotato di subalterni con diverse destinazioni d'uso, la verifica di tale riduzione sarà effettuata calcolando la media dei valori di  $EP_{gl,tot}$  relativi ai diversi subalterni, pesata rispetto alle corrispondenti superfici utili climatizzate.

<sup>6</sup>I divieti si applicano: 1) alla zona A1 del territorio regionale (dgr 5290/2007: agglomerati urbani a maggiore densità abitativa); 2) a tutti i Comuni del residuo territorio lombardo la cui quota altimetrica, così come definita dall'ISTAT, risulti uguale o inferiore ai 300 m slm. "Nei Comuni i cui territori siano posti ad altitudini anche in parte superiori a 300 m slm i Sindaci dovranno individuare con proprio atto le zone situate al di sotto della suddetta quota ai fini dell'applicazione del divieto stesso; in caso di non individuazione, tutto il territorio comunale sarà oggetto di divieto" (dgr 7635/2008).

## 7. SPESE AMMISSIBILI

7.1. Sono considerate spese ammissibili le seguenti voci di spesa, purché strettamente riferibili agli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici oggetto dell'agevolazione:

- a) diagnosi energetica o audit energetico;
- b) certificazione energetica dell'edificio nello stato attuale (*APE ante operam*), realizzata con la nuova procedura di calcolo ai sensi del DDUO n. 6480 del 30/7/2015;
- c) certificazione energetica dell'edificio realizzata a conclusione dei lavori di efficientamento energetico (*APE post operam*);
- d) oneri di progettazione, direzione lavori e collaudo, nella misura massima del 10% del costo previsto per la realizzazione dei lavori o in alternativa, nel caso di progettazione interna, nella misura e con le limitazioni di cui all'art. 113 del d. lgs. 50/2016;
- e) interventi per l'efficientamento energetico dei servizi di climatizzazione invernale o estiva, di illuminazione (interna o delle pertinenze), di trasporto di persone o cose (es. ascensori, scale mobili), di acqua calda sanitaria, che interessino l'involucro e le pertinenze dell'edificio e i suoi impianti tecnologici. Gli interventi potranno pertanto riguardare (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
  - i. coibentazione dell'involucro edilizio, inclusa la sostituzione dei serramenti;
  - ii. realizzazione di pareti ventilate;
  - iii. realizzazione di opere per l'ottenimento di apporti termici gratuiti;
  - iv. acquisto e installazione di sistemi schermanti, per la protezione dalla radiazione solare;
  - v. ristrutturazione dell'impianto termico, del sistema di distribuzione, di regolazione ed eventuale contabilizzazione del calore;
  - vi. acquisto e installazione di sonde geotermiche;
  - vii. acquisto e installazione di impianti solari o di altro impianto alimentato da fonte rinnovabile;
  - viii. installazione di sistemi e dispositivi per il controllo automatizzato e la telegestione dell'edificio;
  - ix. installazione di sistemi di monitoraggio e visualizzazione all'utenza dei consumi dell'edificio;
  - x. efficientamento del sistema di illuminazione o di sistemi di trasporto (es.: ascensori o scale mobili) interno o relativo alle pertinenze dell'edificio;
- f) costi relativi alla garanzia fideiussoria di cui all'art. 13.8 lett. b), ove del caso, riconosciuti fino ad un massimo del 2% del valore della garanzia rilasciata;
- g) collaudo degli interventi;
- h) cartellonistica per la pubblicizzazione dell'agevolazione di cui al successivo art. 14.6, nel limite massimo di euro 500 per edificio, iva inclusa;

- i) costi per “imprevisti” riconosciuti nel limite massimo del 5% dell’importo riferito alle opere ed agli impianti aggiudicati ritenuti ammissibili, ed utilizzabile solo ed esclusivamente ad integrazione delle voci di spesa ritenute ammissibili.
- 7.2. In presenza di contratto EPC, per le spese che non sono rilevabili attraverso presentazione di uno specifico documento contabile, le modalità di rendicontazione saranno specificate nelle Linee Guida per la rendicontazione delle spese, che verranno rese disponibili nell’apposita sezione del Sistema informativo SiAge.
- 7.3. Nel caso di un’Operazione di PPP in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico, le spese sostenute dal soggetto privato aggiudicatario possono essere rendicontate dallo stesso soggetto pubblico, purché siano rispettate le condizioni di cui all’art. 64 del Reg. 1303/2013<sup>7</sup>.
- 7.4. Le suddette spese ammissibili si intendono al netto di IVA o altre imposte, ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i beneficiari sono assoggettati (indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata).
- 7.5. Non sono ritenute spese ammissibili:
- a) costi di esercizio (quali, a titolo di esempio, combustibile e manutenzione ordinaria);
- b) costi relativi ad acquisizione di impianti e/o di opere tramite contratti di locazione finanziaria;
- c) costi relativi ad ampliamenti volumetrici.
- 7.6. Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 5.2 circa l’avvio della procedura di gara e il conseguente inizio dei lavori solo in seguito alla pubblicazione della graduatoria di cui all’art. 11.5, le spese per progettazione, diagnosi energetica e certificazione energetica saranno ritenute ammissibili se sostenute a partire dall’ 1 gennaio 2014.

## 8. CARATTERISTICHE ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE

- 8.1. L’agevolazione concessa concorre al 70% delle spese ammissibili degli interventi entro il limite massimo di Euro 4.900.000 e si compone delle seguenti quote:

---

<sup>7</sup>“1. Nel caso di un’operazione PPP in cui il beneficiario sia un organismo di diritto pubblico, le spese nell’ambito di un’operazione PPP sostenute e pagate dal partner privato possono, in deroga all’articolo 65, paragrafo 2, essere considerate sostenute e pagate da un beneficiario e incluse in una richiesta di pagamento alla Commissione, a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni:

a) il beneficiario ha sottoscritto un accordo PPP con un partner privato;

b) l’autorità di gestione ha verificato che le spese dichiarate dal beneficiario siano state pagate dal partner privato e che l’operazione sia conforme al diritto dell’Unione e nazionale applicabile, nonché al programma e alle condizioni per il sostegno dell’operazione.

2. I pagamenti ai beneficiari eseguiti riguardo alle spese incluse in una richiesta di pagamento a norma del paragrafo 1 sono corrisposti in un conto di garanzia aperto a tale scopo a nome del beneficiario.

3. I fondi versati nel conto di garanzia di cui al paragrafo 2 sono utilizzati per pagamenti conformemente all’accordo PPP, compreso ogni eventuale pagamento da effettuarsi in caso di cessazione dell’accordo PPP.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 149 riguardo ai requisiti minimi da includere negli accordi PPP, necessari per l’applicazione della deroga indicata nel paragrafo 1 del presente articolo, comprese le disposizioni legate alla risoluzione dell’accordo PPP e allo scopo di garantire una pista di controllo adeguata”.

- a) contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese ammissibili ed entro il limite massimo di Euro 2.100.000;
- b) finanziamento a medio-lungo termine pari al 40% delle spese ammissibili ed entro il limite massimo di Euro 2.800.000, con durata (a scelta del beneficiario) minima di 5 anni e massima di 10 anni, ad un tasso di interesse pari allo 0%.

8.2. L'ammissione all'agevolazione è da intendersi riferita ad entrambe le quote indicate al precedente art. 8.1, lett. a) o b): non è quindi possibile rinunciare ad una delle due quote dell'agevolazione.

8.3. Il finanziamento dovrà essere rimborsato in rate di capitale semestrali costanti con scadenza fissa al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal semestre successivo all'erogazione dell'ultima tranche di agevolazione erogata a saldo.

#### **9. CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI**

9.1. È ammessa la presenza di altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali e di altra natura (ad eccezione di quelle specificate al capoverso successivo), purché il cumulo dei contributi non superi l'ammontare massimo delle spese ammissibili. I richiedenti dovranno dichiarare l'esistenza di altri contributi già ricevuti e diretti al medesimo intervento in fase di presentazione della richiesta di agevolazione, specificando:

- a) la misura di incentivazione di cui si è beneficiari;
- b) l'entità del contributo;
- c) le voci di costo oggetto del contributo.

Non è ammesso il cumulo con altre iniziative finanziate da Regione Lombardia nell'ambito della medesima azione POR FESR 2014-2020.

9.2. È ammesso anche il cumulo con altre forme di contribuzione comunitaria, a condizione che siano dirette a voci di spesa diverse da quelle oggetto di agevolazione nell'ambito del presente bando ai sensi dell'art. 65, comma 11, del Reg. UE 1303/2013.

9.3. Nel caso in cui ulteriori contributi diretti alla realizzazione del medesimo progetto siano ottenuti in seguito e per tutta la durata del contratto di finanziamento, il beneficiario ne dovrà dare immediata comunicazione all'Amministrazione Regionale non appena ne abbia avuto notizia, pena la decadenza dall'agevolazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 che segue.

9.4. Nel caso in cui l'accesso cumulato alle contribuzioni pubbliche o di altra natura determini il superamento del limite del 100% delle spese ammissibili, l'agevolazione concessa verrà ridotta dell'importo eccedente il predetto limite.

## PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE E ISTRUTTORIA

### 10. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE

10.1. La richiesta di agevolazione potrà essere presentata esclusivamente dai richiedenti indicati nell'art. 4 attraverso il sistema informativo SiAge raggiungibile all'indirizzo [www.siage.regione.lombardia.it](http://www.siage.regione.lombardia.it) a partire dalle ore 12 del 13 giugno 2016 sino alle ore 12 del 28 ottobre 2016.

10.2. Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione della richiesta di agevolazione sono definiti nel manuale appositamente predisposto reso disponibile all'interno del sistema informativo SiAge contestualmente all'apertura del bando.

10.3. Non saranno ritenute ricevibili e, quindi, non saranno ritenute ammissibili, le richieste di agevolazione non trasmesse nei termini di cui al precedente art. 10.1 ed in conformità alle istruzioni contenute nel manuale indicato al precedente art. 10.2.

10.4. La richiesta di agevolazione ai sensi del presente bando presuppone l'espletamento delle seguenti attività:

- a) fase di registrazione: registrazione del richiedente al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo (login/password);
- b) fase di profilazione: successivo inserimento delle informazioni relative al profilo del richiedente sul predetto sito;
- c) fase di validazione: validazione dell'inserimento da parte del sistema informativo<sup>8</sup>.

N.B.: in caso di richiesta di agevolazione presentata in forma aggregata, queste attività dovranno essere effettuate oltre che dal capofila da tutti gli Enti Locali proprietari di edifici inseriti nella richiesta di agevolazione.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti all'interno del sistema informativo SiAge è a esclusiva cura e responsabilità dei richiedenti.

10.5. Ai fini della registrazione della data di presentazione della richiesta di agevolazione farà fede incontrovertibilmente la data e l'ora di protocollazione informatica come risultante dal sistema informativo SiAge in seguito alla presentazione della richiesta di agevolazione.

10.6. Il richiedente dovrà caricare a sistema, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) elaborati progettuali almeno a livello di progetto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 17 del dpr 207/2010 e successive modifiche<sup>9</sup>;
- b) diagnosi energetiche o audit energetici (aventi i requisiti minimi di cui all'Allegato 2 al d. lgs. 102/2014) relativi agli edifici oggetto degli elaborati progettuali di cui alla lettera precedente;

<sup>8</sup> Si precisa che i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

<sup>9</sup> In virtù della recente emanazione del d.lgs. 50/2016, potrà seguire specifico provvedimento o chiarimento da parte dell'Amministrazione regionale teso a specificare il livello progettuale richiesto.

- c) numero di protocollo CENED + 2.0<sup>10</sup> dell'attestato (o attestati) di prestazione energetica (APE) riferito allo stato di fatto di ciascun edificio, conforme a quanto previsto dal DDUO n. 6480 del 30 luglio 2015, relativo alle nuove disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici;
- d) nel caso di richiesta presentata da una Comunità Montana o da una Unione di Comuni che agisce per conto di più Comuni o da un soggetto pubblico capofila ai sensi del precedente art. 4.1 lett. c), atti di delega (o atti convenzionali equivalenti) degli enti proprietari degli edifici;

10.7. Al termine della compilazione on line della richiesta di agevolazione corredata dagli allegati di cui al precedente art. 10.6 e prima dell'acquisizione definitiva della stessa, il sistema informativo SiAge genererà un modulo che dovrà essere opportunamente sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. E' ammessa quindi anche la firma con CRS o TS-CNS, purché generata attraverso l'utilizzo dell'ultima versione del software per la gestione della firma.

10.8 Le domande pervenute con modalità difformi rispetto alla procedura descritta ai punti precedenti non sono ammissibili. Verranno inoltre considerati non ammissibili:

- I progetti preliminari<sup>11</sup> privi di uno o più allegati di cui all'art. 17, comma 1, lettere a), b), e), f, g) e h) del dpr 207/2010;
- Le diagnosi energetiche prive delle informazioni minime di cui all'Allegato 2 del d. lgs. 102/2014.

E' richiesto inoltre – pena la non ammissibilità della richiesta:

- che la documentazione progettuale dimostri il possesso delle caratteristiche di cui al punto 5.4. del presente bando;
- che il progetto e la diagnosi energetica siano debitamente sottoscritti da un progettista.

## 11. ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE

11.1. L'istruttoria delle richieste di agevolazione presentate verrà svolta dall'Unità Organizzativa Energia e Reti Tecnologiche tramite un Nucleo di Valutazione che verrà istituito dal dirigente responsabile. Il Nucleo di Valutazione sarà composto da dipendenti regionali e del sistema regionale allargato, e la sua attività darà luogo alla formazione della graduatoria di cui al successivo art. 11.5.

11.2. L'istruttoria delle richieste di agevolazione sarà suddivisa nelle seguenti due fasi:

- a) valutazione dell'ammissibilità formale della richiesta di agevolazione, nel corso della quale si procederà alla verifica in ordine alla completezza della documentazione presentata ed al possesso dei requisiti previsti dal bando;
- b) valutazione di merito tecnico che presuppone il positivo esito delle verifica di cui alla precedente lettera a) - nel corso della quale si procederà all'attribuzione di un punteggio alle richieste di agevolazione sulla base dei criteri riportati nella seguente tabella:

<sup>10</sup> Sistema di certificazione energetica degli edifici della Regione Lombardia, così come definito dal DDUO n. 6480.

<sup>11</sup> Cfr. nota 9

	<b>Criteri di valutazione (C<sub>i</sub>)</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Punteggio (P<sub>i</sub>)</b>	<b>Modalità di assegnazione</b>
1	Analisi dell'efficacia dell'intervento in relazione al costo dell'investimento (kWh/k€)	Il valore di kWh risparmiati viene determinato sulla base dei valori di EPgl, tot ex-ante e dei valori di progetto, moltiplicati per la superficie utile climatizzata corrispondente e rapportati ai costi complessivi previsti <sup>12</sup>	0-20	Il punteggio P1 più alto (P1= 20 punti) è assegnato al/ai progetti con il valore di C1 (kWh/k€) più elevato, (C1 MAX) mentre per gli altri progetti si procederà alla determinazione del punteggio (C1 INIZIATIVA j) secondo la formula: $P1 = (C1 \text{ INIZIATIVA } j) \times 20 / C1 \text{ MAX}$
2	Qualità progettuale dell'operazione, valutata in termini di ulteriore riduzione dei fabbisogni complessivi di energia primaria globale non rinnovabile (EPgl,nren) C2a e di energia primaria globale totale (EP gl, tot) C2b rispetto ai requisiti minimi richiesti (30% e 20%)	La riduzione % dei valori di EPgl, nren e di EP gl, tot viene determinata sulla base dei valori ante operam riportati nell'APE dello stato di fatto e quelli indicati nel progetto	0-20	Il punteggio P2 (dato dalla somma dei punteggi P2a e P2b) viene attribuito in relazione al valore percentuale di riduzione dei fabbisogni energetici (EPgl,nren EPgl, tot) previsto secondo questa gradualità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• C2a=30% → P2a= 0 punti</li> <li>• 30%&lt;C2a≤40% → P2a=2 punti</li> <li>• 40%&lt;C2a≤50% → P2a=5 punti</li> <li>• C2a&gt;50% → P2a= 10 punti</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C2b=20% → P2b= 0 punti</li> <li>• 20%&lt;C2b≤30% → P2b=2 punti</li> <li>• 30%&lt;C2b≤40% → P2b=5 punti</li> <li>• C2b&gt;40% → P2b= 10 punti</li> </ul> $P2 = P2a + P2b$
3	Ente Locale con PAES	La presenza dell'intervento nel PAES accettato/presentato alla Commissione Europea (Covenant of Mayors), deve essere dimostrata presentando l'atto di approvazione/presentazione del piano e i riferimenti al sito istituzionale per accedere ai documenti del Piano	0-15	Il punteggio P3 verrà attribuito secondo le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PAES approvato: P3= 15</li> <li>• PAES presentato: P3 =10</li> <li>• Altri casi: P3 = 0</li> </ul>
4	Classe energetica	E' attribuito un punteggio alla classe energetica	0-15	Il punteggio P4 verrà attribuito

<sup>12</sup> I progetti che riguardano la ristrutturazione di più edifici dovranno specificare i costi attribuibili all'efficientamento energetico di ciascun singolo edificio

	<b>Criteri di valutazione (C<sub>i</sub>)</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Punteggio (P<sub>i</sub>)</b>	<b>Modalità di assegnazione</b>
	dell'edificio ante operam	dell'edificio riportata sull'APE del suo stato ante operam. In caso di più APE, si considererà quello riferito al volume riscaldato maggiore		secondo le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• C4 = Classe G → P4=15 punti</li> <li>• C4= Classe F → P4= 10 punti</li> <li>• C4= Classe E → P4= 5 punti</li> </ul>
5	Presenza di sistemi di monitoraggio della produzione e dei consumi energetici dell'edificio e degli impianti (C5a) e di display per l'informazione agli utenti/cittadinanza dei consumi energetici dell'edificio, della quota di rinnovabili, della CO2 evitata rispetto all'utilizzo di fonti fossili (C5b)	Il punteggio è attribuito in base al tipo di grandezze monitorate e per quali servizi, e alle modalità di archiviazione( v. Allegato 1 parte B) e la presenza di sistemi di visualizzazione dall'utenza	0-20	Il punteggio P5 verrà attribuito secondo le seguenti modalità: C5a: tipo di grandezze e servizi → P5 a : 0 – 15 punti C5b: grado di visualizzazione all'utenza → P5 b: 0 – 5 punti P5= (P5 a) + (P5 b)
6	Utilizzo di metodi e tecniche propri dell'architettura bio-ecologica	Vengono valutati: la sostenibilità ambientale dell'intervento, l'impiego di sistemi passivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l'utilizzo di materiali ecocompatibili (I dettagli relativi alle modalità di attribuzione dei punteggi sono riportati nell'Allegato 1 parte A)	0-10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostenibilità dell'intervento: 0-3 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonti rinnovabili: 0-3</li> </ul> </li> <li>• Materiali eco-compatibili: 0-4</li> </ul>
<b>TOTALE</b>			<b>100</b>	

11.3. Al termine della fase a) si procederà all'invio della comunicazione di esclusione ai soggetti non ammessi alla successiva fase di valutazione. Nella fase b), sulla base del punteggio conseguito l'ordine degli interventi sarà definito in modo decrescente. Qualora la richiesta di agevolazione riguardi più di un edificio, il punteggio di cui alla tabella precedente viene determinato come media dei punteggi riferiti ai singoli edifici. In caso di medesimo punteggio l'ordine di graduatoria sarà determinato dando priorità alla ristrutturazione degli edifici con maggiore fabbisogno energetico nello stato attuale (E<sub>pgl</sub>, tot dell'edificio riportato su APE, espresso come media dei valori nel caso la richiesta coinvolga più edifici).

11.4. Nel corso della fase istruttoria, l'Amministrazione Regionale, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti chiarimenti, precisazioni ed integrazioni documentali che si rendessero, a suo giudizio, necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 giorni dalla data della richiesta. La mancata risposta del richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

11.5. All'esito dell'istruttoria e sulla base del punteggio attribuito a ciascun intervento, l'Amministrazione Regionale provvederà con proprio decreto, entro 90 giorni dal termine ultimo

per la presentazione della richiesta di agevolazione, salvo quanto previsto all'art. 11.4 in merito alla richiesta di chiarimenti, alla approvazione e pubblicazione della graduatoria ed alla conseguente ammissione all'agevolazione delle richieste che si collocano in posizione utile.

- 11.6. Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il richiedente dovrà comunicare tramite il sistema informativo SiAge se il beneficiario dell'agevolazione sarà il richiedente stesso, ovvero il soggetto privato da selezionarsi nell'ambito di Operazioni di PPP, effettuate in coerenza con quanto stabilito dall'art. 180 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

**NOTA BENE: Le modalità di erogazione dell'agevolazione sono diverse a seconda che il beneficiario sia il soggetto pubblico o il soggetto privato ai sensi del precedente articolo 3.1, rispettivamente, lettere a) e b). Per le modalità di erogazione vanno quindi consultati:**

- **L'articolo 12 se il soggetto pubblico è il beneficiario dell'agevolazione;**
- **L'articolo 13 se il soggetto privato è il beneficiario dell'agevolazione.**

## TEMPISTICHE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

### 12. TEMPISTICHE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE NEL CASO DI BENEFICIARIO PUBBLICO

12.1. Il beneficiario dell'agevolazione dovrà provvedere, entro 360 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, all'aggiudicazione della gara per l'esecuzione dei lavori. Entro il medesimo termine, mediante il sistema SiAge, il beneficiario dovrà:

- a) caricare la copia del contratto stipulato con il soggetto aggiudicatario dei lavori;
- b) caricare gli elaborati progettuali oggetto di offerta;
- c) indicare la durata del finanziamento richiesto ai sensi del precedente art. 8.1 lett. b);
- d) indicare la modalità di erogazione della prima tranches di agevolazione prescelta tra quelle indicate al successivo art. 12.5 lett. a).

12.2. Il mancato caricamento sul sistema informativo SiAge della documentazione di cui all'articolo 12.1. entro i termini previsti comporterà la decadenza dell'agevolazione, fatta comunque salva la possibilità di proroga fino a 90 giorni aggiuntivi, da parte dell'Amministrazione Regionale su motivata richiesta del beneficiario.

12.3. Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione di cui all'articolo 12.1., l'Amministrazione Regionale provvederà con proprio decreto all'eventuale riduzione dell'importo ammesso ad agevolazione, in relazione ad eventuali ribassi d'asta o ad altre variazioni intervenute rispetto al progetto presentato in sede di richiesta di agevolazione. L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di richiedere ai beneficiari i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 giorni dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini

temporali di cui al presente comma si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

- 12.4. Il Gestore provvederà entro 30 giorni dall'approvazione del decreto di cui al punto precedente alla stipula del contratto di finanziamento con il beneficiario, che sarà redatto in conformità allo schema di contratto allegato al presente bando e dovrà essere debitamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario (o altro soggetto abilitato a impegnare ciascun beneficiario). Il contratto di finanziamento, nel caso di richiesta di agevolazione presentata da una Comunità Montana che agisce per conto di più Comuni o da un soggetto pubblico capofila ai sensi del precedente art. 4.1 lett. c), potrà essere stipulato, a scelta dei soggetti pubblici beneficiari, dalla/dal sola/o Comunità Montana/soggetto capofila per conto di tutti gli enti coinvolti o in alternativa da tutti i soggetti pubblici che risultano proprietari degli edifici oggetto di agevolazione. In quest'ultimo caso ciascun soggetto pubblico sottoscriverà gli impegni relativi agli obblighi di restituzione per la quota di finanziamento che è destinato all'intervento sull'edificio di sua proprietà.
- 12.5. In esito alla firma del contratto di finanziamento, il Gestore e l'Amministrazione Regionale provvederanno, ciascuno per le quote di propria competenza, all'erogazione dell'agevolazione in tre tranche secondo le seguenti modalità:
- a) prima tranche, erogata dal Gestore a valere sulla quota a finanziamento e pari al 30% dell'agevolazione, alternativamente:
    - i. a titolo di anticipazione;
    - ii. a stato avanzamento lavori previa presentazione (tramite SiAge) e verifica:
      - del progetto esecutivo delle opere, corredato dall'atto di approvazione da parte dell'organo competente del beneficiario (se non già caricato in SiAge);
      - della relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato C del DDUO n. 6480 del 30 luglio 2015, così come allegata al progetto esecutivo, con indicati i valori di prestazione energetica che verranno conseguiti dopo l'intervento di efficientamento energetico indicato nel progetto di cui sopra;
      - della rendicontazione che attesti il sostenimento di almeno il 30% delle spese ammissibili.
  - b) seconda tranche a stato avanzamento lavori pari al 30% dell'agevolazione, erogata dall'Amministrazione Regionale a valere sulla quota a fondo perduto, previa presentazione (tramite SiAge) e verifica del progetto esecutivo e della relazione (di cui al punto ii. della lettera a) dell'art 12.5), se non già caricati in SiAge, e rendicontazione di almeno il 60% delle spese ammissibili;
  - c) terza tranche a saldo (per le quote restanti di contributo a fondo perduto e finanziamento, erogate rispettivamente dall'Amministrazione Regionale e dal Gestore) a seguito della ultimazione dei lavori previsti, previa presentazione (tramite SiAge) e verifica:
    - i. del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, ivi incluso quello relativo al sistema di monitoraggio, se previsto;

- ii. codice identificativo generato dal catasto CENED+ 2.0 relativo all'attestato di prestazione energetica (APE) realizzato a lavori ultimati;
  - iii. della documentazione attestante la conformità delle opere realizzate alle caratteristiche di ecocompatibilità di cui all'Allegato 1, dichiarate in sede di presentazione della richiesta di agevolazione;
  - iv. della rendicontazione del totale delle spese ammissibili effettivamente sostenute relative all'intervento.
- 12.6. La rendicontazione delle spese dovrà essere effettuata utilizzando la modulistica e le Linee Guida per la rendicontazione delle spese che verranno rese disponibili sul sistema SiAge.
- 12.7. L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di richiedere ai beneficiari i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 giorni dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali di cui al presente comma si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.
- 12.8. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari ed assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge 136/2010 "Tracciabilità flussi finanziari", tutte le operazioni finanziarie inerenti l'agevolazione regionale e relative ad incassi, pagamenti e operazioni devono essere effettuate attraverso il/i conto corrente/i indicato/i sul sistema SiAge.
- 12.9. I beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi finanziati.
- 12.10. Qualora il complesso delle spese ammissibili rendicontate risulti inferiore al costo riconosciuto sulla base del decreto di cui al precedente art. 12.3, l'agevolazione sarà proporzionalmente rideterminata dall'Amministrazione Regionale alla liquidazione della terza tranche a saldo. L'agevolazione erogata non potrà in ogni caso superare quanto indicato nel medesimo decreto di cui all'art. 12.3 che precede.
- 12.11. Nel caso di richiesta di agevolazione presentata da una Comunità Montana che agisce per conto di più Comuni o da un soggetto pubblico capofila ai sensi del precedente art. 4.1 lett. c), gli obblighi di presentazione della documentazione specificata ai paragrafi precedenti sono in capo a tali soggetti.

### **13. TEMPISTICHE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE NEL CASO DI BENEFICIARIO PRIVATO**

- 13.1. Nel caso in cui il richiedente abbia specificato, in esito alla pubblicazione della graduatoria, che beneficiario è un soggetto privato da selezionarsi nell'ambito di un'Operazione di PPP, il richiedente dovrà provvedere, entro 360 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, all'aggiudicazione della gara per l'individuazione del soggetto privato. Mediante il sistema SiAge, entro il medesimo termine, il richiedente dovrà altresì:
- a) caricare la copia degli atti relativi alla procedura di gara di PPP avente le caratteristiche di cui all'art 3.2 ed espletata per la selezione del soggetto privato in questione, con annessa delibera di approvazione;

- b) caricare la copia dell'aggiudicazione definitiva, con annessa delibera di approvazione dalla quale si evincano chiaramente i dati del soggetto aggiudicatario nell'ambito della gara espletata nell'Operazione di PPP, secondo quanto previsto dall'art. 63 del Regolamento UE 1303/2013;
- c) caricare la copia degli elaborati progettuali oggetto di offerta;
- d) caricare la bozza di contratto EPC redatta ai sensi dell'art.2, comma 1 del d. lgs. 102/2014, compilando all'interno del sistema SiAge la scheda (il cui fac simile è riportato in Allegato 6) attestante la presenza degli elementi minimi di cui al d. lgs. 102/2014;
- e) compilare il modulo di abilitazione del soggetto privato aggiudicatario alla profilazione sul sistema informativo SiAge.

13.2. Il soggetto privato selezionato, entro 30 giorni dal ricevimento delle credenziali di accesso a SiAge, dovrà procedere alla profilazione sul medesimo sistema informativo e al caricamento della seguente documentazione:

- a) qualora non ancora depositato, la copia dell'ultimo bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio completo degli allegati<sup>13 14</sup>;
- b) qualora non sia disponibile nessun bilancio approvato, un elaborato relativo al budget economico patrimoniale previsionale di tre esercizi successivi a partire da quello relativo alla data di presentazione della documentazione di cui al presente articolo;
- c) qualora il soggetto privato selezionato non sia tenuto alla redazione del bilancio, un elaborato relativo all'ultima situazione economico-patrimoniale completa di scritture di rettifica e assestamento;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ai fini della verifica della regolarità contributiva;
- e) modello antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs 231 del 21 novembre 2007;
- f) modulo di richiesta ai fini dell'ottenimento dell'informazione antimafia da scaricare dal sito internet della prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia, per agevolazioni concesse superiori a Euro 150.000;
- g) fotocopia del documento di identità (in corso di validità) e codice fiscale del soggetto/i sottoscrittore/i del contratto di finanziamento (in caso di soggetti sottoscrittori diversi dal legale rappresentante copia della procura conferita ai sensi di legge);

Entro il medesimo termine, il privato aggiudicatario dovrà indicare su SiAge la modalità di erogazione della prima tranche di agevolazione prescelta tra quelle indicate al successivo art. 13.10 lett. a) e indicare la durata del finanziamento ai sensi del precedente art. 8.1 lett. b).

13.3. Al termine del caricamento della documentazione di cui al precedente art. 13.2 e prima dell'acquisizione definitiva della stessa, il sistema informativo SiAge genererà un modulo che

<sup>13</sup> I bilanci, qualora depositati, saranno acquisiti direttamente dal Gestore presso il sistema camerale senza necessità di produzione e caricamento elettronico da parte del soggetto privato.

<sup>14</sup> Per le società che non redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2424 del codice civile dovrà essere caricato uno schema economico-patrimoniale elaborato secondo gli schemi dell'art. 2424 del codice civile.

dovrà essere opportunamente sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata (così come definita al precedente art. 10.7) da parte del legale rappresentante (o altro soggetto abilitato a impegnare ciascun beneficiario) del soggetto privato selezionato nell'ambito dell'Operazione di PPP.

13.4. Il mancato caricamento sul sistema informativo SiAge della documentazione di cui agli articoli 13.1 e 13.2. comporterà la decadenza dall'agevolazione, fatta comunque salva la possibilità di richiedere una proroga della durata massima di 90 giorni aggiuntivi rispetto alle tempistiche indicate nei predetti articoli, da parte del competente organo dell'Amministrazione Regionale su motivata richiesta del soggetto pubblico richiedente o del soggetto privato aggiudicatario della gara di PPP.

13.5. Entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione di cui all'articolo 13.2.:

- a) l'Amministrazione Regionale provvederà alla verifica degli atti di gara in relazione alla conformità del progetto di cui all'art. 13.1 con quello presentato in sede di richiesta di agevolazione;
- b) il Gestore provvederà a verificare il possesso di almeno due dei seguenti parametri economico-finanziari (per la cui descrizione e relative modalità di calcolo si rinvia all'Allegato 3 al presente bando):
  - i. Congruenza fra capitale netto e valore dell'investimento;
  - ii. Parametro di onerosità della posizione finanziaria dell'impresa;
  - iii. Redditività della gestione ordinaria.

Il rispetto dei suddetti parametri sarà verificato con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data di invio della documentazione di cui all'art. 13.2 ad eccezione dei soli soggetti di cui alla lett. b) del medesimo articolo per i quali sarà verificato come media dei valori dei primi tre esercizi del budget<sup>15</sup>. Nel caso in cui, nel corso dei suddetti 60 giorni, il privato aggiudicatario provveda ad approvare un nuovo bilancio, lo dovrà caricare su SiAge al fine di consentire al Gestore di effettuare le relative verifiche sull'ultimo bilancio effettivamente disponibile.

13.6. L'Amministrazione Regionale e il Gestore si riservano la facoltà di richiedere i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 giorni dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali di cui all'articolo precedente si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

13.7. In caso di esito positivo delle verifiche di cui all'art. 13.5, l'Amministrazione Regionale provvederà con proprio decreto all'individuazione del beneficiario privato dell'agevolazione ed all'eventuale rideterminazione dell'agevolazione, in relazione ad eventuali ribassi d'asta e ad altre variazioni intervenute rispetto al progetto presentato di in sede di richiesta.

13.8. Il beneficiario privato, entro 30 giorni dal decreto di cui all'articolo precedente, dovrà provvedere al caricamento su SiAge (pena la decadenza dall'agevolazione e fatta salva la possibilità di proroga ai sensi del presente bando) :

---

<sup>15</sup> Per le società che redigono il bilancio in valuta differente all'Euro, ai fini delle verifiche del rispetto dei parametri economico-finanziari, verrà applicato il cambio alla data di chiusura dell'esercizio.

- a) del contratto EPC stipulato per la realizzazione dell'intervento;
  - b) di copia della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l'intero importo dell'anticipo, redatta secondo lo schema che verrà reso disponibile sul sistema SiAge, solo nel caso in cui abbia indicato l'erogazione della prima tranche a titolo di anticipazione come previsto all'art. 13.2. Tale garanzia dovrà pervenire in originale al Gestore prima della firma del contratto di finanziamento e sarà svincolata contestualmente al pagamento della seconda tranche di agevolazione, previa richiesta del beneficiario.
- 13.9. Il Gestore provvederà, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo precedente, alla stipula del contratto di finanziamento, che sarà redatto in conformità allo schema di contratto allegato al presente bando e dovrà essere debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario (o altro soggetto abilitato a impegnare ciascun beneficiario) con firma digitale.
- 13.10. In esito alla firma del contratto di finanziamento, il Gestore e l'Amministrazione Regionale provvederanno, ciascuno per le quote di propria competenza, all'erogazione al beneficiario in tre soluzioni secondo le seguenti modalità:
- a) prima tranche, erogata dal Gestore a valere sulla quota a finanziamento e pari al 30% dell'agevolazione, alternativamente:
    - i. a titolo di anticipazione garantita da fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo ai sensi dell'art. 13.8 lettera b);
    - ii. a stato avanzamento lavori previa presentazione (tramite SiAge) e verifica:
      - del progetto esecutivo dell'intervento, comprensivo di delibera di approvazione da parte dell'organo pubblico competente, se non già caricato in SiAge;
      - della relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato C della dduo 6480 del 30 luglio 2015, così come allegata al progetto esecutivo, con indicati i valori di prestazione energetica che verranno conseguiti dopo l'intervento di efficientamento energetico indicato nel progetto di cui sopra;
      - della rendicontazione che attesti il sostenimento di almeno il 30% delle spese ammissibili;
  - b) seconda tranche a stato avanzamento lavori pari al 30% dell'agevolazione (erogata dall'Amministrazione Regionale a valere sulla quota a fondo perduto) previa presentazione (tramite SiAge) e verifica del progetto esecutivo e della relazione (di cui al punto ii. della lettera a) dell'art. 13.10), se non già caricati in SiAge, e della rendicontazione che attesti il sostenimento di almeno il 60% delle spese ammissibili.
  - c) terza tranche a saldo (pari alle quote restanti di contributo a fondo perduto e finanziamento, erogate rispettivamente dall'Amministrazione Regionale e dal Gestore) a seguito della ultimazione dei lavori previsti, previa la presentazione (tramite SiAge) e verifica:
    - i. del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, ivi incluso quello relativo al sistema di monitoraggio, se previsto;

- ii. codice identificativo generato dal catasto CENED+ 2.0 relativo all'attestato di prestazione energetica (APE) realizzato a lavori ultimati;
  - iii. della documentazione attestante la conformità delle opere realizzate alle caratteristiche di ecocompatibilità di cui all'Allegato 1, dichiarate in sede di presentazione della richiesta di agevolazione;
  - iv. della rendicontazione del totale delle spese ammissibili effettivamente sostenute relative all'intervento.
- 13.11. La rendicontazione delle spese dovrà essere effettuata utilizzando la modulistica e le Linee Guida per la rendicontazione delle spese che verranno rese disponibili sul sistema SiAge.
- 13.12. L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di richiedere i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 giorni dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali di cui al presente comma si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.
- 13.13. Ogni erogazione sarà effettuata previa verifica di:
- a) quanto previsto dall'articolo 48 bis del D.P.R. 602/1973 e dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importo superiore a Euro 10.000;
  - b) validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
  - c) esito negativo della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia, limitatamente alle agevolazioni concesse di importo superiore a Euro 150.000.
- 13.14. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari ed assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge 136/2010 "Tracciabilità flussi finanziari", tutte le operazioni finanziarie inerenti l'agevolazione regionale e relative ad incassi, pagamenti e operazioni devono essere effettuate attraverso il/i conti/o correnti/e indicato sul sistema SiAge.
- 13.15. I beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una specifica codificazione contabile per tutte le transazioni relative agli interventi finanziati.
- 13.16. Qualora il complesso delle spese ammissibili rendicontate risulti inferiore al costo riconosciuto sulla base del decreto di cui al precedente art. 13.7, l'agevolazione sarà proporzionalmente rideterminato dall'Amministrazione Regionale alla liquidazione della terza tranche a saldo. L'agevolazione erogata non potrà in ogni caso superare quanto indicato nel medesimo decreto di cui all'art. 13.7 che precede.
- 13.17. Nel caso di esecuzione delle opere aggiudicata ad una associazione temporanea di imprese, gli obblighi di comunicazione e rendicontazione restano in capo alla mandataria. L'obbligo di restituzione dell'agevolazione può essere posto in capo parzialmente anche ad altre imprese del raggruppamento; in tal caso ciascuna impresa sottoscriverà il contratto di finanziamento per la parte di propria competenza.

#### **14. VARIANTI**

- 14.1. Eventuali modifiche in corso d'opera degli interventi potranno essere ammesse a condizione che non portino alla variazione dei parametri progettuali che hanno determinato l'ammissibilità all'agevolazione e la valutazione dei parametri di formazione della graduatoria.
- 14.2. L'ammissibilità delle modifiche, di cui al precedente art. 14.1, dovrà essere assentita dall'Amministrazione Regionale ed in ogni caso non determineranno l'attribuzione di risorse aggiuntive rispetto a quanto previsto dai decreti di cui all'art.12.3 (in caso di beneficiario pubblico) e all'art 13.7 (in caso di beneficiario privato).

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **15. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**

- 15.1. I beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti articoli, sono obbligati a:
  - a) assicurare che le attività siano realizzate in conformità ai relativi interventi e che eventuali elementi di difformità siano stati preventivamente segnalati all'Amministrazione Regionale e da quest'ultima autorizzati;
  - b) segnalare tempestivamente all'Amministrazione Regionale e al Gestore eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status;
  - c) comunicare annualmente, per una durata pari a 3 anni a partire dalla liquidazione del saldo, secondo le modalità definite dall'Amministrazione Regionale e disponibili sul sistema informativo SiAge, i dati di consumo energetico mensile/bimestrale espressi nell'unità di misura propria del combustibile/vettore energetico utilizzato e alcune informazioni relative all'utilizzo del/degli edifici oggetto di intervento. Nella prima comunicazione dovranno anche essere trasmessi i dati relativi all'ultimo anno precedente a quello di intervento. Si precisa che nel caso di beneficiario privato, tale onere sarà in capo al soggetto pubblico proprietario dell'edificio qualora intervenga la risoluzione anticipata del contratto di PPP o del contratto di finanziamento stipulato tra il soggetto privato e il Gestore;
  - d) collaborare ai fini dei (e accettare i) controlli che l'Amministrazione Regionale e gli altri soggetti all'uopo preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione dell' intervento.
  - e) informare tempestivamente l'Amministrazione Regionale e il Gestore, per tutta la durata del contratto di finanziamento, dell'ammissione ad ulteriori agevolazioni comunitarie, statali, regionali e/o di altra natura in conformità all'art. 9 che precede.
- 15.2. I richiedenti si impegnano altresì a non alienare, cedere, distrarre e mantenere la destinazione d'uso pubblico degli edifici pubblici oggetto degli interventi finanziati per un periodo di 10 anni successivi alla stipula del contratto di finanziamento, fatti salvi trasferimenti della titolarità della proprietà tra Enti Pubblici.

- 15.3. I beneficiari devono adeguarsi agli obblighi di cui ai precedenti art. 12.8 (in caso di beneficiario pubblico) art. 13.14 (in caso di beneficiario privato) in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari.
- 15.4. Il soggetto beneficiario dovrà evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del progetto, che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, in applicazione dell'art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014, nonché secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione. Inoltre, ai sensi dell'Allegato XII al Regolamento 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (par. 2.2.), ad ultimazione dei lavori dovrà essere collocata in un'area facilmente visibile al pubblico, come l'ingresso dell'edificio, un cartellone con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione Europea. Dovrà inoltre essere indicato il sostegno finanziario di Regione Lombardia.

## 16. CONTROLLI

- 16.1. Resta ferma la facoltà, da parte della Regione Lombardia di effettuare – direttamente o tramite personale incaricato – controlli in cantiere e sulla documentazione tecnica e/o contabile. A tal fine, il beneficiario dell'agevolazione, si impegna a tenere a disposizione e ad esibire tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa all'edificio di cui trattasi per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data del provvedimento di liquidazione del saldo.
- 16.2. Nel caso in cui tutta o parte della documentazione di cui sopra non fosse accessibile o ne venisse accertata l'irregolarità, l'Amministrazione Regionale avrà la facoltà di revocare tutta o parte dell'agevolazione. Qualora si accertasse la mancata rispondenza delle opere realizzate al progetto presentato, comprensivo delle varianti approvate, l'Amministrazione Regionale procederà alla decadenza dell'agevolazione.

## 17. MONITORAGGIO

- 17.1. Il beneficiario è tenuto ad aggiornare con cadenza semestrale lo stato di avanzamento del progetto, utilizzando il fac simile di cui all'Allegato 5 al presente bando ed allegando tutta la documentazione richiesta nelle diverse fasi del procedimento, all'interno del sistema SiAge.
- 17.2. Il beneficiario inoltre, partecipando al presente bando, si impegna a dare disponibilità a partecipare, a titolo gratuito, ad eventuali successive campagne di monitoraggio in situ degli edifici e degli impianti oggetto degli interventi, realizzate da Regione Lombardia o da altri soggetti da essa incaricati, e finalizzate alla raccolta e all'analisi di dati tecnici a scopo scientifico e conoscitivo.

## 18. RINUNCE, DECADENZE, REVOCHE E SANZIONI

- 18.1. Il beneficiario può rinunciare all'agevolazione in qualsiasi momento e darne immediata comunicazione all'Amministrazione Regionale e al Gestore mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [ambiente@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente@pec.regione.lombardia.it), con gli effetti di cui all'art. 18.4..

18.2. Con decreto dell'Amministrazione Regionale, l'agevolazione viene dichiarata decaduta nei seguenti casi:

- a) in caso di rinuncia da parte del beneficiario ai sensi del precedente art. 18.1;
- b) qualora il beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti nel presente bando e nei suoi allegati, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, agli interventi oggetto della graduatoria (ai sensi dell'art. 11.5) e/o alle dichiarazioni rese ai sensi del presente bando;
- c) qualora gli edifici pubblici oggetto di intervento siano alienati, ceduti, distratti o venga mutata la destinazione d'uso pubblico nei 10 anni successivi alla stipula del contratto di finanziamento, fatti salvi trasferimenti della titolarità della proprietà tra Enti Pubblici;
- d) nei casi di mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 15;
- e) in caso di mancato rispetto del termine di completamento di cui al precedente art. 6.1 come eventualmente prorogato ai sensi del precedente art. 6.2.

18.3. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli, con decreto dell'Amministrazione Regionale, l'agevolazione viene dichiarata revocata, parzialmente o totalmente:

- a) in caso di assoggettamento del beneficiario privato, a procedure concorsuali, ivi inclusa, ove del caso, l'amministrazione straordinaria e la messa in liquidazione, anche volontaria,
- b) in caso di mancato pagamento, da parte del soggetto beneficiario, di due rate consecutive del finanziamento.

18.4. A fronte dell'intervenuta decadenza, revoca e/o rinuncia, gli importi percepiti dal beneficiario privato dovranno essere restituiti previo incremento secondo un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato:

- a) per le ipotesi di decadenza o di rideterminazione dell'agevolazione, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento;
- b) per le ipotesi di revoca, a decorrere dalla data in cui si è verificata la condizione di revoca sino alla data di effettivo pagamento di quanto dovuto.

## 19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

19.1. Responsabile del procedimento di cui al presente bando ed alle procedure a questo conseguenti è il Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa Energia e Reti Tecnologiche della DG Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile.

## 20. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

20.1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., e sul sito istituzionale di Amministrazione Regionale – Direzione Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile all'indirizzo [www.reti.regione.lombardia.it](http://www.reti.regione.lombardia.it) (Sezione Bandi) e sul sistema informativo SiAge all'indirizzo [ww.agevolazioni.regione.lombardia.it](http://ww.agevolazioni.regione.lombardia.it).

20.2. Chiarimenti in merito al bando possono essere richiesti all'indirizzo di posta elettronica [bandi\\_edilizia@regione.lombardia.it](mailto:bandi_edilizia@regione.lombardia.it). Tali chiarimenti saranno resi disponibili anche nel sito istituzionale del Gestore ([www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it)).

20.3. Per le richieste di assistenza tecnica alla compilazione *on-line* e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

20.4. Per informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi a:

- Raniero Bellarosa – tel. 02-67656022
- Graziella Moroni – tel. 02-67656938

Informazioni di carattere tecnico potranno essere chieste a:

- Valentina Sachero – tel. 02-67652331
- Silvia Galante – 02-67654852

## **21. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196**

21.1. Ai sensi del D.l.gs. n. 196/03, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

21.2. Titolari del trattamento dei dati sono il Presidente della Giunta regionale della Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano,

21.3. Responsabili del trattamento dei dati sono:

- a) il Direttore Generale della Direzione Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile, Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano;
- b) il Direttore Generale di Finlombarda S.p.A., Via T. Taramelli 12 - 20124 Milano;
- c) il Direttore Generale di Lombardia Informatica Spa, Via T. Taramelli 26 - 20124 Milano.

## **22. INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 123/1998**

22.1. Si rende noto che l'agevolazione di cui al presente bando gode di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'art. 9 "Revoca dei benefici e sanzioni", del D.Lgs. 123/98 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".

## **23. DISPOSIZIONI FINALI**

23.1. Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del bando.

- 23.2. L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di impartire ulteriori disposizioni che si rendessero opportune per un più efficace sviluppo della procedura.
- 23.3. L'Amministrazione Regionale si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare la presente procedura qualora ricorrano motivi di pubblico interesse. In tale evenienza, i richiedenti e i beneficiari non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o di risarcimento.
- 23.4. Per quanto non esplicitamente previsto nel bando e nei relativi allegati si farà riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

#### 24. DEFINIZIONI

- 24.1. Ai fini del presente documento si intende per:
- a) **"FREE"**: il Fondo Regionale per l'Efficienza Energetica istituito presso il Gestore per la quota di finanziamento e presso Regione Lombardia per la quota di fondo perduto;
  - b) **"Gestore"**: Finlombarda S.p.A., società finanziaria del sistema regionale che svolgerà la funzione di soggetto gestore del fondo FREE per la quota di finanziamento, sulla base di uno specifico incarico da parte della Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;
  - c) **"Operazioni di PPP"**: ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 si intendono *"forme di cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato, finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di operazioni che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale"*;
  - d) **"SiAge" o "Sistema Informativo"**: il sistema informativo della Regione Lombardia per la gestione operativa del presente bando, accessibile all'indirizzo <http://www.siage.regione.lombardia.it/>;
  - e) **"Amministrazione Regionale"**: l'Unità Organizzativa Energia e Reti Tecnologiche della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile.

## ALLEGATO 1

### PARTE A - UTILIZZO DI METODI E TECNICHE PROPRI DELL'ARCHITETTURA BIO-ECOLOGICA

L'eventuale utilizzo di metodi e tecniche propri dell'architettura bio-ecologica dovrà essere specificato all'interno del progetto, e riportato in sintesi in una apposita sezione specificamente dedicata, che illustrerà nel dettaglio le seguenti caratteristiche:

#### Sostenibilità dell'intervento 0-3

- uso sostenibile dell'acqua (adozione di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche). Indicare quali (breve descrizione, che specifichi le caratteristiche tecniche ed i volumi idrici coinvolti)
- uso sostenibile del suolo (de-impermeabilizzazione di aree pertinenziali). Indicare interventi specificando la superficie coinvolta ed eventualmente allegando una tavola progettuale che la indichi)
- utilizzo di elementi verdi con funzioni bio-climatiche (tetti e facciate verdi con contributo al comportamento climatico del sistema edilizio) e con funzioni di schermatura a rumore, inquinanti atmosferici, etc. Indicare quali (breve descrizione, eventualmente corredata da idonea documentazione cartografica).

#### Fonti rinnovabili 0-3

- realizzazione di sistemi solari passivi (serre e camini solari, muri di Trombe, sistemi Barra Costantini, ecc.) (breve descrizione, eventualmente corredata da idonea documentazione cartografica)
- installazione di sistemi fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, di potenza superiore a quella minima prevista dalla legge (D.Lgs. 28/2011, allegato 3): specificare potenza e collocazione degli impianti
- installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica prodotta: specificare le caratteristiche tecniche dell'accumulo.

#### Materiali ecocompatibili 0-4

- utilizzo di materiali ecocompatibili certificati (provenienti da materiali riciclati/recuperati, da materie e fonti rinnovabili, da filiera locale, riciclabili/smontabili): breve descrizione dei materiali utilizzati in termini qualitativi e quantitativi (espresso in quota percentuale rispetto al quantitativo totale dei materiali utilizzati per l'intervento), specificando le certificazioni ambientali ed i marchi ambientali da questi posseduti.

In assenza della sezione progettuale dedicata, al progetto verrà attribuito un punteggio nullo. L'attribuzione di un punteggio è inoltre condizionata alla sottoscrizione da parte del richiedente di un impegno ad inserire nel bando di gara per la realizzazione delle opere la quota di materiali ecocompatibili certificati dichiarata in sede di richiesta dell'agevolazione.

## PARTE B – SPECIFICHE TECNICHE PER I SISTEMI DI MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI

ELEMENTI MINIMI (PUNTEGGIO SINO A 10 PUNTI) CRITERIO N. 5 a – MONITORAGGIO: SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA	
SISTEMA DI MISURA	SPECIFICHE TECNICHE DEI SISTEMI DI MISURA
1. Sistema di misura dei consumi di combustibile e/o altro vettore energetico utilizzati dal/dai generatore/i di calore e/o di energia frigorifera.	<p>I contatori di <b>energia elettrica</b> devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Errore massimo per temperature di funzionamento comprese fra -5°C e 40°C pari al 5%.</li> <li>• Al fine di garantire la massima precisione di misura, i limiti di corrente nominale dei trasformatori di misura amperometrici, devono essere compatibili con le condizioni di funzionamento dell'impianto (almeno pari alla taglia dell'interruttore automatico della linea che si intende monitorare)</li> </ul> <p>Saranno comunque ritenute idonee le misure acquisite dal sistema di controllo e regolazione della macchina, purché tale sistema sia conforme alle disposizioni precedenti.</p> <p>I <b>contatori del gas</b> devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• errore massimo in condizioni tipiche di funzionamento pari al 5%</li> </ul> <p>Nel caso delle <b>pompe di calore</b> dovranno essere misurate anche le seguenti variabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energia termica della fonte rinnovabile, se acqua o terreno, con le specifiche di cui al punto successivo sui contatori di energia termica;</li> <li>• T e la UR dell'aria esterna, in prossimità dell'evaporatore (nel range 10%-90% di UR, il 5% di errore massimo).</li> </ul>
2. Sistema di misura dell'energia (termica/ frigorifera/ elettrica) prodotta dal/dai sistema/i di generazione.	<p>I contatori di <b>energia termica</b>, (strumenti completi, oppure composti dalle sotto unità "sensore di flusso", "coppia di sensori di temperatura" e "calcolatore") devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Errore massimo del sensore di flusso pari al 5%;</li> <li>• Errore massimo della differenza di temperatura misurata dai due sensori pari 0,3 °C nel range di funzionamento dei generatori</li> </ul>
3. Sistema di misura della temperatura negli ambienti climatizzati.	<p>Gli strumenti devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• errore massimo sulla temperatura di 0,3 °C</li> <li>• errore massimo per l'umidità relativa del 5%.</li> </ul>
ELEMENTI AGGIUNTIVI (ULTERIORI 5 PUNTI) CRITERIO N. 5b	
4. Misura delle temperature rappresentative del funzionamento degli impianti HVAC (temperature di generazione di caldo e di freddo, T degli accumuli, T di mandata e ritorno ai principali circuiti di distribuzione).	<p>Gli strumenti devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Errore massimo sulla temperatura di 0,3 °C</li> </ul>
5. Contabilizzazione dell'energia destinata alla produzione di ACS	Specifiche come da contatori di energia termica sopra descritte.
6. Monitoraggio dell'energia elettrica delle principali utenze (ausiliari del sistema HVAC, illuminazione, FM).	Specifiche come da contatori di energia elettrica sopra descritte.
7. Sistema di telecontrollo con restituzione/visualizzazione dei dati all'Ente proprietario dell'edificio.	<p>Elementi minimi del sistema di telecontrollo:</p> <p>Misura, visualizzazione e registrazione delle grandezze misurate, secondo le specifiche di cui al precedente criterio 5a.</p>

<b>ELEMENTI AGGIUNTIVI (ULTERIORI 5 PUNTI) CRITERIO N. 5b</b>	
8. Sensibilizzazione/comunicazione agli utenti e al pubblico	Elementi minimi del sistema di sensibilizzazione/comunicazione: rendere visibile agli utenti dell'edificio e al pubblico le prestazioni energetiche dell'edificio, ossia consumi energetici (valori complessivi, valori specifici al m2, andamento nel tempo, confronto pre e post intervento); energia rinnovabile prodotta (se installati sistemi rinnovabili); temperature degli ambienti climatizzati.

### Regole per l'ottenimento dei punteggi

**Criterio 5a:** 10 punti se presenti tutti i sistemi di misura indicati in tabella (righe da 1 a 3). 0 punti in assenza di uno o più dei sistemi di misura indicati.

**Criterio 5b:** ulteriori 5 punti, se presenti almeno 2 elementi tra quelli proposti in tabella ai punti 4, 5 o 6, o se presente il sistema di telecontrollo di cui al punto 7.

**Criterio 5c:** ulteriori 5 punti, se presente un sistema per la sensibilizzazione e/o comunicazione agli utenti dell'edificio e al pubblico delle prestazioni energetiche dell'edificio.

### SPECIFICHE SUL CAMPIONAMENTO E L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI

L'intervallo di misura di tutte le variabili deve essere tale da permettere accuratezza nella rilevazione delle prestazioni degli impianti monitorati e delle condizioni degli spazi climatizzati, nel dettaglio:

1.	Contabilizzazione dei vettori energetici in ingresso ai generatori di energia	<i>Valore progressivo della variabile misurata, frequenza di misura: oraria. Per le pdc frequenza di misura: 5', sia per l'energia elettrica o il gas in ingresso, sia per l'energia da fonte rinnovabile o la T e UR dell'aria esterna (le misure devono essere contemporanee a quelle dell'energia termica prodotta, anch'esse con frequenza di campionamento di 5').</i>
2.	Energia prodotta dai sistemi di generazione	<i>Valore progressivo dell'energia prodotta dall'impianto frequenza di campionamento oraria (5' per le pompe di calore e per i gruppi frigo).</i>
3.	Temperature degli ambienti climatizzati	<i>Valore istantaneo di temperatura, frequenza di campionamento oraria.</i>
4.	Energia destinata alla produzione di ACS, energia elettrica principali utenze	<i>Valore istantaneo di temperatura, frequenza di campionamento oraria.</i>
5. 6.	Energia destinata alla produzione di ACS, energia elettrica principali utenze	<i>Valore progressivo della variabile misurata, frequenza di misura: oraria</i>

In relazione al Sistema di acquisizione dei dati, la memorizzazione può avvenire all'interno dei singoli strumenti di misura o in uno o più luoghi centralizzati, tramite un apposito sistema di comunicazione ed immagazzinamento dei dati.

Al fine di garantire la piena accessibilità dei dati acquisiti e un agevole ed affidabile interfacciamento con il sistema di conservazione dei dati, il sistema di acquisizione dovrà rispettare alcuni requisiti, in particolare:

- Codificare i dati secondo opportuni formati aperti, anch'essi chiaramente documentati, ovvero aderenti a standard pubblici (e.g., CSV)
- Garantire la conservazione sicura e affidabile dei dati letti fin tanto che essi non siano stati correttamente trasferiti al sistema di conservazione; tale trasferimento avverrà con le modalità e le tempistiche per la trasmissione telematica dei dati che verranno indicate da Regione Lombardia.

— • —

**ALLEGATO 2 – FAC SIMILE DOMANDA**

**REGIONE LOMBARDIA  
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020  
ASSE PRIORITARIO IV - SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A  
BASSE EMISSIONI DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI**

**Azione - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (*smart buildings*) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici**

Regione Lombardia  
DG Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile  
U.O. Energia e Reti Tecnologiche  
Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - FONDO REGIONALE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA (FREE)**

**Progetto ID** [ID PROGETTO].

Il/la sottoscritto/a

nato/a a \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante di.....

con sede a .....

cod. fiscale:  (riferito all'ente)

CHIEDE

Che venga ammesso al bando Fondo FREE il progetto di riqualificazione energetica dei seguenti edifici:

[ID EDIFICIO]

situato a..... in via .....

destinato a.....

numero di protocollo<sup>16</sup> del/degli attestato/i<sup>17</sup> di prestazione energetica (APE) inserito/i nel sistema CENED+ 2.0 .....

di proprietà

di.....

comportante spese ammissibili complessive pari ad Euro [*IMPORTO SPESE AMMISSIBILI*]

*(ELENCO DI TUTTI GLI EDIFICI INSERITI NELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO)*

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, a tal fine

### DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445:

- 1) di essere a conoscenza e di accettare integralmente e senza riserva la normativa di riferimento, i contenuti ed i criteri di funzionamento del "Fondo FREE";
- 2) di prendere atto delle condizioni di concessione, decadenza dei Finanziamenti, nonché delle modalità di ispezione e di controllo stabilite nel bando;
- 3) la veridicità e la conformità di dati, notizie e dichiarazioni riportate nella domanda *on-line* e negli allegati richiesti per la partecipazione al bando;
- 4) di impegnarsi a produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che Regione Lombardia e/o il Gestore riterranno utile richiedere ai fini dell'iter istruttorio di cui all'articolo 11 del bando;
- 5) di avere compilato e allegato a Sistema Informativo tutta la documentazione prevista per la presentazione di domande di partecipazione al bando medesimo;
- 6) *(NEL CASO DI RICHIESTA PRESENTATA DA UN CAPOFILA O DA UNA COMUNITÀ MONTANA CHE AGISCE PER CONTO DI PIÙ COMUNI)* di essere stato delegato alla presentazione della domanda da tutti gli enti proprietari degli immobili che fanno parte della richiesta di partecipazione;
- 7) Che per gli edifici oggetto di contributo è stata predisposta una diagnosi energetica;
- 8) Che il progetto di riqualificazione energetica per il quale viene richiesto il finanziamento assicura:
  1. l'adeguamento dell'edificio al rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla dgr 3868/2015 e dal DDUO n°6480 del 30/7/2015 per le ristrutturazioni importanti di primo livello; qualora l'edificio sia dotato di subalterni con diverse destinazioni d'uso, tale adeguamento è rispettato per ciascuno di esse;

<sup>16</sup> Nel caso di edificio dotato di più APE in corrispondenza a diversi subalterni, debbono essere indicati tutti i numeri di protocollo.

<sup>17</sup> Qualora l'edificio fosse già dotato di APE valido, ma realizzato/i secondo il sistema di certificazione CENED ai sensi della dgr 5018/2007 e s.m.i., ai fini della presentazione della domanda esso dovrà in ogni caso essere nuovamente certificato ai sensi della nuova normativa (dgr 3868/2015, DDUO n° 6480 del 30/7/2015).

2. una riduzione almeno del 30% dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EP<sub>gl,nren</sub> complessivo e una riduzione almeno del 20% dell'indice di prestazione energetica globale totale EP<sub>gl,tot</sub> complessivo rispetto a quello dello stato di fatto dell'edificio;
- 9) che inoltre il progetto di riqualificazione:
1. Non prevede la trasformazione di impianti centralizzati in autonomi;
  2. Non prevede l'alimentazione a gasolio dell'impianti di riscaldamento (a meno che l'edificio non si trovi in area non servita dalla rete metano);
  3. Esclude gli impianti di climatizzazione invernale a biomassa solida, ad eccezione degli impianti che rispettano i requisiti di cui al punto 5.5., del bando regionale;
- 10) Di non aver ottenuto altri contributi pubblici o privati per la realizzazione del presente progetto   
Di aver ottenuto per la realizzazione del presente progetto un contributo pari a .....  
richiedendoli mediante la misura di incentivazione.....  
Voce di costo oggetto del contributo.....
- 11) Di impegnarsi a comunicare a Regione Lombardia immediatamente l'eventuale ottenimento di altri contributi diretti alla realizzazione del medesimo intervento

#### DICHIARA INOLTRE

Di aver allegato la seguente documentazione quale parte integrante e sostanziale della presente domanda:

- atti di delega/convenzione in forza della quale il capofila presenta la richiesta per conto degli altri enti proprietari
- Atto di delega del legale Rappresentante alla firma della domanda (nel caso di firmatario diverso dal Legale Rappresentante)

e per ciascun immobile inserito nella richiesta di accesso al FREE:

- progetto preliminare per la ristrutturazione dell'edificio
- diagnosi o audit energetico dell'edificio

#### INFINE MANIFESTA

Il consenso ex art. 23 del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003, preso atto della sotto riportata informativa<sup>(\*)</sup>, resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, esprimiamo il consenso a che Regione Lombardia e i Soggetti Gestori procedano al trattamento, anche automatizzato, dei nostri dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati.

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

[data di generazione del modulo]

\_\_\_\_\_  
Firma digitale o elettronica del legale rappresentante (o di suo delegato)

**(\*) INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 "TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" CIRCA IL TRATTAMENTO DATI GIUNTA REGIONALE – REGIONE LOMBARDIA**

Il DLgs 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali: tale trattamento sarà improntato ai principi dell'art. 11 ed in particolare ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti. Ai sensi dell'art. 13 del predetto decreto ed in relazione ai dati personali che verranno conferiti in relazione al bando in oggetto, si forniscono le seguenti informazioni.

**Finalità del trattamento dati**

Il trattamento dei dati avverrà solo per le finalità strettamente connesse e funzionali alle procedure di valutazione della domanda e di eventuale erogazione del Finanziamento oggetto del bando.

**Modalità del trattamento dati**

Il trattamento dei dati sarà svolto con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

**Comunicazione dei dati**

I dati potranno essere comunicati, diffusi, trattati oltre che da Regione Lombardia anche dal Gestore per l'esecuzione delle attività e delle funzioni di loro competenza così come esplicitati nel bando.

**Conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è previsto dalla legge ed è obbligatorio.  
L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio.

**Diritti dell'interessato**

In relazione al trattamento dati i soggetti richiedenti potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03, tra cui il diritto ad ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno di dati che possono riguardarli, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza, chiederne ed ottenerne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione; potrete, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

**Titolari e Responsabili del trattamento dati**

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale di Regione Lombardia nella persona del suo Presidente per le finalità di indirizzo e dell'attività amministrativa di controllo valutazione e monitoraggio dell'attività istruttoria.

Responsabili interni del Trattamento, per Regione Lombardia, sono:

- il Direttore Generale pro-tempore della DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;
- il Direttore Centrale pro-tempore della Direzione Centrale Programmazione Integrata e Finanziaria

Responsabile esterno del Trattamento è LISPA nella persona del suo legale rappresentante.

**ALLEGATO 3 – VERIFICA DEI REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI SUL SOGGETTO PRIVATO  
AGGIUDICATARIO DI OPERAZIONI DI PPP**

Le verifiche dei requisiti economico-finanziari effettuate dal Gestore sul soggetto privato aggiudicatario di Operazioni di PPP, sulla base della documentazione di cui all'art. 13.2, sono tese ad accertare il rispetto di almeno due dei seguenti requisiti economico-finanziari. In caso di società di progetto (SPV) o di associazione temporanea di impresa (ATI) il primo parametro potrà essere verificato rispettivamente, pro-quota da parte di tutti i soci che costituiscono l'SPV secondo le relative percentuali di partecipazione al capitale sociale o da parte di tutti i soggetti che costituiscono l'ATI secondo le relative percentuali di partecipazione.

<b>Parametro</b>	<b>Descrizione</b>
<b><i>Congruenza fra capitale netto e valore dell'investimento</i></b>	$PN > \frac{I - A}{2}$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PN (patrimonio netto dell'impresa) = somma del totale "patrimonio netto" e dei "finanziamenti dei soci" come definiti dall'art. 2467 del codice civile, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" e delle "azioni proprie";</li> <li>▪ I = investimento totale desumibile dagli elaborati progettuali oggetto di offerta;</li> <li>▪ A (Agevolazione) = importo dell'agevolazione concessa nel rispetto delle condizioni previste dal bando (max 70% delle spese ammissibili).</li> </ul>
<b><i>Parametro di onerosità della posizione finanziaria dell'impresa</i></b>	$\frac{SGF}{F} < 8\%$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SGF (Saldo gestione finanziaria) = determinato dalla somma algebrica delle voci 15 +16 -17 +/-17 bis della lettera C) Proventi e oneri finanziari ;</li> <li>▪ F (Fatturato) = come rilevato alla lettera A) Valore della Produzione, voce 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni.</li> </ul>
<b><i>Redditività della gestione ordinaria</i></b>	$\frac{MOL}{F} > 5\%$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ MOL (Margine operativo lordo) = calcolato quale somma algebrica delle seguenti voci di bilancio:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>A) Valore della Produzione:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</li> <li>+/- 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;</li> <li>+/- 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione;</li> <li>+/- 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;</li> </ul> </li> <li>B) Costi Della Produzione:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;</li> <li>- 7) Per servizi;</li> <li>- 8) Per godimento beni di terzi;</li> <li>- 9) Per il personale;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

	<p>+/-11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;</p> <p>- 14) Oneri diversi di gestione.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ F (Fatturato) = come rilevato alla lettera A) Valore della Produzione, voce 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</li></ul>
--	---

In caso di ATI o società di progetto i parametri economico-finanziari suddetti dovranno essere rispettati:

- a) in caso di società di progetto, costituita ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, da parte di tutti i soci che la costituiscono. Si precisa che in tal caso la società di progetto dovrà essere già costituita al momento del caricamento della documentazione richiesta all'art. 13.2. Non sarà pertanto possibile indicare come beneficiaria la società di progetto costituitasi in seguito alla verifica dei parametri economico-finanziari da parte del Gestore;
- b) in caso di associazione temporanea d'impresa (ATI) di tipo verticale, da parte di tutti i soggetti che la costituiscono o alternativamente (e su indicazione del privato aggiudicatario) da parte della sola mandataria. Nel primo caso il contratto di finanziamento sarà sottoscritto pro-quota da tutti i soggetti, nel secondo la mandataria sottoscriverà il contratto di finanziamento in nome e per conto di tutti i componenti l'ATI.
- c) in caso di ATI di tipo orizzontale, da parte di tutti i soggetti che la costituiscono.

In caso di partecipazione all'ATI o al capitale della società di progetto da parte di una società che non dispone di un bilancio approvato, per le verifiche del rispetto dei parametri economico-finanziari verrà utilizzata la media dei valori di bilancio rilevati dagli altri partecipanti all'ATI o al capitale della società di progetto.

**ALLEGATO 4 - SCHEMA DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO****ALLEGATO 4a - SCHEMA DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO PER SOGGETTI BENEFICIARI PUBBLICI**

COMUNE/COMUNITÀ MONTANA DI [•]  
PROVINCIA DI [•]  
REP. N. [•] DEL [•]  
REPUBBLICA ITALIANA

**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO**

L'ANNO DUEMILA[•] GIORNO [•] DEL MESE DI [•] PRESSO LA SEDE DEL COMUNE DI [•] AVANTI A ME [•] SEGRETARIO COMUNALE, NAT[•] A [•] IL [•], AUTORIZZAT[•] PER LEGGE A RICEVERE IL PRESENTE ATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, IN CUI IL COMUNE È PARTE AI SENSI DELL'ART. 97 DEL TUEL N. 267/2000, SONO COMPARI DA UNA PARTE

Finlombarda S.p.A. – Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia, con sede legale in Milano, Via Taramelli 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 1469566, vol. 3641 fasc. 16, iscritta al n. 31333 dell'elenco speciale degli intermediari finanziari (D. lgs. 385/93), C.F. e P. Iva n. 01445100157 (di seguito "**Finlombarda**" o il "**Gestore**"), in persona di [•], nata a [•] il [•] e domiciliata per la carica presso la sede della Società, codice fiscale [•], la quale interviene alla stipula del presente contratto in qualità di Procuratore Speciale della Società in forza dei poteri a lei conferiti giusta procura speciale Repertorio [•] Notaio [•], rilasciatale dal Direttore Generale della Società; e

## DALL'ALTRA PARTE

COMUNE DI [•] (*Unione di Comuni/Consorzio/Comunità Montana*), con sede in [•], C.F. [•], in persona del legale rappresentante *pro tempore* (nominativo e ruolo: sindaco/presidente /dirigente, assessore ecc.), [•] nat[•] a [•] il [•] e domiciliat[•] per la carica presso la sede del Comune (*Unione di Comuni/Consorzio/Comunità Montana*), a ciò autorizzato in forza dei poteri di legge e di Statuto (o attribuiti con [•] nr. [•] del [•] (di seguito, per brevità, "**Comune**" (*Unione di Comuni/Consorzio/Comunità Montana*) o "**Beneficiario**")

\*\*\*\*\*

**PREMESSO**

1. che con d.g.r. n. [•] del [•] è stato istituito presso Finlombarda S.p.A. il "Fondo Regionale per l'Efficienza Energetica" (di seguito il "Fondo"), finalizzato a sostenere la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico esistente in attuazione (i) dell'obiettivo specifico "*Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili*" e (ii) dell'azione "*Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici*" dell'Asse Prioritario IV dedicato al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale dell'uso delle risorse energetiche, inserito nel Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 a valere sul Fondo

- Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), e approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione del 12 febbraio 2015 C(2015) 923final.
2. che con d.d.u.o. n. [●] del [●] pubblicato sul BURL n. [●] del [●], Serie Ordinaria - la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile (di seguito, per brevità, “**Amministrazione Regionale**”) ha approvato il **Bando** (come di seguito definito);
  3. che, in data [●], ai sensi di quanto previsto nel Bando, il Comune di [●] (ovvero l’Unione di Comuni/il Consorzio/ la Comunità Montana) ha presentato richiesta di agevolazione (come di seguito definita);
  4. che l’Amministrazione Regionale con proprio decreto n. [●] in data [●] (di seguito il “**Decreto di Ammissione**”), ha deliberato in favore di [●] la concessione dell’ agevolazione (come di seguito definita) complessivo pari ad € [●] (euro [[●]/00]), di cui € [●] (euro [[●]/00]) a titolo di Finanziamento, che sarà erogato dal Gestore, ed € [●] (euro [[●]/00]) a titolo di Contributo a fondo perduto, erogato dall’Amministrazione Regionale (entrambi come di seguito definiti), a fronte di una spesa globale prevista di € [●] (euro [●]);]
  5. che al Progetto è stato assegnato il seguente codice CUP [●];
  6. che con [●]nr. [●] del [●], a seguito di procedura ad evidenza pubblica, CIG nr. [●], il Comune di [●] (ovvero l’Unione di Comuni/il Consorzio/ la Comunità Montana), ha aggiudicato in via definitiva all’impresa [●] l’esecuzione di [●];
  7. che in data [●], il Comune di [●](ovvero l’Unione di Comuni/il Consorzio/ la Comunità Montana) ha stipulato con l’impresa [●] il contratto rep. [●];
  8. che con [●] di [●] nr. [●] del [●], il Comune di [●](ovvero l’Unione di Comuni/il Consorzio/ la Comunità Montana) ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento oggetto dell’Agevolazione;
  9. che l’Amministrazione Regionale con proprio decreto n. [●] in data [●] (di seguito il “**Decreto di Ammissione**”), ha determinato l’entità complessiva dell’Agevolazione in € [●] (euro [[●]/00]), di cui € [●] (euro [[●]/00]) a titolo di Finanziamento, che sarà erogato dal Gestore, ed € [●] (euro [[●]/00]) a titolo di Contributo a fondo perduto, erogato dall’Amministrazione Regionale, a fronte di una spesa globale prevista di € [●] (euro [●]);]
  10. che il Finanziamento viene erogato da Finlombarda con risorse a valere sul “Fondo”;
  11. che, ai fini dell’erogazione del Finanziamento, è necessario che il Beneficiario sottoscriva un apposito contratto di Finanziamento con Finlombarda, in qualità di gestore del Fondo;
  12. che ai sensi degli artt. 116 e 117 del D. lgs. n. 385/1993, della deliberazione CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) del 4 marzo 2003 (pubblicata in G.U. 27 marzo 2003 n. 72), del Provvedimento del Governatore di Banca d’Italia del 25 luglio 2003 e loro successive integrazioni e modificazioni, il Beneficiario dichiara: (i) di aver preso visione dell’avviso e del foglio informativo; (ii) di aver ricevuto copia completa del presente contratto e dei suoi allegati ai fini di una ponderata valutazione dei predetti documenti; (iii) che il documento di sintesi è allegato al presente contratto sub [●];
  13. che Finlombarda, ai sensi dell’art. 119 del D. lgs. n. 385/1993, si impegna a trasmettere al Beneficiario, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all’anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto, corredata, in conformità altresì alle disposizioni in materia del CICR e della Banca d’Italia, di un rendiconto, indicante tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell’andamento del rapporto, e un documento di sintesi aggiornato, riepilogativo delle condizioni economiche applicate.
  14. [●]

## TUTTO CIÒ PREMESSO

### ARTICOLO 1

#### “Premesse ed allegati”

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### ARTICOLO 2

#### “Definizioni”

2.1. In aggiunta agli altri termini ed espressioni definiti nel presente contratto, ai fini dello stesso i termini e le espressioni di seguito indicati con l’iniziale maiuscola avranno il significato ad essi attribuito:

- **Agevolazione:** l’intervento finanziario concesso al Beneficiario, nei limiti della dotazione di cui al Bando, erogata nella forma di uno strumento finanziario combinato composto dal Contributo a fondo perduto e dal Finanziamento, che complessivamente concorrono al 70% delle Spese Ammissibili, entro il limite massimo di cui al Decreto di Concessione;
- **Amministrazione Regionale:** la Regione Lombardia in persona del Dirigente dell’Unità Organizzativa Energia e Reti Tecnologiche della Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile;
- **Atto di Erogazione e Quietanza:** l’atto di erogazione e quietanza che il Beneficiario sottoscriverà contestualmente all’erogazione di ciascuna Tranche, in conformità al modello di cui all’allegato [●];
- **Autorizzazioni:** ogni e qualsivoglia autorizzazione, concessione, convenzione, permesso, nulla osta, provvedimento ed atto di assenso, comunque denominato, da parte delle competenti autorità e necessario per lo svolgimento dell’attività del Beneficiario;
- **Bando:** l’avviso per la presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni ai fini della realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici esistenti pubblicato in data [●] sul B.U.R.L. n. [●] del [●], ivi inclusi tutti i relativi allegati;
- **Contributo a fondo perduto:** la quota di Agevolazione non soggetta a restituzione, corrispondente al 30% (trenta per cento) delle Spese Ammissibili e in ogni caso non superiore al limite massimo di cui al Decreto di Concessione;
- **Finanziamento:** la quota di Agevolazione, corrispondente al 40% (quaranta per cento) delle Spese Ammissibili e in ogni caso non superiore al limite massimo di cui al Decreto di Concessione, soggetta a restituzione secondo le modalità ed i termini previsti dal presente contratto;
- **Leggi:** tutte le norme primarie e secondarie (nazionali e locali), le ordinanze, i decreti, i regolamenti, le sentenze, le decisioni, i lodi, i provvedimenti giudiziali, arbitrali, amministrativi, ministeriali e regolamentari, ovvero tutte le altre disposizioni o prescrizioni (ivi incluse disposizioni o direttive da parte di autorità di controllo e/o di vigilanza) di qualsivoglia natura vincolanti nei confronti del soggetto/oggetto in relazione al quale tale parola viene utilizzata;
- **Linee guida di rendicontazione:** le linee guida inerenti le modalità di rendicontazione delle spese, disponibili sul sistema operativo SiAge;
- **Procedure di dissesto e/o di riequilibrio:** la procedura prevista dagli articoli 244 e ss. del D.lgs. 267/2000 (TUEL) e la procedura prevista dagli articoli 243 bis e successivi del D.lgs. 267/2000

(TUEL), ovvero tutte le altre procedure che possano comportare uno stato di disavanzo, deficit, squilibrio dell'ente locale;

N.B. – NELL'IPOTESI DI CONSORZIO DI COMUNI - Procedure Concorsuali: il fallimento e le altre procedure concorsuali affini inclusi, a titolo esemplificativo, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, ivi inclusa la richiesta ai creditori di concordati o moratorie extragiudiziali;

- **Progetto:** l'intervento di riqualificazione energetica per cui l'Agevolazione viene erogata, [identificabile con il CUP numero [●]];
- **Richiesta di Agevolazione:** la domanda presentata dai soggetti richiedenti secondo quanto previsto nel Bando;
- **SiAge:** il sistema informativo della Regione Lombardia per la gestione operativa del Bando e relative procedure, accessibile all'indirizzo [www.siage.regione.lombardia.it];
- **Spese Ammissibili:** le voci di spesa di cui all'art. 7 del Bando;
- **Tranche:** la porzione di Agevolazione di volta in volta erogata al Beneficiario ai sensi del presente contratto.
- [●]

### ARTICOLO 3

#### “Oggetto”

- 3.1. Il presente contratto disciplina le condizioni e le modalità di erogazione, utilizzo e gestione del Finanziamento.

### ARTICOLO 4

#### “Condizioni del Finanziamento e imputazione dei pagamenti”

- 4.1. Il Finanziamento viene erogato in [●].
- 4.2. Al Finanziamento si applicano le seguenti condizioni:
- a) la durata del Finanziamento viene stabilita in n. [●] semestri. Il periodo di tempo compreso tra la data di erogazione e [●] sarà da computarsi come un semestre intero;
  - b) [il Beneficiario si obbliga a rimborsare il Finanziamento mediante il pagamento di n. [●] rate costanti semestrali posticipate con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, secondo quanto previsto dal piano di restituzione allegato al presente contratto sub [●], fermo restando quanto previsto al paragrafo che segue];
  - c) la scadenza della prima rata di rimborso del Finanziamento avverrà entro [●] giorni dall'avvenuto collaudo provvisorio delle opere di cui al Progetto;
  - d) il Finanziamento è concesso ad un tasso fisso ed invariabile pari allo 0% (zero percento);
  - e) il Finanziamento è disciplinato da tutte le disposizioni legislative e regolamentari che regolano attualmente le operazioni di credito nella Regione Lombardia.
- 4.3. Qualunque somma pagata dal Beneficiario ai sensi del presente contratto sarà imputata dal Gestore, indipendentemente dalla eventuale diversa imputazione indicata dal Beneficiario, come segue:

- a) in primo luogo, al pagamento delle spese di qualunque natura (comprese quelle giudiziali anche irripetibili), degli accessori, dei costi, delle commissioni, delle imposte e delle tasse in relazione al presente contratto, nonché al rimborso di qualsiasi altra somma fosse stata pagata dal Gestore per conto del Beneficiario;
- b) in secondo luogo, al pagamento delle somme dovute a titolo di capitale in relazione al Finanziamento.

#### ARTICOLO 5

#### “Condizioni di erogazione del Finanziamento”

- 5.1. L'erogazione del Finanziamento avrà luogo mediante versamento delle somme sul conto corrente bancario intestato al Beneficiario, coordinate bancarie IBAN [●], che viene identificato anche ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni del successivo art. 17.  
Finlombarda, previa richiesta di erogazione su SiAge da parte del Beneficiario, si obbliga ad erogare il Finanziamento in [●], secondo le seguenti modalità e tempistiche: [●].
- 5.2. Qualora il complesso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate ai sensi dei paragrafi che precedono risulti inferiore al costo riconosciuto sulla base del [●], l'Agevolazione sarà proporzionalmente rideterminata alla erogazione della tranche a saldo sopra indicata e, pertanto, ridotta di un importo pari alla differenza tra il costo riconosciuto sulla base del [●] e l'importo delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. In tal caso, il piano di restituzione del Finanziamento come individuato ai sensi dell'art. 4 che precede rimarrà inalterato, ad eccezione dell'ultima rata di rimborso che si intenderà automaticamente diminuita di un importo pari alla differenza tra il costo riconosciuto sulla base del [●] e l'importo delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. Qualora tale importo dovesse risultare superiore all'importo dell'ultima rata di rimborso, tale eccedenza si intenderà automaticamente decurtata dalle rate di rimborso precedenti previste nel richiamato piano di restituzione del Finanziamento, sino ad integrale copertura dell'intero ammontare in eccedenza. Il Finanziamento effettivamente erogato non potrà in ogni caso superare quanto indicato in sede di Decreto di Concessione.
- 5.3. L'erogazione di ciascuna Tranche sarà subordinata alla verifica da parte del Gestore del pieno soddisfacimento di tutte le relative condizioni e alla sottoscrizione da parte del Beneficiario del relativo Atto di Erogazione e Quietanza.
- 5.4. La liquidazione di ciascuna Tranche sarà effettuata entro [●] giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 5.2 che precede, fermo restando l'obbligo di rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dal Bando. L'Amministrazione Regionale ed il Gestore si riservano la facoltà di richiedere al Beneficiario i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, di volta in volta fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 giorni dalla data della richiesta. In tale ipotesi, il termine di [●] giorni di cui al presente comma si intenderà sospeso sino alla data di ricevimento da parte dell'Amministrazione Regionale della documentazione integrativa richiesta.
- 5.5. Con la sottoscrizione del presente contratto il Beneficiario prende atto ed accetta che l'erogazione del Finanziamento è inoltre subordinata al rispetto da parte del Beneficiario di tutte le disposizioni di Legge ad esso applicabili, ivi incluse:
  - a) N.B. - In caso di Consorzio - all'esito delle verifiche in tema di pagamenti delle pubbliche amministrazioni da effettuarsi sul Beneficiario stesso in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 40 del 18 gennaio 2008 “Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni” e sue successive

integrazioni e modificazioni. Pertanto, qualora dalle verifiche effettuate dovesse risultare un inadempimento del Beneficiario nei confronti dell'Erario, il Finanziamento sarà erogato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del predetto decreto ministeriale, come successivamente integrato e modificato;

- b) all'esito positivo della regolarità contributiva attestata dal Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), nelle forme di legge in vigore;
  - c) [•]
- 5.6. Fermo restando l'obbligo del Beneficiario di utilizzare il Finanziamento secondo quanto previsto nel presente contratto, Finlombarda non avrà alcun obbligo di (né sarà, pertanto, in alcun modo tenuta a) controllare e/o verificare, né pertanto assumerà alcuna responsabilità in relazione a, l'utilizzo del Finanziamento da parte del Beneficiario.

#### **ARTICOLO 6** **“Riduzione del Finanziamento”**

- 6.1. Nel caso in cui l'eventuale accesso da parte del Beneficiario ad agevolazioni pubbliche o private, cumulato con l'Agevolazione, comporti il superamento del 100% (cento per cento) delle Spese Ammissibili, l'importo dell'Agevolazione e conseguentemente del Finanziamento sarà ridotto proporzionalmente.
- 6.2. Qualora, a seguito di rendicontazione finale, l'Amministrazione Regionale, anche per il tramite di Finlombarda o di altro soggetto autorizzato, riscontrasse il raggiungimento degli obiettivi di Progetto a fronte di costi complessivi di realizzazione inferiori all'entità delle Spese Ammissibili, l'Agevolazione medesima si intenderà proporzionalmente ridotta e conseguentemente si intenderà ridotto il Finanziamento. In tale ipotesi, l'Amministrazione Regionale, anche per il tramite di Finlombarda o di altro soggetto autorizzato, procederà ad informare il Beneficiario e provvederà a richiedere la restituzione della quota dell'Agevolazione eccedente gli importi già erogati con preavviso di almeno [•] giorni, da inviarsi con lettera raccomandata o tramite PEC. Il Beneficiario dovrà provvedere al versamento di quanto richiesto, entro il termine indicato nella relativa richiesta. Ad avvenuta restituzione degli importi richiesti, il piano di restituzione dell'Agevolazione come individuato ai sensi dell'art. 4.1 che precede rimarrà inalterato, ad eccezione dell'ultima rata di rimborso che si intenderà automaticamente diminuita di un importo pari agli importi già restituiti ai sensi di quanto precede. Qualora tale importo dovesse risultare superiore all'importo dell'ultima rata di rimborso, tale eccedenza si intenderà automaticamente decurtata dalle rate di rimborso precedenti previste nel richiamato piano di restituzione del Finanziamento, sino ad integrale copertura dell'intero ammontare in eccedenza.

#### **ARTICOLO 7** **“Estinzione anticipata”**

- 7.1. Il Beneficiario, previo preavviso scritto non inferiore a 15 giorni, ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata. L'estinzione anticipata parziale comporta la riduzione proporzionale dell'importo delle rate residue e non incide sulla durata del Finanziamento così come originariamente pattuita.
- 7.2. L'estinzione anticipata parziale comporta comunque il mantenimento in capo al Beneficiario di tutti gli obblighi previsti ai sensi del presente contratto.

**ARTICOLO 8**  
**“Dichiarazioni, garanzie e obblighi del Beneficiario”**

- 8.1. In aggiunta e senza pregiudizio a tutti gli obblighi previsti in capo al Beneficiario dalle applicabili previsioni di Legge e da altre previsioni del presente contratto, il Beneficiario presta le seguenti dichiarazioni e garanzie e assume i seguenti obblighi.
- 8.2. Il Beneficiario dichiara e garantisce al Gestore sotto la propria responsabilità:
- a) di soddisfare tutti i requisiti soggettivi previsti dal Bando;
  - b) che il Progetto soddisfa tutti i requisiti indicati nel Bando;
  - c) N.B. – IN CASO DI CONSORZIO - di non trovarsi in liquidazione, stato di insolvenza, crisi, temporanea difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, dissesto finanziario, o in qualsiasi altra situazione che possa determinarne l'assoggettamento a Procedure Concorsuali;
  - d) di aver ottenuto tutte le Autorizzazioni richieste dalla Legge secondo le modalità dalla stessa prescritte e che, per quanto di conoscenza del Beneficiario, dette Autorizzazioni sono valide ed efficaci e non sono state revocate o in altro modo risolte, né sono state intraprese iniziative volte a modificare tale stato di validità ed efficacia;
  - e) che la sottoscrizione, il perfezionamento e l'adempimento del presente contratto non comportano né comporteranno conflitto con, o violazione di, alcuna disposizione contenuta (i) nel rispettivo statuto/N.B. - IN CASO DI CONSORZIO - atto costitutivo, (ii) in qualsivoglia contratto o altro atto od obbligazione di cui lo stesso è parte o da cui è vincolato ovvero da cui sono vincolati tutti o alcuni dei suoi beni, e (iii) in qualsiasi Legge applicabile;
  - f) di non essere parte in procedimenti giudiziari, arbitrali, amministrativi o contenziosi o, per quanto a conoscenza del Beneficiario, minacciati nei confronti dello stesso e/o di alcuno dei relativi beni, che possano compromettere la realizzazione del Progetto, o comunque per un valore complessivo superiore ad Euro [•] ([•]);
  - g) di aver correttamente adempiuto a tutte le disposizioni di Legge ad esso applicabili, incluse quelle relative a imposte, tasse, tributi e oneri di natura analoga;
  - h) [•]
- 8.3. Le dichiarazioni e garanzie di cui al precedente articolo 9.2 sono rilasciate dal Beneficiario alla data di sottoscrizione del presente contratto e si intendono ripetute fino alla data in cui tutte le obbligazioni di pagamento del Beneficiario derivanti a qualsiasi titolo dal presente contratto saranno state integralmente adempiute.
- 8.4. Il Beneficiario dovrà segnalare tempestivamente all'Amministrazione Regionale e al Gestore, per iscritto tramite Racc. A.R. all'indirizzo di cui all'art. 16, ogni fatto, circostanza, evento, accadimento e ogni altra informazione che potrebbero rendere una o più delle dichiarazioni di cui al presente articolo non più veritiere, corrette, precise ovvero comunque fuorvianti.
- 8.5. Finlombarda sottoscrive il presente contratto sul presupposto e facendo affidamento sul fatto che le dichiarazioni e le garanzie di cui al precedente articolo 9.2 siano veritiere, complete, corrette ed accurate alla data di sottoscrizione e dovranno mantenersi tali nello svolgimento del rapporto fino alla conclusione dello stesso.
- 8.6. Con la sottoscrizione del presente contratto il Beneficiario si obbliga:
- a) al rispetto di tutte le prescrizioni e dei vincoli previsti dai provvedimenti citati in premessa, con particolare riferimento al rispetto di tutti i termini e le condizioni contenuti nel Bando e relativi allegati, nel Decreto di Concessione e nei successivi decreti e/o atti e/o

provvedimenti emessi dall'Amministrazione Regionale ai sensi del Bando nonché al rispetto di tutte le indagini e/o istruttorie tecnico-economiche che l'Amministrazione Regionale e/o Finlombarda riterranno di effettuare in relazione all'Agevolazione;

- b) ad utilizzare l'Agevolazione in piena conformità agli scopi per i quali è stato accordato, ad assicurare che le attività previste dal Progetto siano realizzate in conformità allo stesso, fermo restando che eventuali elementi di difformità dovranno essere preventivamente segnalati all'Amministrazione Regionale e da quest'ultima autorizzati;
- c) a segnalare tempestivamente all'Amministrazione Regionale e al Gestore eventuali variazioni di N.B. IN CASO DI CONSORZIO - ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro inerente variazioni riferite al proprio status;
- d) non alienare, cedere, distrarre e mantenere la destinazione d'uso pubblico degli edifici pubblici oggetto del Progetto per un periodo di 10 (dieci) anni successivi alla stipula del presente contratto, ovvero per tutta la durata della relativa Agevolazione;
- e) non apportare variazioni ai parametri progettuali che abbiano determinato l'ammissibilità del Progetto all'Agevolazione e la formazione della graduatoria senza che queste siano state preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Regionale;
- f) ad intervenire alla stipula degli atti aggiuntivi o modificativi del presente contratto che si rendessero di volta in volta necessari al fine di assicurare la piena conformità del presente contratto a tutte le applicabili disposizioni di Legge;
- g) a collaborare ai fini dei (e accettare i) controlli che, in qualsiasi momento e per tutta la durata del presente contratto, l'Amministrazione regionale e gli altri soggetti all'uopo preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto;
- h) informare tempestivamente l'Amministrazione Regionale e il Gestore, per tutta la durata del presente contratto, dell'ammissione ad ulteriori agevolazioni comunitarie, statali, regionali e/o di altra natura in conformità al Bando;
- i) tenere a disposizione ed esibire tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa all'edificio/i di cui trattasi per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di liquidazione del saldo;
- j) aggiornare con cadenza semestrale lo stato di avanzamento del Progetto utilizzando il fac simile allegato al Bando ed allegando tutta la documentazione richiesta nelle diverse fasi del procedimento all'interno del sistema SiAge;
- k) dare disponibilità a partecipare, a titolo gratuito, ad eventuali successive campagne di monitoraggio in situ del/gli edificio/i e impianto/i oggetto del Progetto, realizzate dalla Regione Lombardia o da altri soggetti da essi incaricati, e finalizzate alla raccolta e all'analisi di dati tecnici a scopo scientifico e conoscitivo;
- l) [•]

- 8.7. Il Beneficiario rinuncia sin d'ora alla facoltà di compensare qualsiasi credito liquido ed esigibile dallo stesso vantato (o che sarà vantato nel corso della durata del presente contratto) nei confronti del Gestore con i crediti vantati da quest'ultimo ai sensi del presente contratto.
- 8.8. Nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1462, primo comma, del codice civile, l'obbligo del Beneficiario di pagare alle date stabilite le somme dovute a titolo di rimborso o ad altro titolo e, più in generale, l'adempimento degli obblighi di cui al presente contratto non potranno essere sospesi o ritardati per il caso di contestazione, sia pure giudiziale, che fosse sollevata dal Beneficiario o da terzi o che dovesse, comunque, sorgere tra le Parti.
- 8.9. Qualora per l'effetto di mutamenti di Leggi e/o di emanazione di nuove Leggi il Gestore e/o l'Amministrazione Regionale incorrano in un costo aggiuntivo e/o in oneri fiscali relativamente

all'Agevolazione, il Beneficiario sarà tenuto, su richiesta del Gestore, a versare l'importo che risulti necessario per tenere indenne il Gestore e/o Regione Lombardia da tali costi e/o oneri, che dovranno essere debitamente documentati dal Gestore.

#### **ARTICOLO 9 "Risoluzione"**

- 9.1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione del presente contratto previste dalla Legge, il presente contratto potrà essere risolto:
- a) al verificarsi di una o più delle ipotesi di revoca o decadenza dell'Agevolazione previste dal Bando;
  - b) nel caso di mancato rispetto di qualunque delle previsioni di cui all'articolo 9;
  - c) qualora sia riscontrata l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dal Bando sulla base dei quali è stata concessa l'Agevolazione, ovvero dichiarazioni mendaci rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 nonché l'incompletezza e l'irregolarità della documentazione prodotta dal Beneficiario;
  - d) per effetto della decadenza, annullamento e/o revoca dell'affidamento di cui alla determinazione dirigenziale nr. [●] del [●], CIG nr. [●] di [●] ovvero risoluzione del contratto n. [●] del [●], richiamati in premessa
- (ciascuno di tali eventi un "Evento di Risoluzione").
- 9.2. Al verificarsi di un Evento di Risoluzione il Gestore avrà diritto di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con conseguente obbligo del Beneficiario di corrispondere al Gestore quanto previsto al successivo art 12.
- 9.3. Le parti prendono atto e accettano che laddove un Evento di Risoluzione sia dipeso da causa non imputabile al Beneficiario, il presente contratto si intenderà comunque risolto (con le medesime conseguenze di cui al successivo art. 12) ai sensi dell'art. 1353 c.c., salvo rinuncia espressa da parte del Gestore ad avvalersi della condizione risolutiva.

#### **ARTICOLO 10 "Rinuncia"**

- 10.1. Il Beneficiario può rinunciare all'Agevolazione in qualsiasi momento e darne immediata comunicazione all'Amministrazione Regionale ed al Gestore mediante [●], con gli effetti di cui all'art. 12 che segue.

#### **ARTICOLO 11**

##### **"Tasso e modalità di restituzione a fronte di revoca, rinuncia, decadenza, rideterminazione dell'Agevolazione, risoluzione, recesso o ritardato pagamento"**

- 11.1. [●]

**ARTICOLO 12**  
**“Scritture contabili”**

- 12.1. Le registrazioni ed in genere le risultanze contabili di Finlombarda faranno prova del debito del Beneficiario per capitale ed interessi e di quanto altro dovuto in dipendenza del Finanziamento.

**ARTICOLO 13**  
**“Spese ed oneri fiscali”**

- 13.1. Saranno a carico del Beneficiario tutte le spese relative a qualsiasi richiesta, qualora la stessa venga concordata, di deroga e/o modifiche (anche di carattere integrativo) alle disposizioni contenute nella presente contratto.
- 13.2. Il Beneficiario pagherà inoltre o, a seconda dei casi, rimborserà, a semplice richiesta del Gestore, le spese vive sostenute e documentate da quest'ultimo in relazione all'esercizio, anche a seguito del verificarsi di un Evento di Risoluzione, dei propri diritti ed obblighi ai sensi del presente contratto.
- 13.3. Tutti gli oneri e le spese in relazione ad imposte e tasse a cui il presente contratto o l'operazione in esso contemplata possa, alla data odierna o in futuro, essere soggetto, sono a carico del Beneficiario.

**ARTICOLO 14**  
**“Elezioni domicilio”**

- 14.1. L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione di Finlombarda saranno fatte al Beneficiario con pieno effetto all'indirizzo di seguito specificato: [●]
- 14.2. Tutte le comunicazioni e le notifiche del Beneficiario relativamente al presente contratto devono essere fatte per iscritto a Finlombarda S.p.A., sede di via Taramelli 12 , 20124 Milano.

**ARTICOLO 15**  
**“Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie”**

- 15.1. Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Beneficiario può presentare reclamo a Finlombarda S.p.A., Via Taramelli, 12 20124 Milano, c.a. del Responsabile gestione reclami, che avrà cura di fornire riscontro entro 30 giorni dal ricevimento.
- 15.2. Se il Beneficiario non dovesse ritenersi soddisfatto o non abbia ricevuto risposta nel sopradetto termine, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, deve rivolgersi ad un organismo di mediazione tra quelli iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.
- 15.3. A tal fine il Beneficiario potrà, alternativamente rivolgersi anche ad uno dei seguenti organismi di mediazione:
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), seguendo la procedura disciplinata sul sito

<http://www.arbitrobancariofinanziario.it> o rivolgendosi alle Filiali della Banca d'Italia oppure agli uffici di Finlombarda S.p.A. L'Arbitro è competente per controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che:

- l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro se il cliente chiede una somma di denaro;

- in ogni caso e senza limiti di importo quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà;

- non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo a Finlombarda S.p.A.

Per le modalità di ricorso all'Arbitro è possibile consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it). Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

- al Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, seguendo la procedura disciplinata sul sito del Conciliatore <http://www.conciliatorebancario.it>.

\*\*\*\*\*

Milano, XXXXX

Per Finlombarda S.p.A.:

XXXX

(XXXXX)

Per il Comune di XXXXX:

XXXX

(XXXXX)

Il presente Protocollo è firmato dalle Parti digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**ALLEGATO 4b - SCHEMA DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO PER SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI  
AGGIUDICATARI DI OPERAZIONI DI PPP**

L'anno [●], il giorno [●] del mese di [●] le parti

- Finlombarda S.p.A. – Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia, con sede legale in Milano, Via Taramelli 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 1469566, vol. 3641 fasc. 16, iscritta al n. 31333 dell'elenco speciale degli intermediari finanziari (D. lgs. 385/93), C.F. e P. Iva n. 01445100157 (di seguito "**Finlombarda**" o il "**Gestore**"); e
- [●] (di seguito il "**Beneficiario**");

stipulano il presente contratto di finanziamento

\*\*\*\*\*

**PREMESSO**

1. che con d.g.r. n. [●] del [●] è stato istituito presso Finlombarda S.p.A. il "Fondo Regionale per l'Efficienza Energetica" (di seguito il "**Fondo**"), finalizzato a sostenere la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico esistente in attuazione (i) dell'obiettivo specifico "*Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili*" e (ii) dell'azione "*Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici*" dell'Asse Prioritario IV dedicato al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale dell'uso delle risorse energetiche, inserito nel Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), e approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione del 12 febbraio 2015 C(2015) 923final.
2. che con d.d.u.o. n. [●] del [●] pubblicato sul BURL n. [●] del [●], Serie Ordinaria - la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile (di seguito, per brevità, "**Amministrazione Regionale**") ha approvato il **Bando** (come di seguito definito);
3. che, in data [●], ai sensi di quanto previsto nel Bando, il [●] ha presentato richiesta di agevolazione specificando che beneficiario finale agevolazione è un soggetto privato da selezionarsi nell'ambito di un'operazione di PPP;
4. che l'Amministrazione Regionale con proprio decreto n. [●] in data [●] (di seguito il "**Decreto di Ammissione**"), ha deliberato in favore di [●] la concessione dell'agevolazione (come di seguito definita) complessivo pari ad € [●] (euro [[●]/00]), di cui € [●] (euro [[●]/00]) a titolo di finanziamento, che sarà erogato dal Gestore, ed € [●] (euro [[●]/00]) a titolo di Contributo a fondo perduto, erogato dall'Amministrazione Regionale (entrambi come di seguito definiti), a fronte di una spesa globale prevista di € [●] (euro [●]);
5. che, a seguito di procedura ad evidenza pubblica indetta con bando del [●], pubblicato in data [●], CIG nr. [●], avente ad oggetto l'affidamento di [●] (la "**Gara PPP**") con determinazione dirigenziale nr. [●] del [●], il [●] ha disposto l'aggiudicazione definitiva in favore di [●] (l'"**Aggiudicatario Gara PPP**");
6. che l'Amministrazione Regionale con proprio decreto n. [●] in data [●] (di seguito il "**Decreto di Concessione**"), ha individuato quale soggetto privato beneficiario dell'Agevolazione come selezionato

nell'ambito della Gara PPP, il [●], determinando l'entità complessiva dell'Agevolazione in € [●] (euro [[●]/00]), di cui € [●] (euro [[●]/00]) a titolo di Finanziamento, che sarà erogato dal Gestore, ed € [●] (euro [[●]/00]) a titolo di Contributo a fondo perduto, erogato dall'Amministrazione Regionale, a fronte di una spesa globale prevista di € [●] (euro [●]);

7. che l'Aggiudicatario della Gara di PPP ha effettuato gli adempimenti previsti dal Bando;
8. che in data [●], l'Aggiudicatario della di Gara PPP ha stipulato con [●] il contratto EPC rep. n. [●]
9. che, ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, è pertanto necessario che il Beneficiario sottoscriva un apposito contratto di finanziamento con Finlombarda, in qualità di gestore del Fondo;
10. che ai sensi degli artt. 116 e 117 del D. lgs. n. 385/1993, della deliberazione CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) del 4 marzo 2003 (pubblicata in G.U. 27 marzo 2003 n. 72), del Provvedimento del Governatore di Banca d'Italia del 25 luglio 2003 e loro successive integrazioni e modificazioni, il Beneficiario dichiara: (i) di aver preso visione dell'avviso e del foglio informativo; (ii) di aver ricevuto copia completa del presente contratto e dei suoi allegati ai fini di una ponderata valutazione dei predetti documenti; (iii) che il documento di sintesi è allegato al presente contratto sub [●];
11. che Finlombarda, ai sensi dell'art. 119 del D. lgs. n. 385/1993, si impegna a trasmettere al Beneficiario, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto, corredata, in conformità altresì alle disposizioni in materia del CICR e della Banca d'Italia, di un rendiconto, indicante tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto, e un documento di sintesi aggiornato, riepilogativo delle condizioni economiche applicate.
12. [●]

## TUTTO CIÒ PREMESSO

### ARTICOLO 1

#### "Premesse ed allegati"

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### ARTICOLO 2

#### "Definizioni"

- 2.1. In aggiunta agli altri termini ed espressioni definiti nel presente contratto, ai fini dello stesso i termini e le espressioni di seguito indicati con l'iniziale maiuscola avranno il significato ad essi attribuito:
  - **Agevolazione:** l'intervento finanziario concesso al Beneficiario, nei limiti della dotazione di cui al Bando, erogata nella forma di uno strumento finanziario combinato composto dal Contributo a fondo perduto e dal Finanziamento, che complessivamente concorrono al 70% delle Spese Ammissibili, entro il limite massimo di cui al Decreto di Concessione;

- **Amministrazione Regionale:** la Regione Lombardia in persona del Dirigente dell'Unità Organizzativa Energia e Reti Tecnologiche della Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile;
- **Atto di Erogazione e Quietanza:** l'atto di erogazione e quietanza che il Beneficiario sottoscriverà contestualmente all'erogazione di ciascuna Tranche, in conformità al modello di cui all'allegato [●];
- **Autorizzazioni:** ogni e qualsivoglia autorizzazione, concessione, convenzione, permesso, nulla osta, provvedimento ed atto di assenso, comunque denominato, da parte delle competenti autorità e necessario per lo svolgimento dell'attività del Beneficiario;
- **Bando:** l'avviso per la presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni ai fini della realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici esistenti pubblicato in data [●] sul B.U.R.L. n. [●] del [●], ivi inclusi tutti i relativi allegati;
- **Contributo a fondo perduto:** la quota di Agevolazione non soggetta a restituzione, corrispondente al 30% (trenta per cento) delle Spese Ammissibili e in ogni caso non superiore al limite massimo di cui al Decreto di Concessione;
- **Finanziamento:** la quota di Agevolazione, corrispondente al 40% (quaranta per cento) delle Spese Ammissibili e in ogni caso non superiore al limite massimo di cui al Decreto di Concessione, soggetta a restituzione secondo le modalità ed i termini previsti dal presente contratto;
- **Leggi:** tutte le norme primarie e secondarie (nazionali e locali), le ordinanze, i decreti, i regolamenti, le sentenze, le decisioni, i lodi, i provvedimenti giudiziari, arbitrali, amministrativi, ministeriali e regolamentari, ovvero tutte le altre disposizioni o prescrizioni (ivi incluse disposizioni o direttive da parte di autorità di controllo e/o di vigilanza) di qualsivoglia natura vincolanti nei confronti del soggetto/oggetto in relazione al quale tale parola viene utilizzata;
- **Linee guida di rendicontazione:** le linee guida inerenti le modalità di rendicontazione delle spese, disponibili sul sistema operativo SiAge;
- **Procedure Concorsuali:** il fallimento e le altre procedure concorsuali affini inclusi, a titolo esemplificativo, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, ivi inclusa la richiesta ai creditori di concordati o moratorie extragiudiziali;
- **Progetto:** l'intervento di riqualificazione energetica per cui l'Agevolazione viene erogata, [identificabile con il CIG [●] CUP numero [●]];
- **Richiesta di Agevolazione:** la domanda presentata dai soggetti richiedenti secondo quanto previsto nel Bando;
- **SiAge:** il sistema informativo della Regione Lombardia per la gestione operativa del Bando e relative procedure, accessibile all'indirizzo [www.siage.regione.lombardia.it];
- **Spese Ammissibili:** le voci di spesa di cui all'art. 7 del Bando;
- **Tranche:** la porzione di Agevolazione di volta in volta erogata al Beneficiario ai sensi del presente contratto.
- [●]

**ARTICOLO 3****“Oggetto”**

- 3.1 Il presente contratto disciplina le condizioni e le modalità di erogazione, utilizzo e gestione del Finanziamento.

**ARTICOLO 4****“Condizioni del Finanziamento e imputazione dei pagamenti”**

- 4.1. Il Finanziamento viene erogato in [●].
- 4.2. Al Finanziamento si applicano le seguenti condizioni:
- a) la durata del Finanziamento viene stabilita in n. [●] semestri. Il periodo di tempo compreso tra la data di erogazione e [●] sarà da computarsi come un semestre intero;
  - b) [il Beneficiario si obbliga a rimborsare il Finanziamento mediante il pagamento di n. [●] rate costanti semestrali posticipate con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, secondo quanto previsto dal piano di restituzione allegato al presente contratto sub [●], fermo restando quanto previsto al paragrafo che segue;
  - c) la scadenza della prima rata di rimborso del Finanziamento avverrà entro [●] giorni dall'avvenuto collaudo provvisorio delle opere di cui al Progetto;
  - d) il Finanziamento è concesso ad un tasso fisso ed invariabile pari allo 0% (zero per cento);
  - e) il Finanziamento è disciplinato da tutte le disposizioni legislative e regolamentari che regolano attualmente le operazioni di credito nella Regione Lombardia.
- 4.3. Qualunque somma pagata dal Beneficiario ai sensi del presente contratto sarà imputata dal Gestore, indipendentemente dalla eventuale diversa imputazione indicata dal Beneficiario, come segue:
- a) in primo luogo, al pagamento delle spese di qualunque natura (comprese quelle giudiziali anche irripetibili), degli accessori, dei costi, delle commissioni, delle imposte e delle tasse in relazione al presente contratto, nonché al rimborso di qualsiasi altra somma fosse stata pagata dal Gestore per conto del Beneficiario;
  - b) in secondo luogo, al pagamento delle somme dovute a titolo di capitale in relazione al Finanziamento.

**ARTICOLO 5****“Condizioni di erogazione del Finanziamento”**

- 5.1. L'erogazione del Finanziamento avrà luogo mediante versamento delle somme sul conto corrente bancario intestato al Beneficiario, coordinate bancarie IBAN [●], che viene identificato anche ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni del successivo art. 17.

Finlombarda, previa richiesta di erogazione su SiAge da parte del Beneficiario, si obbliga ad erogare il Finanziamento in [●], secondo le seguenti modalità e tempistiche: [●].

- 5.2. Qualora il complesso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate ai sensi dei paragrafi che precedono risulti inferiore al costo riconosciuto sulla base del [●], l'Agevolazione sarà proporzionalmente rideterminata alla erogazione della tranche a saldo sopra indicata e, pertanto, ridotta di un importo pari alla differenza tra il costo riconosciuto sulla base del [●] e l'importo delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. In tal caso, il piano di restituzione del Finanziamento come individuato ai sensi dell'art. 4 che precede rimarrà inalterato, ad eccezione dell'ultima rata di rimborso che si intenderà automaticamente diminuita di un importo pari alla differenza tra il costo riconosciuto sulla base del [●] e l'importo delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. Qualora tale importo dovesse risultare superiore all'importo dell'ultima rata di rimborso, tale eccedenza si intenderà automaticamente decurtata dalle rate di rimborso precedenti previste nel richiamato piano di restituzione del Finanziamento, sino ad integrale copertura dell'intero ammontare in eccedenza. Il Finanziamento effettivamente erogato non potrà in ogni caso superare quanto indicato in sede di Decreto di Concessione.
- 5.3. L'erogazione di ciascuna Tranche sarà subordinata alla verifica da parte del Gestore del pieno soddisfacimento di tutte le relative condizioni e alla sottoscrizione da parte del Beneficiario del relativo Atto di Erogazione e Quietanza.
- 5.4. La liquidazione di ciascuna Tranche sarà effettuata entro [●] giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 5.2 che precede, fermo restando l'obbligo di rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dal Bando. L'Amministrazione Regionale ed il Gestore si riservano la facoltà di richiedere al Beneficiario i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, di volta in volta fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 giorni dalla data della richiesta. In tale ipotesi, il termine di [●] giorni di cui al presente comma si intenderà sospeso sino alla data di ricevimento da parte dell'Amministrazione Regionale della documentazione integrativa richiesta.
- 5.5. Con la sottoscrizione del presente contratto il Beneficiario prende atto ed accetta che l'erogazione del Finanziamento è inoltre subordinata al rispetto da parte del Beneficiario di tutte le disposizioni di Legge ad esso applicabili, ivi incluse:
- a) all'esito delle verifiche in tema di pagamenti delle pubbliche amministrazioni da effettuarsi sul Beneficiario stesso in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 40 del 18 gennaio 2008 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni" e sue successive integrazioni e modificazioni. Pertanto, qualora dalle verifiche effettuate dovesse risultare un inadempimento del Beneficiario nei confronti dell'Erario, il Finanziamento sarà erogato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del predetto decreto ministeriale, come successivamente integrato e modificato;
  - b) all'esito positivo della regolarità contributiva attestata dal Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), nelle forme di legge in vigore;
  - c) [●]
- 5.6. Fermo restando l'obbligo del Beneficiario di utilizzare il Finanziamento secondo quanto previsto nel presente contratto, Finlombarda non avrà alcun obbligo di (né sarà, pertanto, in alcun modo tenuta a) controllare e/o verificare, né pertanto assumerà alcuna responsabilità in relazione a, l'utilizzo del Finanziamento da parte del Beneficiario.

**ARTICOLO 6**  
**“Riduzione del Finanziamento”**

- 6.1. Nel caso in cui l'eventuale accesso da parte del Beneficiario ad agevolazioni pubbliche o private, cumulato con l'Agevolazione, comporti il superamento del 100% (cento per cento) delle Spese Ammissibili, l'importo dell'Agevolazione e conseguentemente del Finanziamento sarà ridotto proporzionalmente.
- 6.2. Qualora, a seguito di rendicontazione finale, l'Amministrazione Regionale, anche per il tramite di Finlombarda o di altro soggetto autorizzato, riscontrasse il raggiungimento degli obiettivi di Progetto a fronte di costi complessivi di realizzazione inferiori all'entità delle Spese Ammissibili, l'Agevolazione medesima si intenderà proporzionalmente ridotta e conseguentemente si intenderà ridotto il Finanziamento. In tale ipotesi, l'Amministrazione Regionale, anche per il tramite di Finlombarda o di altro soggetto autorizzato, procederà ad informare il Beneficiario e provvederà a richiedere la restituzione della quota dell'Agevolazione eccedente gli importi già erogati con preavviso di almeno [•] giorni, da inviarsi con lettera raccomandata o tramite PEC. Il Beneficiario dovrà provvedere al versamento di quanto richiesto, entro il termine indicato nella relativa richiesta. Ad avvenuta restituzione degli importi richiesti, il piano di restituzione dell'Agevolazione come individuato ai sensi dell'art. 4.1 che precede rimarrà inalterato, ad eccezione dell'ultima rata di rimborso che si intenderà automaticamente diminuita di un importo pari agli importi già restituiti ai sensi di quanto precede. Qualora tale importo dovesse risultare superiore all'importo dell'ultima rata di rimborso, tale eccedenza si intenderà automaticamente decurtata dalle rate di rimborso precedenti previste nel richiamato piano di restituzione del Finanziamento, sino ad integrale copertura dell'intero ammontare in eccedenza.

**ARTICOLO 7**  
**“Estinzione anticipata”**

- 7.1. Il Beneficiario, previo preavviso scritto non inferiore a 15 giorni, ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata. L'estinzione anticipata parziale comporta la riduzione proporzionale dell'importo delle rate residue e non incide sulla durata del Finanziamento così come originariamente pattuita.
- 7.2. L'estinzione anticipata parziale comporta comunque il mantenimento in capo al Beneficiario di tutti gli obblighi previsti ai sensi del presente contratto.

**ARTICOLO 8**  
**“Garanzie”**

*Sezione da compilare in relazione allo specifico intervento finanziario da contrattualizzare*

[•]

**ARTICOLO 9**  
**“Dichiarazioni e obblighi del Beneficiario”**

- 9.1. In aggiunta e senza pregiudizio a tutti gli obblighi previsti in capo al Beneficiario dalle applicabili previsioni di Legge e da altre previsioni del presente contratto, il Beneficiario presta le seguenti dichiarazioni e garanzie e assume i seguenti obblighi.
- 9.2. Il Beneficiario dichiara e garantisce al Gestore sotto la propria responsabilità:
- a) di soddisfare tutti i requisiti soggettivi previsti dal Bando;
  - b) che il Progetto soddisfa tutti i requisiti indicati nel Bando;
  - c) di non trovarsi in liquidazione, stato di insolvenza, crisi, temporanea difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, dissesto finanziario, o in qualsiasi altra situazione che possa determinarne l'assoggettamento a Procedure Concorsuali;
  - d) di aver ottenuto tutte le Autorizzazioni richieste dalla Legge secondo le modalità dalla stessa prescritte e che, per quanto di conoscenza del Beneficiario, dette Autorizzazioni sono valide ed efficaci e non sono state revocate o in altro modo risolte, né sono state intraprese iniziative volte a modificare tale stato di validità ed efficacia;
  - e) che la sottoscrizione, il perfezionamento e l'adempimento del presente contratto non comportano né comporteranno conflitto con, o violazione di, alcuna disposizione contenuta (i) nel rispettivo atto costitutivo e/o statuto, (ii) in qualsivoglia contratto o altro atto od obbligazione di cui lo stesso è parte o da cui è vincolato ovvero da cui sono vincolati tutti o alcuni dei suoi beni, e (iii) in qualsiasi Legge applicabile;
  - f) di non essere parte in procedimenti giudiziari, arbitrari, amministrativi o contenziosi o, per quanto a conoscenza del Beneficiario, minacciati nei confronti dello stesso e/o di alcuno dei relativi beni, che possano compromettere la realizzazione del Progetto, o comunque per un valore complessivo superiore ad Euro [●] ([●]);
  - g) di aver correttamente adempiuto a tutte le disposizioni di Legge ad esso applicabili, incluse quelle relative a imposte, tasse, tributi e oneri di natura analogia;
  - h) [●]
- 9.3. Le dichiarazioni e garanzie di cui al precedente articolo 9.2 sono rilasciate dal Beneficiario alla data di sottoscrizione del presente contratto e si intendono ripetute fino alla data in cui tutte le obbligazioni di pagamento del Beneficiario derivanti a qualsiasi titolo dal presente contratto saranno state integralmente adempiute.
- 9.4. Il Beneficiario dovrà segnalare tempestivamente all'Amministrazione Regionale e al Gestore, per iscritto tramite Racc. A.R. all'indirizzo di cui all'art. 16, ogni fatto, circostanza, evento, accadimento e ogni altra informazione che potrebbero rendere una o più delle dichiarazioni di cui al presente articolo non più veritiere, corrette, precise ovvero comunque fuorvianti.
- 9.5. Finlombarda sottoscrive il presente contratto sul presupposto e facendo affidamento sul fatto che le dichiarazioni e le garanzie di cui al precedente articolo 9.2 siano veritiere, complete, corrette ed accurate alla data di sottoscrizione e dovranno mantenersi tali nello svolgimento del rapporto fino alla conclusione dello stesso.
- 9.6. Con la sottoscrizione del presente contratto il Beneficiario si obbliga:
- a) al rispetto di tutte le prescrizioni e dei vincoli previsti dai provvedimenti citati in premessa, con particolare riferimento al rispetto di tutti i termini e le condizioni contenuti nel Bando e relativi allegati, nel Decreto di Concessione e nei successivi decreti e/o atti e/o

provvedimenti emessi dall'Amministrazione Regionale ai sensi del Bando nonché al rispetto di tutte le indagini e/o istruttorie tecnico-economiche che l'Amministrazione Regionale e/o Finlombarda riterranno di effettuare in relazione all'Agevolazione;

- b) ad utilizzare l'Agevolazione in piena conformità agli scopi per i quali è stato accordato, ad assicurare che le attività previste dal Progetto siano realizzate in conformità allo stesso, fermo restando che eventuali elementi di difformità dovranno essere preventivamente segnalati all'Amministrazione Regionale e da quest'ultima autorizzati;
  - c) a segnalare tempestivamente all'Amministrazione Regionale e al Gestore eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro inerente variazioni riferite al proprio status;
  - d) non alienare, cedere, distrarre e mantenere la destinazione d'uso pubblico degli edifici pubblici oggetto del Progetto per un periodo di 10 (dieci) anni successivi alla stipula del presente contratto, ovvero per tutta la durata della relativa agevolazione;
  - e) non apportare variazioni ai parametri progettuali che abbiano determinato l'ammissibilità del Progetto all'Agevolazione e la formazione della graduatoria senza che queste siano state preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Regionale;
  - f) ad intervenire alla stipula degli atti aggiuntivi o modificativi del presente contratto che si rendessero di volta in volta necessari al fine di assicurare la piena conformità del presente contratto a tutte le applicabili disposizioni di Legge;
  - g) a collaborare ai fini dei (e accettare i) controlli che, in qualsiasi momento e per tutta la durata del presente contratto, l'Amministrazione regionale e gli altri soggetti all'uopo preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto;
  - h) informare tempestivamente l'Amministrazione Regionale e il Gestore, per tutta la durata del presente contratto, dell'ammissione ad ulteriori agevolazioni comunitarie, statali, regionali e/o di altra natura in conformità al Bando;
  - i) tenere a disposizione ed esibire tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa all'edificio/i di cui trattasi per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di liquidazione del saldo;
  - j) aggiornare con cadenza semestrale lo stato di avanzamento del Progetto utilizzando il fac simile allegato al Bando ed allegando tutta la documentazione richiesta nelle diverse fasi del procedimento all'interno del sistema SiAge;
  - k) dare disponibilità a partecipare, a titolo gratuito, ad eventuali successive campagne di monitoraggio in situ del/gli edificio/i e impianto/i oggetto del Progetto, realizzate dalla Regione Lombardia o da altri soggetti da essi incaricati, e finalizzate alla raccolta e all'analisi di dati tecnici a scopo scientifico e conoscitivo;
  - l) [•]
- 9.7. Il Beneficiario rinuncia sin d'ora alla facoltà di compensare qualsiasi credito liquido ed esigibile dallo stesso vantato (o che sarà vantato nel corso della durata del presente contratto) nei confronti del Gestore con i crediti vantati da quest'ultimo ai sensi del presente contratto.
- 9.8. Nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1462, primo comma, del codice civile, l'obbligo del Beneficiario di pagare alle date stabilite le somme dovute a titolo di rimborso o ad altro titolo e, più in generale, l'adempimento degli obblighi di cui al presente contratto non potranno essere sospesi o ritardati per il caso di contestazione, sia pure giudiziale, che fosse sollevata dal Beneficiario o da terzi o che dovesse, comunque, sorgere tra le Parti.
- 9.9. Qualora per l'effetto di mutamenti di Leggi e/o di emanazione di nuove Leggi il Gestore e/o l'Amministrazione Regionale incorrano in un costo aggiuntivo e/o in oneri fiscali relativamente

all'Agevolazione, il Beneficiario sarà tenuto, su richiesta del Gestore, a versare l'importo che risulti necessario per tenere indenne il Gestore e/o Regione Lombardia da tali costi e/o oneri, che dovranno essere debitamente documentati dal Gestore.

#### **ARTICOLO 10 "Risoluzione"**

10.1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione del presente contratto previste dalla Legge, il presente contratto potrà essere risolto:

- a) al verificarsi di una o più delle ipotesi di revoca o decadenza dell'Agevolazione previste dal Bando;
- b) nel caso di mancato rispetto di qualunque delle previsioni di cui all'articolo 9;
- c) qualora sia riscontrata l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dal Bando sulla base dei quali è stata concessa l'Agevolazione, ovvero dichiarazioni mendaci rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 nonché l'incompletezza e l'irregolarità della documentazione prodotta dal Beneficiario;
- d) per effetto della decadenza, annullamento e/o revoca dell'affidamento di cui alla determinazione dirigenziale nr. [●] del [●], CIG nr. [●] di [●] ovvero risoluzione del contratto n. [●] del [●], richiamati in premessa

(ciascuno di tali eventi un "Evento di Risoluzione").

10.2. Al verificarsi di un Evento di Risoluzione il Gestore avrà diritto di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con conseguente obbligo del Beneficiario di corrispondere al Gestore quanto previsto al successivo art 12.

10.3. Le parti prendono atto e accettano che laddove un Evento di Risoluzione sia dipeso da causa non imputabile al Beneficiario, il presente contratto si intenderà comunque risolto (con le medesime conseguenze di cui al successivo art. 12) ai sensi dell'art. 1353 c.c., salvo rinuncia espressa da parte del Gestore ad avvalersi della condizione risolutiva.

#### **ARTICOLO 11 "Rinuncia"**

11.1. Il Beneficiario può rinunciare all'Agevolazione in qualsiasi momento e darne immediata comunicazione all'Amministrazione Regionale ed al Gestore mediante [●], con gli effetti di cui all'art. 12 che segue.

#### **ARTICOLO 12 "Tasso e modalità di restituzione a fronte di revoca, rinuncia, decadenza, rideterminazione dell'Agevolazione, risoluzione, recesso o ritardato pagamento"**

12.1. [●]

**ARTICOLO 13**  
**“Scritture contabili”**

- 13.1. Le registrazioni ed in genere le risultanze contabili di Finlombarda faranno prova del debito del Beneficiario per capitale ed interessi e di quanto altro dovuto in dipendenza del Finanziamento.

**ARTICOLO 14**  
**“Certificazione antimafia e condizione risolutiva”**

- 14.1. Il Beneficiario prende atto ed accetta sin d’ora che il presente contratto è risolutivamente condizionato all’esito positivo delle verifiche in tema di certificazione antimafia come risultanti dalle informazioni antimafia che saranno rilasciate dalla competente Prefettura ai sensi di quanto disposto dal D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”
- 14.2. Nell’ipotesi di esito negativo delle predette verifiche il presente contratto si intenderà risolto ex art. 1353 c.c. con conseguente obbligo del Beneficiario di restituzione delle somme eventualmente già erogate secondo quanto disposto dal provvedimento di revoca dell’Agevolazione.

**ARTICOLO 15**  
**“Spese ed oneri fiscali”**

- 15.1. Saranno a carico del Beneficiario tutte le spese relative a qualsiasi richiesta, qualora la stessa venga concordata, di deroga e/o modifiche (anche di carattere integrativo) alle disposizioni contenute nella presente contratto.
- 15.2. Il Beneficiario pagherà inoltre o, a seconda dei casi, rimborserà, a semplice richiesta del Gestore, le spese vive sostenute e documentate da quest’ultimo in relazione all’esercizio, anche a seguito del verificarsi di un Evento di Risoluzione, dei propri diritti ed obblighi ai sensi del presente contratto.
- 15.3. Tutti gli oneri e le spese in relazione ad imposte e tasse a cui il presente contratto o l’operazione in esso contemplata possa, alla data odierna o in futuro, essere soggetto, sono a carico del Beneficiario.

**ARTICOLO 16**  
**“Elezione domicilio”**

- 16.1. L’invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione di Finlombarda saranno fatte al Beneficiario con pieno effetto all’indirizzo di seguito specificato:

[•]

- 16.2. Tutte le comunicazioni e le notifiche del Beneficiario relativamente al presente contratto devono essere fatte per iscritto a Finlombarda S.p.A., sede di via Taramelli 12 , 20124 Milano.

**ARTICOLO 17****“Obblighi di tracciabilità dei pagamenti”**

- 17.1. Il Beneficiario assume con la sottoscrizione del presente atto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. A tal fine il Beneficiario si impegna:
- a) a comunicare, ove non già comunicate, in aggiunta agli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale indicato all'art. 5.1 che precede (che verrà utilizzato per tutte le operazioni finanziarie relative al Progetto ammesso e finanziato con l'Agevolazione entro e non oltre sette giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto a norma del comma 7 art. 3 della predetta legge;
  - b) a comunicare tempestivamente a Finlombarda ogni modifica relativa ai dati di cui al precedente punto a);
  - c) ad effettuare tutte le operazioni finanziarie di Progetto inerenti incassi, pagamenti e le operazioni di cui all'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, a mezzo bonifico disposto sul conto corrente indicato ai sensi della predetta lett. a), fatte salve le specifiche eccezioni previste nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 della citata legge;
  - d) ad inserire e/o a fare inserire in tutti i contratti e/o gli atti di accettazione di proposte od offerte sottoscritti dal Beneficiario ai fini della realizzazione delle attività di Progetto, una specifica clausola che preveda gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
  - e) ai fini degli obblighi di rendicontazione, a fare in modo che tutte le Spese Ammissibili siano state effettivamente sostenute e presentino le caratteristiche indicate nelle Linee guida di rendicontazione;
  - f) a far sì che le spese non attestabili tramite fatture siano riscontrabili nella contabilità e siano chiaramente riferibili al progetto finanziario in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione percentuale alle attività finanziate;
  - g) a predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi finanziati.

**ARTICOLO 18****“Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie”**

- 18.1. Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Beneficiario può presentare reclamo a Finlombarda S.p.A., Via Taramelli, 12 20124 Milano, c.a. del Responsabile gestione reclami, che avrà cura di fornire riscontro entro 30 giorni dal ricevimento.
- 18.2. Se il Beneficiario non dovesse ritenersi soddisfatto o non abbia ricevuto risposta nel sopradetto termine, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, deve rivolgersi ad un organismo di mediazione tra quelli iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.
- 18.3. A tal fine il Beneficiario potrà, alternativamente rivolgersi anche ad uno dei seguenti organismi di mediazione:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), seguendo la procedura disciplinata sul sito <http://www.arbitrobancariofinanziario.it> o rivolgendosi alle Filiali della Banca d'Italia oppure agli uffici di Finlombarda S.p.A. L'Arbitro è competente per controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che:
  - l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro se il cliente chiede una somma di denaro;
  - in ogni caso e senza limiti di importo quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà;
  - non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo a Finlombarda S.p.A.Per le modalità di ricorso all'Arbitro è possibile consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it). Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.
- al Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, seguendo la procedura disciplinata sul sito del Conciliatore <http://www.conciliatorebancario.it>.

\*\*\*\*\*

Le Parti, presa visione del presente contratto, dichiarano di accettarlo in ogni sua parte. In aggiunta, il Beneficiario dichiara di approvare nello specifico le seguenti clausole:

#### Approvazioni specifiche:

Il [•] accetta espressamente le clausole contenute agli articoli: **art. 4 ("Condizioni del Finanziamento e imputazione dei pagamenti")**, **art. 5 ("Condizioni di erogazione dell'Agevolazione")**, **art. 6 ("Riduzione dell'Agevolazione")**, **art. 7 ("Estinzione anticipata")**, **art. 8 ("garanzie")**, **art. 9 ("Dichiarazioni, garanzie e obblighi del Beneficiario")**, **art. 10 ("risoluzione")**, **art. 12 ("Tasso e modalità di restituzione a fronte di revoca, rinuncia, decadenza, rideterminazione dell'Agevolazione, risoluzione, recesso o ritardato pagamento")**, **art. 18 ("Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie")**.

Milano, XXXXX

Per Finlombarda S.p.A.:

XXXX

(XXXXX)

Per il Comune di XXXXX:

XXXX

(XXXXX)

Il presente Protocollo è firmato dalle Parti digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**ALLEGATO 5 – SCHEDA DI MONITORAGGIO AMMINISTRATIVO**

Beneficiario: .....

**STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO (*barrare le caselle nel caso l'attività sia stata ultimata*)**

[ID EDIFICIO] (da compilare per ogni edificio inserito nella richiesta di finanziamento)

- affidamento della progettazione esecutiva
- approvazione del progetto esecutivo
- approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Ente Locale
- indizione della gara per l'affidamento dei lavori
- aggiudicazione dei lavori (allegare il contratto sottoscritto con l'aggiudicatario)
- inizio lavori
- stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo totale delle opere..... (*indicare la percentuale*) (caricare i documenti contabili attestanti la rendicontazione delle spese sostenute)
- fine lavori
- collaudo delle opere

**ALLEGATO 6 – SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI ELEMENTI MINIMI CHE DEVONO FIGURARE NEL  
CONTRATTO EPC AI SENSI DELL’ALLEGATO 8 AL D. LGS. 102/2014 (art 13.1 del bando)**

<b>ELEMENTO DA RILEVARE</b>	<b>PAGINA O PARTE DEL CONTRATTO NELLA QUALE L’ELEMENTO E’ DEFINITO</b>
Elenco chiaro e trasparente delle misure di Efficienza da applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza	
Risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto	
durata e aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti	
elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono su ciascuna parte contrattuale	
Data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati	
Elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi	
Obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto	
Disposizioni che disciplinino l’inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti	
Indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi);	
Disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie	
Disposizioni che chiariscono la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (a titolo esemplificativo: modifica dei prezzi dell’energia, intensità d’uso di un impianto)	
Informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza	

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

### Corte Costituzionale

**Sentenza 19 aprile 2016 - n. 101**

**Sentenza 19 aprile 2016 - n. 101**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera a), e 6, comma 1, lettere a), c) ed f), della legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2015», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 febbraio-2 marzo 2015, depositato in cancelleria il 3 marzo 2015 ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 2015.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Piera Pujatti per la Regione Lombardia.

#### Ritenuto in fatto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con il ricorso in epigrafe, plurime questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2015».

Di detta legge - per sospetto contrasto con gli artt. 3, 117, primo comma (in relazione alla direttiva 19 dicembre 1996, n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), secondo comma, lettere e) ed s), e terzo comma, nonché con l'art. 120 della Costituzione - il ricorrente ha, in particolare, censurato:

l'art. 1, comma 1, lettera a), nella parte in cui prevede l'esercizio in forma associata, da parte delle unioni di Comuni, di «almeno cinque delle funzioni di cui all'art. 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», in difformità dalla previsione statutale di obbligatorietà della gestione associata di tutte le suddette funzioni fondamentali;

l'art. 6, comma 1, lettera a), nella parte in cui - con «l'introduzione aprioristicamente nella categoria dei «rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale» indistintamente tutti i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, si pone in contrasto con la disciplina nazionale di riferimento, prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006 [Norme in materia ambientale]; e nella ulteriore parte in cui - con il subordinare al «previo accordo tra le regioni interessate» il trattamento, in impianti di recupero energetico, dei rifiuti urbani indifferenziati di provenienza extraregionale - «introduce illegittimamente un vincolo non previsto dal legislatore nazionale» per il trattamento dei suddetti rifiuti;

l'art. 6, comma 1, lettera c), nella parte in cui prevede che la Giunta regionale possa consentire, ai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico «in scadenza entro il 31 dicembre 2017», la «prosecuzione temporanea» degli impianti, con ciò discostandosi dalla normativa statale di riferimento, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), che «pone quale principio informatore generale della materia - cui anche le Regioni, nell'esercizio del potere legislativo concorrente in materia di energia, devono attenersi - l'obbligo di svolgere gare ad evidenza pubblica»;

l'art. 6, comma 1, lettera f), nella parte in cui prevederebbe un'applicazione retroattiva del canone aggiuntivo per la prosecuzione temporanea delle derivazioni di acqua pubblica, di cui all'art. 53-bis, comma 5-bis, della legge regionale n. 26 del 2003.

2.- Si è costituita la Regione Lombardia, contestando la fondatezza in ogni sua parte dell'impugnativa statutale.

Con riferimento, in particolare, alla disposizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), la resistente ha sostenuto che la stessa andrebbe interpretata nel senso che lo smaltimento, all'interno della Regione, anche dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani «garantirebbe la coerenza con la programmazione regionale dei rifiuti, nonché la realizzazione dei principi di autosufficienza e di prossimità di cui agli artt. 181, comma 5, e 182-bis, comma 1, del d.lgs. 152 del 2006», mentre, diversamente, ove si assegnasse «priorità alla produzione di energia con solo rifiuto urbano indifferenziato», si finirebbe con il «disincentivare il recupero di materia, contravvenendo le disposizioni [...] della Unione europea». Ed a sua volta, il previsto «previo accordo tra le regioni interessate», in tema di trattamento di rifiuti urbani extraregionali non sarebbe, «di per sé, ostativo alla libera circolazione del prodotto rifiuto», trattandosi «semplicemente, di regolamentazione pattizia» volta a «facilita[re] anche la conoscenza dei flussi dei rifiuti provenienti da altre regioni».

Quanto alla disposizione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 35 del 2014, la stessa Regione - eccettuata in premessa l'inammissibilità, per genericità, della correlativa questione - ha, nel merito, comunemente replicato che «in sostanza la norma regionale, chiaramente transitoria, non proroga alcuna concessione, ma, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione, consente l'esercizio temporaneo degli impianti».

3.- Il successivo 22 marzo 2016, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato, nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri, atto di rinuncia parziale al ricorso, limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge impugnata.

4.- La difesa della resistente, con memoria integrativa in data 25 marzo 2016, ha dato atto della suddetta rinuncia e, con successiva memoria del 15 aprile 2016, l'ha, infine, formalmente accettata.

#### Considerato in diritto

1.- Con ricorso resistito dalla Regione Lombardia, il Presidente del Consiglio dei ministri, come già riferito in narrativa, ha impugnato e per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, gli artt. 1, comma 1, lettera a), e 6, comma 1, lettere a), c) ed f) della legge della suddetta Regione, 30 dicembre 2014, n. 35, recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2015», per sospetto contrasto con gli artt. 3, 117, commi primo, secondo, lettere e) ed s), e terzo, nonché 120 della Costituzione.

2.- Il ricorrente ha, come detto, poi rinunciato alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della citata legge regionale n. 35 del 2014, a seguito della sopravvenuta modifica, ritenuta evidentemente soddisfattiva, di detta norma, ad opera dell'art. 4, comma 1, lettera a), della successiva legge regionale 8 luglio 2015, n. 20 (Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico).

La Regione resistente ha accettato la rinuncia. Il che comporta l'estinzione del giudizio relativo alla suddetta questione, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

3.- La disposizione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 6 della legge in esame, nelle more del giudizio, è stata, a sua volta, «soppressa» - senza aver avuto in precedenza alcuna applicazione, come attestato dalla resistente - ad opera dell'art. 8, comma 5, lettera b), della legge della Regione Lombardia 5 agosto 2015, n. 22 (Assesamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).

In ordine alla questione di legittimità costituzionale del predetto art. 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 35 del 2014 può, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.

4.- Restano, quindi, da esaminare le sole questioni relative alle disposizioni di cui, rispettivamente, alla lettera a) ed alla lettera c) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 35 del 2014.

5.- L'art. 6, comma 1, lettera a), della legge impugnata modifica, integrandolo, l'art. 14 della precedente legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), inserendo, di seguito al suo comma 3, tra l'altro e per quanto qui rileva:

## Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

il comma 3-bis, a tenore del quale «Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 35, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nel rispetto della programmazione regionale dei flussi dei rifiuti urbani, nonché dell'obiettivo di autosufficienza per il recupero e smaltimento degli stessi sul territorio regionale, con il termine «rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale» si intendono anche i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani»;

il comma 3-ter, prevedente che «Il contributo previsto dall'articolo 35, comma 7, del d.l. 133/2014, convertito dalla L. 164 del 2014, è determinato nella misura di 20,00 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato (codice CER 200301) di provenienza extraregionale, trattato in impianti di recupero energetico. Il trattamento è da attuarsi previo accordo tra le regioni interessate».

5.1.- Per quanto, in particolare, attiene al così introdotto comma 3-bis dell'art. 14 della legge regionale n. 26 del 2003, la censura di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., formulata dal ricorrente, muove dalla considerazione che l'avere, detta disposizione, inserito, nella categoria dei «rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale», indistintamente tutti i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani determinati, appunto, la lesione della competenza statale esclusiva nella materia «tutela dell'ambiente», di cui all'evocato precetto costituzionale.

5.1.1.- Tale questione è fondata.

Con l'ampliare - sia pure ai soli fini dell'applicazione di quanto disposto dal menzionato art. 35 del d.l. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014 - la nozione di «rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale», riconducendovi altresì tutti i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani, la disposizione in esame si pone, infatti, in contrasto con la disciplina nazionale di riferimento, prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la quale stabilisce che «i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti» debbano venir ricompresi nella categoria dei «rifiuti speciali» (art. 184, comma 3, lettera g).

La disciplina dei rifiuti rientra, per costante giurisprudenza di questa Corte, nella materia, appunto, della «tutela dell'ambiente» (ex plurimis, sentenze n. 180, n. 149 e n. 58 del 2015, n. 70 del 2014, n. 69 del 2011, n. 373 e n. 127 del 2010).

Da qui, dunque, il *vulnus* arrecato dall'impugnata disposizione al precetto di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Mentre non rileva, al contrario, quanto argomentato dalla resistente sulla «opportunità» della diversa classificazione dei rifiuti urbani, da essa operata, o sul prospettato carattere, di interpretazione adeguatrice della disciplina statale, attribuito alla norma impugnata, poiché in ambito di competenza esclusiva dello Stato (quale quello che attiene alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema») non è certamente consentito alla Regione di adottare interventi normativi siffatti.

5.2.- Anche il «previo accordo tra le regioni interessate», in tema di trattamento dei rifiuti destinati al recupero energetico, di cui al successivo comma 3-ter dell'art. 14 della legge regionale n. 26 del 2003, aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge impugnata, viola, effettivamente, come prospettato dal Presidente del Consiglio, sia l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. - introducendo un elemento innovativo in una fattispecie già compiutamente regolata dal legislatore statale - sia l'art. 120 Cost., per l'ostacolo, che ne deriva, alla libera circolazione di cose tra le Regioni.

Ne consegue la illegittimità costituzionale, anche per tal profilo, della disposizione regionale scrutinata.

6.- Sub lettera c) del comma 1 dell'art. 6, da ultimo coinvolto nell'odierna impugnativa, la legge della Regione Lombardia n. 35 del 2014 testualmente dispone che «La Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari [...] per espletare le procedure di gara, può consentire, per le sole concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2017, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione a uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, come previsto dall'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79 del 1999 [Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica]».

6.1.- Secondo la difesa dello Stato, tale disposizione violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost. (che attribuisce allo Stato la potestà di determinare i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia»), «nella parte in cui attribuisce ad un organo regionale la potestà discrezionale di far proseguire l'esercizio di una concessione oltre la sua originaria scadenza».

Essa violerebbe, inoltre, la competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., «atteso che la prosecuzione di concessioni in essere è suscettibile di alterare i principi del libero mercato e si pone in contrasto con il d.lgs. n. 79 del 1999 [...], il quale costituisce a sua volta attuazione di norme comunitarie e, in particolare, della direttiva 96/92/CE, ciò che implica che le previsioni contenute nella legge impugnata finiscano per integrare anche una violazione del primo comma dell'art. 117 Cost.», che impone alle Regioni di esercitare la potestà legislativa anche nel rispetto dei vincoli comunitari.

6.2.- Le censure, come sopra formulate, sono specifiche e puntuali, per cui l'eccezione di inammissibilità della questione relativa alla disposizione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 6 della legge in esame - formulata dalla resistente in ragione della sua asserita genericità - va preliminarmente respinta.

6.3.- La disposizione in esame è stata, nelle more, modificata da quella sub art. 8, comma 13, lettera s), della già menzionata legge regionale n. 22 del 2015, che ha sostituito l'art. 53-bis, comma 4, della legge regionale n. 26 del 2003, che l'art. 6, comma 1, lettera c), qui impugnato, aveva già sostituito.

La differenza tra le due disposizioni consiste in ciò che, nel testo riformulato, la data del 31 dicembre 2017 non rileva più come termine di scadenza delle concessioni, delle quali può essere consentita la prosecuzione temporanea «per un periodo non superiore a cinque anni», bensì come termine «non oltre» il quale può essere consentita una siffatta prosecuzione «per le sole concessioni in scadenza».

Rispetto alle censure del ricorrente - formulate sul presupposto di un divieto assoluto, frapposto dalla legislazione statale, alla «prorogabilità», da parte della Regione, di concessioni scadute di grandi derivazioni di acqua - la nuova disciplina risulta, comunque, «sostanzialmente omogenea» rispetto alla disciplina sostituita, e quindi non satisfattiva.

In linea con la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 167 del 2013 e n. 198 del 2012), considerato anche che la resistente attesta che la norma precedente non ha avuto applicazione, può disporsi il trasferimento della questione sulla nuova norma, quale appunto risultante dalla sostituzione, dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 35 del 2014, operata dall'art. 8, comma 13, lettera s), della successiva legge regionale n. 22 del 2015.

6.4.- Nel merito la questione non è fondata.

6.4.1.- Non sussiste, in primo luogo, la violazione, che il ricorrente addebita alla Regione, per aver liegerato, in un ambito di competenza concorrente, ex art. 117, terzo comma, Cost. («produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»), in asserito contrasto con principi fondamentali, regolatori della materia, recati dal d.lgs. n. 79 del 1999. Detto decreto legislativo, al comma 1 del suo art. 12, già, infatti, prevede che, per le concessioni idroelettriche scadenti entro il 31 dicembre 2017, la gara di evidenza pubblica per la nuova concessione possa essere differita ed indetta «entro due anni dalla data di entrata in vigore del [l'emanando] decreto [del Ministero dell'ambiente] di cui al comma 2». E, al successivo comma 8-bis dell'art. 12, il medesimo d.lgs. n. 79 del 1999 testualmente prevede che «Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti».

Per cui è evidente che la Regione - disciplinando analoga ipotesi di prosecuzione dell'attività oggetto di concessione scaduta, «al fine di garantire la continuità della produzione elettrica» per i «tempi necessari [...] per espletare le procedure di gara», ed assumendo la medesima data del 31 dicembre 2017 prevista dal legislatore statale, oltretutto al solo più riduttivo scopo di fissare il termine ultimo utile ai fini della perseguibilità delle gestioni antecedentemente scadute - non ha per alcun profilo deviato dal binario fissato dal legislatore statale, al quale si è invece sostanzialmente attenuta.

6.4.2.- Neppure può, infine, considerarsi violato l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Infatti, se è pur vero che la disciplina della procedura ad evidenza pubblica relativa alla tempistica delle gare ed al contenuto dei bandi, nonché all'onerosità delle concessioni messe a gara nel settore idroelettrico, rientra nella materia della «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva statale, in quanto volta, appunto, a garantire e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio statale (per tutte, sentenza n. 28 del 2014), vero è anche, però, che la (temporalmente circoscritta) perseguibilità della gestione di derivazione d'acqua oggetto di concessione scaduta - quale consentita dalla norma regionale da considerarsi ora censurata (in linea, per altro, con quanto analogamente previsto dal legislatore statale), in funzione della non interruzione del servizio idrico, nel caso e per il tempo di protrazione delle procedure di gara indette per il conferimento della nuova concessione - non reca alcun effettivo *vulnus* al principio di «concorrenza», che resta salvaguardato dalla libera partecipazione a tali procedure.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3-bis e 3-ter, ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), aggiunti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2015»;

2) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge della Regione Lombardia n. 35 del 2014 - nel testo modificato dall'art. 8, comma 13, lettera s), della legge regionale 5 agosto 2015, n. 22 (Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) - promossa, in riferimento agli artt. 3, 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, previo trasferimento della questione di legittimità costituzionale sulla nuova disposizione;

3) *dichiara* estinto il giudizio relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia n. 35 del 2014, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

4) *dichiara* cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera f), della legge della Regione Lombardia n. 35 del 2014, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 2016.

Presidente: Paolo Grossi  
Redattore: Mario Rosario Morelli  
Cancelliere: Roberto Milana

Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2016.

Il Cancelliere  
Roberto Milana